

REGOLAMENTO ESECUTIVO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE DEL 29-30 MAGGIO 1998

AGGIORNATO PRESIDENZA DEL 14 OTTOBRE 2004

DISPOSIZIONI GENERALI

I - Doveri generali

[1] Le società, i giocatori, gli allenatori, gli arbitri, i tesserati in genere hanno il dovere di rispettare in ogni loro comportamento, attivo od omissivo, la lealtà e la correttezza, quali principi generali che regolano l'esercizio e la partecipazione allo sport in generale ed alla pallacanestro in particolare.

II - Regolamenti

[1] Il Regolamento Esecutivo (R.E.) e le proposizioni in deroga allo stesso sono deliberati dal Consiglio Federale ed approvati dal CONI.

Le delibere hanno forza di legge nell'ambito dell'attività organizzata e disciplinata dalla FIP.

[2] Il Regolamento Esecutivo non può contenere norme contrarie allo Statuto ed al Regolamento Organico della F.I.P.

III - Interpretazione del Regolamento Esecutivo

[1] Nell'applicare il Regolamento Esecutivo non si può attribuire alle norme altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e nel rispetto dei principi generali propri dello sport.

[2] In mancanza di una precisa disposizione, si deve aver riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe.

[3] Le sanzioni disciplinari sono irrogate dai competenti Organi di giustizia in presenza della espressa previsione della relativa infrazione.

[4] La interpretazione autentica del presente regolamento è di competenza della Corte Federale ai sensi dell'art. 42 comma 3 dello Statuto.

IV – Definizioni (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] Con il termine "società" si definisce qualsiasi Associazione, Società, Ente o Sezione che sia affiliata alla FIP.

[2] Con il termine "tesserato" si definisce chiunque abbia, per propria libera scelta, accettato un vincolo nei riguardi della FIP, sia con rilascio di uno specifico documento da parte di un Organo federale, come dirigente, giocatore, allenatore, arbitro, ufficiale di campo, medico, massaggiatore, sia con l'elezione o la nomina in qualsiasi Organo, o Collegio federale, che con l'inclusione negli Organi direttivi di una società, che infine a seguito di incarico temporaneo, designazione o convocazione conferiti da qualsiasi Organo federale o dagli arbitri sul campo.

[3] Con il termine "giocatore" si definisce chiunque intenda tesserarsi, si tesseri, si sia tesserato per una società affiliata alla FIP, al fine di svolgere attività agonistica, nel settore maschile o femminile.

[4] Con il termine "presidente di società" si definisce chi abbia, in virtù dello statuto associativo, la rappresentanza della società.

[5] Con il termine "allenatore" si definisce chiunque appartenga ad una delle categorie previste dalle norme del C.N.A.

[6] Con il termine "arbitro" si definisce chiunque appartenga ad una delle categorie previste dalle norme C.I.A. per la direzione di una gara.

[7] Con il termine "ufficiale di campo" si definiscono i tesserati del C.I.A. abilitati a svolgere le mansioni di cronometrista, segnapunti ed addetto al controllo della regola dei 30".

[8] Con il termine "impianto di gioco" si definisce l'intero complesso nel quale è sito il campo di gioco.

[9] Con il termine "campo di gioco" si definisce l'area destinata al rettangolo di gioco, le linee di delimitazione, lo spazio destinato ai sostegni dei canestri, lo spazio destinato alle panchine delle due squadre ed al tavolo degli ufficiali di campo, la superficie di due metri lineari liberi da ostacoli e situati tutto intorno all'area destinata al terreno di gioco. Vengono considerati facenti parte del "campo di gioco" anche gli spogliatoi e l'area in cui sono ubicati, nonché tutti i percorsi obbligati tra detta area e il campo di gioco in senso stretto.

[10] Con il termine "terreno di gioco" o "rettangolo di gioco" si definisce l'area destinata in concreto allo svolgimento della gara.

PARTE PRIMA

TESSERAMENTO GIOCATORI

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 Tesseramento federale

- [1] Chiunque intenda svolgere attività sportiva nella pallacanestro deve tesserarsi per una società affiliata alla FIP.
- [2] Con la firma della richiesta di tesseramento, il giocatore si vincola nei confronti della società richiedente e della FIP accettando con tale atto le norme statutarie e regolamentari della FIP e le varie disposizioni da questa emanate.
- [3] Nel tesseramento, ogni giocatore deve seguire la procedura e rispettare i limiti previsti dal presente Regolamento per la categoria di appartenenza, con particolare riferimento alle norme relative ai giocatori di categoria giovanile ed a quelli provenienti o provenuti da Federazione o Paese straniero.
- [4] Il giocatore può partecipare a gare soltanto per la società per la quale è tesserato e per i campionati consentiti alla categoria di appartenenza.
- [5] Sono previste deroghe per i tornei e per gli incontri amichevoli secondo la norme di cui alla Parte Seconda - Titolo III.
- [6] Il giocatore non tesserato o comunque non in regola con le norme federali non può disputare gare disciplinate a qualsiasi titolo dalla FIP.
- [7] Il tesseramento e la partecipazione alle gare avvengono a rischio e pericolo della società e del giocatore interessato, unici responsabili del possesso dei necessari requisiti.

Art. 2 Idoneità alla pratica sportiva

- [1] Tutti coloro che intendono svolgere attività sportiva nell'ambito della FIP quali atleti, arbitri ed assimilati, ogni anno, prima del tesseramento o del rinnovo della tessera, devono, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Sanitario della FIP allegato in appendice al presente Regolamento, sottoporsi alle visite mediche, accertamenti ed analisi stabilite dalle leggi dello Stato Italiano e risultare idonei alla pratica sportiva, sia essa agonistica che non agonistica, della pallacanestro.
- [2] L' 'idoneità', documentata in base alla certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie, costituisce necessario presupposto per il tesseramento. L' 'idoneità alla pratica sportiva deve permanere per tutto l'anno sportivo ed in assenza od interruzione della stessa, al tesserato non deve essere consentito di svolgere attività di allenamento o di gara. Il venir meno dell' 'idoneità alla pratica sportiva costituisce causa di automatica sospensione dell'efficacia del tesseramento.
- [3] E' facoltà della FIP richiedere alle società affiliate le documentazioni relative alle idoneità alla pratica sportiva dei rispettivi tesserati.
- [4] Sotto la propria responsabilità penale, civile e sportiva, il Presidente o, comunque, il legale rappresentante della Società è tenuto ad attestare, mediante la dichiarazione riportata sui moduli di richiesta di tesseramento, l'esistenza agli atti della Società della documentazione in originale prevista dal Regolamento Sanitario della FIP, relativa a ciascun atleta tesserato ed, altresì, l'impegno incondizionato a trasmettere tempestivamente detta documentazione alla FIP, in originale o fotocopia autenticata, ove richiesta dalla Federazione.
- [5] Con il tesseramento, l'atleta autorizza automaticamente la Società a trasmettere o esibire la documentazione relativa alla propria idoneità alla pratica sportiva qualora la Federazione la richieda.
- [6] Il mancato rispetto delle norme del presente articolo e di quelle del Regolamento Sanitario della FIP, costituisce, ove non integri violazioni regolamentari specifiche, grave violazione del principio di lealtà e correttezza.

Art. 3 Termini e modalità del tesseramento (delibera n. 402 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 572 C.F. 28-29/04/2001 – delibera n. 611 C.F. 09/06/2001 – delibera n. 121 C.F. 23/11/2002 – delibera n. 180 C.F. 22/02/2003)

- [1] I moduli di tesseramento, sottoscritti dai giocatori e dai presidenti delle rispettive società, dovranno essere spediti a cura delle società interessate all'Ufficio tesseramento competente esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. o posta celere (fa fede la data del timbro postale di spedizione) o consegna diretta entro i termini perentori fissati dalla FIP ed espressamente indicati nel giorno e nell'ora dalle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI", comunque entro e non oltre le ore 24 del giorno antecedente lo svolgimento della gara, secondo le modalità fissate dal presente Regolamento. La prova della avvenuta tempestiva ricezione presso gli Uffici federali competenti fa carico alla società interessata.
- [2] Contestualmente alla presentazione della richiesta di tesseramento deve essere obbligatoriamente allegata copia del bollettino di versamento della tassa annua prevista nella normativa del Progetto di incentivazione al reclutamento ed addestramento degli atleti.
- [3] I moduli sono distribuiti dalla FIP, per il tramite dei Comitati Regionali, prima della fine di ogni anno sportivo.

- [4] La data di decorrenza della distribuzione viene resa nota mediante Comunicato Ufficiale e solo da tale data decorre la possibilità di procedere alla compilazione dei moduli.
- [5] Il modulo deve essere presentato completo in ogni sua parte e con la documentazione necessaria. Di quanto in esso contenuto si rende formalmente garante il presidente della società interessata.
- [6] Il modulo di tesseramento non può essere né annullato, né sostituito.
- [7] La società per la quale il giocatore ha firmato il modulo di tesseramento deve provvedere a trasmetterlo all'Organo federale competente per il tesseramento.
- [8] Le società che acquisiscono il diritto di partecipazione a campionati di categoria superiore, oltre la data stabilita per il relativo tesseramento, potranno inviare le richieste di ulteriori tesseramenti entro e non oltre il quinto giorno successivo all'accettazione formale del ripescaggio comunicata, da parte della società interessata, all'Organo competente.
- [9] Le società che rinunciano ad un campionato nazionale prima del suo inizio devono provvedere al rinnovo d'autorità presso il competente Comitato Regionale entro dieci giorni dalla comunicazione della rinuncia. In caso contrario, i giocatori saranno considerati svincolati.
- [10] I giocatori di società rinunciarie che non si avvalgono di quanto disposto dall'art. 14 R.E. , rimangono vincolati con la società di appartenenza.

Art. 4 Categorie e qualifiche dei giocatori

- [1] I giocatori sono tesserati secondo le seguenti categorie :
- a) giocatori di divisione nazionale, quando tesserati per squadre partecipanti a Campionati Nazionali;
 - b) giocatori di divisione regionale, quando tesserati per squadre partecipanti a Campionati Regionali o Provinciali.
- [2] In base all'età i giocatori si suddividono altresì in:
- c) giocatori seniores;
 - d) giocatori di categoria giovanile con le relative conseguenti suddivisioni.
- [3] In base alla nazionalità ed alla provenienza, i giocatori sono:
- e) giocatori italiani a tutti gli effetti;
 - f) giocatori provenienti da Federazione o Paese straniero;
 - g) giocatori provenienti da Paesi della E.E.E.
- [4] In base alla qualifica, i giocatori si suddividono in:
- a) professionisti;
 - b) giovani di serie;
 - c) professionisti provenienti da Federazione o Paese straniero;
 - d) non professionisti;
 - e) giovani dilettanti

Art. 4bis Giocatore non professionista (delibera n. 322 C.F. 16-17/04/2003 – delibera n. 7 C.F. 25/07/2003 – delibera n. 223 C.F. 15/11/2003)

- [1] Sono qualificati “non professionisti” i giocatori e le giocatrici che, a seguito di tesseramento nazionale o regionale, svolgono attività per Società partecipanti ai Campionati nazionali o regionali maschili o femminili, esclusi quindi i Campionati Nazionali maschili definiti professionisti.
- [2] Per tutti i giocatori o giocatrici, così come definiti al comma [1] del presente articolo è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato.
- [3] Esclusivamente per i giocatori o giocatrici tesserati, così come definiti al comma [1] del presente articolo possono essere riconosciuti erogazioni per la fase di preparazione e per l'attività relativa a gare di Campionato, gare amichevoli, gare di Coppa Italia e Tornei nonché rimborsi forfettari di spesa, indennità di trasferta e voci premiali relative alle loro prestazioni sportive nella misura concordata, anche tramite le Leghe, riconosciute, di appartenenza. L'importo potrà essere previsto, in via alternativa e non concorrente, mediante l'erogazione di una somma lorda annuale, da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto, comunque, della legislazione fiscale vigente.
- [4] Comunque, sia nel caso di erogazione di somme così come distinte al comma precedente, sia nel caso di erogazione di somma cumulativa annuale, l'accordo economico dovrà risultare sottoscritto dalle parti.
- [5] Gli eventuali Accordi Economici collettivi, concordati tra la rappresentanza dei giocatori e le Leghe riconosciute di competenza, per essere ritenuti validi, limitatamente ai loro contenuti economici, devono avere il preventivo benessere da parte degli Organi Federali Competenti.

Art. 5 Doppio tesseramento

- [1] Ogni giocatore può essere tesserato per una sola società. Conseguentemente non può sottoscrivere più di un modulo di richiesta di tesseramento.
- [2] Nei casi di infrazione il giocatore è passibile della sanzione disciplinare prevista nell'art. 173 R.E..
- [3] Il giocatore resta, comunque, vincolato a favore della società che ne aveva titolo.

Art. 6 Limiti alla partecipazione ai campionati

[1] Ogni giocatore può partecipare soltanto ai campionati e tornei organizzati per la categoria di appartenenza.

[2] I giocatori di categoria seniores possono prendere parte a gare nei diversi campionati, cui la propria società partecipi, ma tale facoltà termina, per il campionato inferiore, nel momento in cui ciascun giocatore abbia raggiunto il limite massimo di tre partecipazioni effettive a gare di campionati superiori. Ciò vale anche per i Campionati Regionali e Provinciali seniores (Promozione, I Divisione, II Divisione).

[3] Tale limitazione non si applica nei confronti dei giocatori di categoria giovanile i quali possono partecipare, per la sola società di appartenenza, a qualsiasi Campionato Nazionale, Regionale o Provinciale, salvi i limiti di età relativi alla categoria giovanile alla quale appartengono e le eventuali ulteriori limitazioni fissate dalle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" deliberate dal Consiglio Federale.

[4] Agli effetti della facoltà prevista nel presente articolo, la sola iscrizione sul referto di gara non determina la partecipazione effettiva alla gara né tale può essere considerata la partecipazione ad una gara annullata, sospesa o rinviata o comunque non omologata per qualsiasi motivo.

Art. 7 Passaggi di categoria (delibera n. 144 C.F. 13/05/2000 – delibera n. 641 C.F. 23/06/2001 – delibera n. 271 C.F. 19-20/04/2002 – delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] E' consentito alle Società partecipanti ai Campionati di Divisione Nazionale di avvalersi per tali Campionati delle prestazioni di atleti rinnovati d'autorità regionali o tesserati regionali entro i termini di scadenza del campionato nazionale per la medesima società.

[2] Il passaggio dalla categoria Regionale a quella Nazionale è consentito per i giocatori sia di categoria senior che giovanile.

[3] La società che intende effettuare il passaggio di categoria deve presentare all'Ufficio Tesseramento Nazionale il modulo di nuovo tesseramento nazionale, debitamente compilato e firmato, allegando lo statino regionale.

[4] Per i giocatori minorenni è obbligatoria l'autorizzazione firmata da entrambi i genitori come previsto nel modulo di tesseramento.

[5] Alle società è consentito chiedere il passaggio di categoria:

- a) per i giocatori tesserati in sede regionale entro i termini di scadenza del Campionato Nazionale di appartenenza o rinnovati d'autorità, fino al termine del Campionato al quale partecipa la società;
- b) per i giocatori tesserati in sede regionale dopo i termini di scadenza previsti per il Campionato, nelle date dei tesseramenti suppletivi.

[6] Il passaggio di categoria deve essere richiesto all' Ufficio Tesseramento Nazionale con spedizione a mezzo raccomandata, posta celere, corriere o consegna diretta effettuata entro le ore 24.00 del giorno antecedente a quello nel quale si intenda utilizzare il giocatore.

[7] Per le ultime due gare delle fasi di qualificazione e durante i play-off/play out, le società partecipanti ai campionati di divisione nazionale non professionistici debbono inviare la documentazione prevista dal presente articolo entro e non oltre il terzo giorno antecedente la gara, utilizzando come mezzo di spedizione esclusivamente ed obbligatoriamente la posta celere, un corriere espresso o la consegna diretta.

TITOLO II**UFFICI COMPETENTI E MODALITÀ DEI TESSERAMENTI****Art. 8 Uffici competenti al tesseramento**

[1] Sono competenti al tesseramento:

- a) l'Ufficio Tesseramento Nazionale, con sede presso la FIP in Roma, per il tesseramento dei giocatori di divisione nazionale;
- b) gli Uffici Tesseramento Regionali, con sede presso i rispettivi Comitati Regionali, per il tesseramento dei giocatori di divisione regionale

[2] Gli Uffici Tesseramento Regionali hanno competenza a tesserare giocatori esclusivamente per società che abbiano la propria sede e partecipino a campionati entro l'ambito territoriale del rispettivo Comitato Regionale.

Art. 9 Casi di tesseramento (delibera n. 349 C.F. 21/06/2002)

[1] Il tesseramento per una società affiliata alla FIP avviene in uno dei seguenti casi:

- a) nuovo tesseramento;
- b) tesseramento per rinnovo d'autorità;
- c) tesseramento conseguente a nulla-osta di trasferimento della società di appartenenza;
- d) tesseramento conseguente a nulla-osta di prestito della società di appartenenza;
- e) tesseramento conseguente a mancato rinnovo da parte della società di appartenenza;
- f) tesseramento conseguente a rinuncia od esclusione della società dal campionato al quale aveva diritto;

- g) tesseramento conseguente a mancata utilizzazione del giocatore;
- h) tesseramento conseguente a cambiamento di residenza del giocatore.

Art. 10 Nuovo tesseramento (delibera n. 402 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 144 C.F. 13/05/2000 – delibera n. 350 C.F. 08/10/2000 – delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003 – delibera n. 7 C.F. 25/07/2003 – delibera n. 123 C.F. 26/09/2003 – delibera n. 292 C.F. 14/02/2004)

[1] La richiesta di tesseramento si effettua mediante invio, a mezzo raccomandata, posta celere, corriere o consegna diretta, all'Ufficio Tesseramento competente a norma dell'art. 8 R.E., del modulo di tesseramento e della necessaria documentazione.

[2] Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e per i giocatori che, al momento della richiesta, non abbiano compiuto il 18° anno di età, deve essere controfirmato da entrambi i genitori.

[3] Un giocatore non professionista che si tesserava per una società professionistica, a seguito della rescissione di tale contratto, ha la facoltà di tesserarsi nuovamente per una società non professionistica solo dietro “nulla osta” rilasciato dalla precedente società non professionistica, se diversa. Nel caso in cui detto atleta sia libero da vincolo, al tesseramento dovrà essere allegata una sua dichiarazione che nella stagione sportiva in corso non sia tesserato per altra società non professionistica.

[4] Le società partecipanti ai Campionati Nazionali non professionistici possono effettuare, per la prima volta, un tesseramento nazionale esclusivamente di giocatori che abbiano preso parte, per almeno due anni, ai campionati italiani di attività giovanili.

Le società partecipanti ai Campionati Nazionali non professionistici possono effettuare tesseramenti nazionali di giocatori tesserati regionali purché abbiano preso parte, per almeno due anni, ai campionati italiani di attività giovanile.

Le società partecipanti ai Campionati Nazionali non professionistici possono effettuare tesseramenti nazionali di giocatori già tesserati per società partecipanti ai Campionati professionistici purché abbiano preso parte, per almeno due anni, ai campionati italiani di attività giovanile.

[5] Alle società partecipanti ai campionati nazionali non professionistici è consentito proporre istanza per richiesta di tesseramento, anche per giocatori che non rientrino nella fattispecie di cui al 4° comma del presente articolo, ma per i quali ricorrano particolari condizioni riferite alla loro attività.

La Commissione Tesseramento Nazionale esaminerà la validità delle condizioni che hanno determinato la richiesta e provvederà a trasmettere la stessa al Consiglio Federale che delibererà, inappellabilmente, per l'accettazione o per la sua reiezione.

[6] Il presidente della società richiedente, con la sottoscrizione del modulo, autentica anche la firma del giocatore e di chi esercita la potestà genitoriale nel caso di minori.

[7] L'Ufficio Tesseramento competente, accertata l'ammissibilità della richiesta, provvede al tesseramento, dandone comunicazione alla società richiedente.

[8] Gli effetti del tesseramento decorrono dalla data di spedizione, con raccomandata, posta celere, corriere o consegna diretta, del modulo di tesseramento, da effettuare entro i termini di scadenza annualmente indicati nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI", o comunque entro e non oltre le ore 24 del giorno antecedente lo svolgimento della gara.

Art. 11 Tesseramento per rinnovo d'autorità (delibera n. 611 C.F. 09/06/2001 – delibera n. 349 C.F. 21/06/2002 – delibera n. 331 C.F. 30-31/05/2003)

[1] Le società di divisione nazionale dopo aver controllato i nominativi degli atleti nella “Lista dei rinnovabili” (LR), debbono, entro i termini per il rinnovo d'autorità fissati nelle “DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI”, a mezzo fax, comunicare all'Ufficio Tesseramento Nazionale, tramite la “Lista dei rinnovabili”, i nominativi dei giocatori che non intendono più rinnovare.

[2] Le società di divisione regionale, dopo aver controllato i nominativi degli atleti, debbono entro i termini per il rinnovo d'autorità fissati nelle “DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI” comunicare all'Ufficio Tesseramento Regionale, tramite la “Lista dei rinnovabili” (LR), i nominativi dei giocatori che non intendono più rinnovare. Per i giocatori da rinnovare, invece, deve essere inviata la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della prima o unica rata richiesta. Gli atleti saranno automaticamente svincolati se, entro i termini di scadenza per il rinnovo non verrà prodotto il relativo versamento.

[3] L'Ufficio Tesseramento competente dopo aver depennato i nominativi degli atleti svincolati, provvede al rinnovo degli altri ed invia alle società lo statino aggiornato per l'anno in corso.

[4] Ove sussista il diritto al rinnovo di un giocatore il cui nominativo risulti omissso dalla “Lista dei rinnovabili” (LR) le società dovranno richiedere l'inserimento dell'atleta aggiungendolo nella sopracitata lista, all'Ufficio Tesseramento competente che, controllati i documenti, provvederà ad inserire il nominativo del giocatore ed ad inviare un nuovo statino.

Qualora non venisse assunta tale procedura, l'atleta sarà automaticamente svincolato.

[5] La “Lista dei rinnovabili” (LR), una volta inoltrata all'Ufficio Tesseramento competente, non può essere modificata.

[6] Il giocatore svincolato ha diritto di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società nei tempi e con le modalità stabilite dalle D.O.A..

Art. 12 (ex Art. 13) Tesseramento conseguente a trasferimento (delibera n. 235 C.F. 24/07/1999 - delibera n. 402 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 349 C.F. 21/06/2002 – delibera n. 334 C.F. 16-17/04/2004)

[1] Ogni giocatore tesserato che ottiene dalla società di appartenenza il nulla osta incluso nel modulo di tesseramento per trasferimento può, sottoscrivendo il suddetto modulo, trasferirsi ad altra società..

[2] La società richiede il trasferimento trasmettendo all' Ufficio Tesseramento competente, il modulo di tesseramento per trasferimento, debitamente sottoscritto, entro i termini consentiti, o comunque entro e non oltre le ore 24 del giorno antecedente lo svolgimento della gara

[3] Il mancato rispetto di tali formalità impedisce il trasferimento.

[4] I giocatori tesserati senior per la prima volta per una società non possono essere trasferiti ad altra società nello stesso anno sportivo, fatta eccezione per quanto previsto dal 4° comma dell'art. 13 e dal 1° comma dell'art. 42 R.E..

Un giocatore di categoria giovanile, tesserato per la prima volta con una società, può essere trasferito o prestato ad un'altra società.

[5] Il giocatore che abbia preso parte a gare di campionato o ad incontri di qualificazione (art. 112 R.E.) può trasferirsi ad altra società esclusivamente a norma degli artt. 40 R.E. e seguenti per i tesseramenti suppletivi.

[6] La sola iscrizione sul referto di gara, senza che il giocatore abbia preso effettivamente parte al gioco, non costituisce partecipazione alla gara.

[7] Dopo che sia stato presentato o spedito all'Ufficio Tesseramento competente il modulo di tesseramento, non può essere richiesto ed ottenuto, nel corso dello stesso anno sportivo, il trasferimento ad altra società.

Art. 13 (ex Art. 14) Tesseramento conseguente a prestito (delibera n. 236 C.F. 24/07/1999 - delibera n. 402 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 349 C.F. 21/06/2002)

[1] Ogni giocatore tesserato può essere prestato ad altra società mediante rilascio, da parte della società di appartenenza, del relativo modulo di tesseramento per prestito.

[2] La società richiede il prestito, trasmettendo all' Ufficio Tesseramento competente, il modello di tesseramento per prestito, debitamente sottoscritto, entro i termini consentiti, o comunque entro e non oltre le ore 24 del giorno antecedente lo svolgimento della gara.

[3] Il mancato rispetto delle formalità impedisce il prestito.

[4] Il prestito può essere concesso solo se il giocatore abbia disputato almeno un campionato con la società di appartenenza salvo il caso che il prestito venga concesso, nei termini ordinari, in favore della società di provenienza.

Il prestito può essere concesso, in caso di risoluzione della proprietà, anche dalla società che non lo ha utilizzato nell'anno sportivo precedente.

[5] Non può tesserarsi nello stesso anno sportivo per altra società il giocatore che abbia preso effettivamente parte con la società di appartenenza a gare di campionato o a partite di qualificazione (art. 112 R.E.), al di fuori di quanto previsto dagli artt. 40 e 42,2° comma R.E..

[6] La sola iscrizione a referto non costituisce effettiva partecipazione alla gara.

[7] Al termine di ogni anno sportivo il giocatore torna ad essere automaticamente vincolato per la società di origine sempre che questa provveda tempestivamente al rinnovo di autorità.

[8] Dopo che sia stato presentato o spedito all' Ufficio Tesseramento competente il modulo di tesseramento per prestito, il giocatore non può trasferirsi, a qualsiasi titolo, ad altra società, compresa la società di origine, a meno che la società per la quale il giocatore è stato tesserato in prestito non rinunci al campionato al quale aveva diritto.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 42,2° comma.

[9] Non sono ammessi prestiti fra le categorie di giocatori professionisti e non professionisti, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 3, commi 7 e 8 R.E. - Settore Professionistico.

Art. 14 (ex Art. 12) Tesseramento conseguente a mancata iscrizione, rinuncia od esclusione della società dal campionato (del. 150/98 – delibera n. 349 C.F. 21/06/2002 – delibera n. 11 C.F. 28/09/2002 – delibera n. 291 C.F. 14/02/2004)

[1] Nel caso in cui la società non si iscriva al campionato seniores cui aveva diritto, oppure a quelli giovanili per i quali ha tesserato giocatori nell'età prevista da tale categoria, rinunci a partecipare o venga esclusa per cause non imputabili ai giocatori, i giocatori per la stessa tesserati possono chiedere il tesseramento ad altra società nel rispetto dei termini previsti dalle D.O.A. per la partecipazione ai vari campionati. Il provvedimento di mancata iscrizione, di rinuncia o di esclusione, emanato dall'Organismo competente è pubblicato a comunicazione ufficiale.

[2] Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a campionato già iniziato, i giocatori che ne abbiano facoltà, possono tesserarsi per altra società subito dopo la pubblicazione del provvedimento nel rispetto dei termini previsti dalle D.O.A. per la partecipazione ai vari campionati.

[3] I giocatori già prestati ad altra società, a norma dell'art. 13 R.E. - e che si trovino in una delle condizioni dianzi indicate - possono esercitare tale facoltà solo dopo il termine dell'anno sportivo.

[4] Il tesseramento per altra società avviene nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) invio della richiesta alla Commissione Tesseramento Nazionale, con ogni possibile ed opportuna documentazione;
- b) copia, per raccomandata, alla società di appartenenza;
- c) modulo di tesseramento sottoscritto a favore della nuova società prescelta dal giocatore;
- d) termini di tesseramento non scaduti.

[5] La società di appartenenza dovrà inviare le proprie controdeduzioni entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata, alla Commissione Tesseramento Nazionale destinataria dell'istanza, allegando quanto occorrente.

[6] Le controdeduzioni non presentate da parte della società costituiscono tacita adesione alla richiesta del giocatore e di conseguenza la Commissione Tesseramento Nazionale accoglie la richiesta di nuovo tesseramento dandone comunicazione a mezzo comunicato ufficiale.

Le controdeduzioni non presentate nei modi e nei termini sopra prescritti saranno ritenute improponibili in sede di eventuale ricorso.

[7] Nel caso di opposizione della società alla richiesta del giocatore, la Commissione Tesseramento Nazionale, valutate tutte le motivazioni, accoglie o respinge la richiesta di nuovo tesseramento dandone comunicazione a mezzo comunicato ufficiale. Le parti possono proporre ricorso secondo le norme previste dal presente Regolamento.

[8] La pendenza del ricorso non sospende l'efficacia della decisione adottata dalla Commissione Tesseramento Nazionale.

Art. 15 Istanza per il trasferimento di autorità – ABROGATO (delibera n. 349 C.F. 21/06/2002)

Art. 15 (ex Art. 18) Trasferimento conseguente a mancata utilizzazione (delibera n. 349 C.F. 21/06/2002 – delibera n. 123 C.F. 26/09/2003)

[1] La mancata utilizzazione di un giocatore “non professionista” (senior o giovanile) per un intero anno sportivo, purchè non sia imputabile a sua colpa, determina lo scioglimento del tesseramento dalla società di appartenenza, salvo che questa sia dipesa dal servizio militare ovvero dal servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione, da parte del giocatore, della prescritta certificazione di idoneità alla pratica sportiva sia essa agonistica che non agonistica.

[2] La mancata utilizzazione consiste nella non convocazione o definitiva esclusione dagli allenamenti per fatti esclusivamente dipendenti dalla società con conseguente impossibilità di partecipazione effettiva a gare di qualsiasi campionato cui la società stessa abbia partecipato.

[3] Per ottenere il tesseramento ad altra società, il giocatore deve presentare, nel periodo 1° luglio – 30 settembre di ciascun anno sportivo, all'Ufficio Tesseramento Nazionale, motivata istanza la cui copia integrale deve essere inviata, a mezzo raccomandata, alla società da cui si richiede lo scioglimento del tesseramento.

All'istanza deve essere allegato, oltre alla copia della ricevuta della raccomandata di cui sopra, il modulo di tesseramento sottoscritto a favore della società prescelta e l'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa annualmente stabilita.

[4] La società di appartenenza dovrà inviare le proprie controdeduzioni entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata inviata all'Ufficio Tesseramento Nazionale e per conoscenza al giocatore, allegando quanto occorrente.

[5] Le controdeduzioni non presentate da parte della società costituiscono tacita adesione alla richiesta del giocatore e di conseguenza l'Organismo competente provvede al tesseramento come richiesto.

Le controdeduzioni non presentate nei modi e nei termini sopra prescritti saranno ritenute improponibili in sede di eventuale ricorso.

[6] Nel caso di opposizione della società alla richiesta del giocatore, la Commissione Tesseramento, valutate tutte le motivazioni, accoglie o respinge la richiesta di tesseramento dandone comunicazione a mezzo comunicato ufficiale. Le parti possono proporre ricorso secondo le norme previste dal presente Regolamento.

[7] La pendenza del ricorso non sospende l'efficacia della decisione adottata dalla Commissione Tesseramento.

[8] Nel caso in cui la mancata utilizzazione del giocatore sia dipesa dalla omessa presentazione della certificazione di idoneità all'attività sportiva, la società dovrà produrre almeno due solleciti all'osservanza di quanto dovuto inviati al giocatore a mezzo raccomandata entro cinque giorni dalla data fissata per la presentazione della certificazione.

Tali contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dell'obbligo da parte del giocatore.

[9] Nel caso in cui la mancata utilizzazione sia dipesa dalla ingiustificata assenza del giocatore ad almeno due gare per le quali era stato regolarmente convocato, la società dovrà dimostrare di aver fatto rilevare l'inosservanza mediante lettera raccomandata inviata entro cinque giorni dalla data di effettuazione delle gare.

Tali contestazioni costituiscono prova dell'inadempimento da parte del giocatore.

Art. 16 Tesseramento conseguente al trasferimento di autorità – ABROGATO (delibera n. 349 C.F. 21/06/2002)

Art. 16 Tesseramento conseguente a cambiamento di residenza del giocatore (delibera n. 349 C.F.

21/06/2002 – delibera n. 123 C.F. 26/09/2003)

[1] Il giocatore “non professionista” o di categoria giovanile che trasferisce la propria residenza per motivi di studio, familiari o di lavoro, quale risultava all’atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e/o di altra Provincia non limitrofa a quella precedente, può ottenere un nuovo tesseramento quando sia trascorso almeno un anno dall’ effettivo cambio di residenza oppure novanta giorni, se si tratta di giocatore minore di età ed il trasferimento riguardi l’intero nucleo familiare.

[2] Il giocatore può richiedere il nuovo tesseramento inoltrando domanda all’Ufficio Tesseramento Nazionale in qualunque periodo dell’anno. Alla domanda va allegato il modulo di tesseramento sottoscritto a favore della società prescelta, la documentazione comprovante il diritto al trasferimento e la ricevuta della raccomandata contestualmente inviata alla società di appartenenza e contenente copia della domanda e della documentazione e dell’attestazione dell’avvenuto versamento della tassa annualmente stabilita.

[3] La Commissione Tesseramento provvede al nuovo tesseramento dando decorrenza come previsto al punto [1]. Le parti possono proporre ricorso secondo le norme previste dal presente Regolamento.

Art. 17 Trasferimento d'autorità dei giocatori di divisione nazionale non professionisti ABROGATO (delibera n. 349 C.F. 21/06/2002)**Art. 18 Trasferimento conseguente a mancata utilizzazione (nuovo Art. 15)** (delibera n. 349 C.F. 21/06/2002)**Art. 19 Accordi tra società per l'utilizzo dei giocatori** (delibera n. 2 C.P. 09/07/2003)

[1] Oltre agli accordi relativi al trasferimento, è consentito alle società affiliate stipulare tra loro accordi per l'utilizzo presente e futuro di giocatori, esclusivamente nelle forme previste dal presente articolo. Gli accordi consentiti riguardano:

- a) la comproprietà;
- b) il diritto di riscatto;
- c) il diritto di opzione.

[2] Gli accordi devono essere formalizzati, a pena di nullità su appositi moduli predisposti dalla FIP.

[3] Copia dell'accordo deve essere trasmessa alla Lega di appartenenza entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione del modulo di tesseramento all'Organo federale competente.

[4] Ove le due società partecipino esclusivamente a campionati regionali o Provinciali, copia dell'accordo dovrà essere inviata al Comitato Regionale territorialmente competente.

[5] Le obbligazioni assunte dalle società per essere efficaci devono essere sottoscritte per accettazione dal giocatore interessato, al quale deve essere consegnata copia dell'accordo da lui accettato, oltre che nel caso di minore, dal genitore esercente la potestà genitoriale.

[6] Gli accordi sottoscritti validamente, a norma del presente articolo, hanno efficacia nei confronti della FIP la quale sarà tenuta a tesserare il giocatore per la società che risulterà averne diritto.

[7] Tutte le controversie connesse alla interpretazione ed esecuzione degli accordi previsti nel presente articolo saranno decise da un collegio arbitrale costituito ai sensi dell'art. 40 comma 2° dello Statuto.

[8] La FIP predisporrà modelli di tesseramento facilmente distinguibili per i giocatori oggetto della disciplina prevista nel presente articolo.

Art. 20 Comproprietà

[1] E' consentito a due società affiliate concordare tra loro patti che riservino in parti uguali le decisioni sul diritto di utilizzo delle prestazioni di un giocatore.

[2] La durata dell'accordo non deve essere superiore ad anni due con la possibilità di rinnovo per un solo anno, e di due anni nel caso di un giocatore che, al momento del rinnovo, non abbia compiuto il 18° anno di età, sempre previo espresso consenso di tutte le parti interessate.

[3] La firma del giocatore interessato deve essere apposta al momento della costituzione del rapporto ed è condizione di efficacia dell'accordo.

[4] La risoluzione della comproprietà dovrà avvenire entro il 25 giugno di ogni anno sportivo.

[5] Entro tale data le società sportive contitolari del diritto di utilizzazione sportiva del giocatore dovranno comunicare all'Ufficio Tesseramento Nazionale l'eventuale accordo intervenuto, indicando la società cui spetta la titolarità esclusiva del giocatore.

[6] Nel caso in cui le società decidessero di prorogare la comproprietà ai sensi del 2° comma del presente articolo, entro il 25 Giugno di ciascun anno sportivo dovranno indicare quale società avrà l'utilizzazione sportiva del giocatore nel successivo anno sportivo.

[7] In caso di mancato accordo la comproprietà dovrà essere definita mediante una proposta, fatta a titolo di indennizzo di preparazione tecnica, che dovrà pervenire in busta chiusa, presso la Lega competente, entro e non oltre il 25 giugno di ciascun anno sportivo.

[8] Il Presidente della Lega, o suo delegato, redigerà il verbale di aggiudicazione ed, entro il 30 giugno di ciascun anno sportivo, comunicherà all'Ufficio Tesseramento il nominativo della società avente l'esclusiva sul diritto al tesseramento del giocatore.

[9] Nel caso in cui le società contitolari non appartengono ad alcuna Lega, la proposta dovrà pervenire, entro il 25 giugno di ciascun anno sportivo, all'Ufficio Tesseramento Nazionale che, a mezzo di Comunicato Ufficiale, indicherà il nominativo della società avente diritto al tesseramento in esclusiva del giocatore.

[10] Nel caso in cui entro il 25 Giugno di ciascun anno nessuna delle società contitolari trasmette la proposta di cui sopra l'atleta potrà presentare richiesta di svincolo alla Commissione Tesseramento.

[11] In costanza di comproprietà il giocatore può essere prestato ad una terza società, con l'assenso delle società comproprietarie.

Art. 21 Diritto di riscatto

[1] La società titolare del giocatore può concedere all'altra società un modulo di prestito con diritto di riscatto.

Quest'ultima diverrà titolare del giocatore alle condizioni che dovranno essere indicate nell'accordo tipo predisposto dalla F.I.P..

[2] La firma del giocatore è condizione di efficacia e deve essere apposta al momento dell'esercizio del diritto di riscatto.

Art 22 Diritto di opzione

[1] La società titolare del giocatore può impegnarsi a trasferire il giocatore ad altra società rilasciando a quest'ultima un diritto di opzione da esercitarsi alle condizioni stabilite nell'accordo tipo predisposto dalla FIP.

[2] La firma del giocatore è condizione di efficacia dell'accordo e deve essere apposta al momento dell'esercizio dell'opzione.

TITOLO III

GIOCATORI DI CATEGORIA GIOVANILE

Art. 23 Disposizioni speciali

[1] I giocatori che intendono partecipare ai campionati giovanili sono tenuti ad osservare, oltre alle norme previste in via generale per i tesseramenti in relazione alla categoria di appartenenza in quanto compatibili, le disposizioni speciali previste nel presente Titolo, oltre alle indicazioni contenute nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI".

Art. 24 Modalità della richiesta di tesseramento (delibera n. 2 C.P. 09/07/2003)

[1] All'atto della prima richiesta di tesseramento la società deve allegare il certificato di nascita o la dichiarazione sostitutiva di certificazione del giocatore che intende tesserarsi per la prima volta per la FIP e dichiarazione sottoscritta dal giocatore attestante di non essere soggetto a precedenti vincoli per altra società.

[2] La dichiarazione deve essere controfirmata da chi esercita la potestà genitoriale e dal presidente della società richiedente il tesseramento, che ne risponde in via solidale.

[3] Ad ogni richiesta, comprese quelle successive alla prima, il modulo di tesseramento deve essere anch'esso controfirmato da chi esercita la potestà genitoriale, ai fini della esclusione di responsabilità sancita dall'art. 123 R.O..

Dell'autenticità di detta firma ne rispondono disciplinarmente, in via principale il giocatore ed in via solidale il presidente della società.

[4] La richiesta è comunque efficace ai fini delle norme sul tesseramento.

Art. 25 Suddivisione dei giocatori di categoria giovanile

[1] Il Consiglio Federale stabilisce nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" la suddivisione dei giocatori di categoria giovanile in base all'età ed alle formule dei campionati.

Art. 26 Tesseramento speciale (delibera n. 143 C.F. 13/05/2000 – delibera n. 57 C.P. 23/06/2004)

[1] I giocatori appartenenti alle varie età nelle quali è suddivisa la categoria giovanile, per i quali non sia possibile richiedere il tesseramento per decorso dei termini, possono ottenere, purché non siano stati mai in precedenza tesserati,

un tesseramento speciale che perde ogni efficacia alla fine del medesimo anno sportivo, senza diritto al rinnovo od al trasferimento di società.

[2] Limitazioni al diritto di partecipazione ai vari campionati giovanili, per i giocatori che fruiscono di questa forma di tesseramento, sono stabilite nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI".

[3] Al tesseramento speciale si applicano tutte le altre norme previste per il tesseramento dei giocatori di categoria giovanile.

[4] Le società che richiedono il tesseramento a norma del presente articolo hanno altresì l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dall'art. 124 del R.O..

Art. 27 Tesseramento conseguente al primo anno tesserabile (delibera n. 12 C.F. 26/07/2004)

[1] Le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE" stabiliscono per ogni anno sportivo l'anno di nascita, a partire dal quale è consentito tesserarsi per una società affiliata alla FIP.

[2] Al termine del primo anno sportivo nel quale è consentito il tesseramento, i giocatori possono essere trasferiti ad altra società solo dietro il rilascio del modello di prestito o del modello di trasferimento da parte della Società di appartenenza.

[3] Tale tesseramento avviene d'ufficio e quindi senza nulla-osta qualora la società richiedente versi alla FIP, all'atto del tesseramento, un contributo di trasferimento variabile a seconda del campionato cui la società partecipi o della categoria di appartenenza ed il cui ammontare viene annualmente fissato nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" e che andrà a beneficio della società di provenienza.

La richiesta di cui trattasi potrà essere effettuata entro il termine perentorio del 31 Ottobre se il giocatore non ha partecipato a gare del campionato giovanile di appartenenza.

[4] La società che tesserò il giocatore avvalendosi della norma di cui al precedente comma non può trasferirlo per tre anni ad altra società, salvo i seguenti casi:

a) dietro rilascio del modello di prestito o del modello di trasferimento unicamente a favore della società di origine o di una società appartenente a campionato della stessa categoria o di categoria inferiore.

b) a favore di una società appartenente a campionato di categoria superiore purché quest'ultima versi, a conguaglio, un contributo federale pari alla differenza tra il contributo a suo tempo versato dalla società che aveva in precedenza prelevato il giocatore e quella che avrebbe dovuto versare la nuova società se avesse tesserato direttamente il giocatore prelevandolo dalla società di primo tesseramento. Il conguaglio viene definito in base al contributo federale vigente all'atto del secondo trasferimento.

[5] Ove il giocatore non si sia tesserato nel primo anno consentito, ma in uno dei successivi, le modalità di tesseramento e le relative conseguenze seguono le norme ordinarie.

Art. 28 Violazione delle norme

[1] La violazione delle norme sull'età delle categorie giovanili, la partecipazione a gare con atleti che abbiano superato i limiti di età stabiliti per ciascun campionato giovanile, il mancato rispetto dei limiti fissati nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI", la falsità nelle dichiarazioni o attestazioni richieste dai regolamenti costituiscono infrazioni disciplinari sanzionabili a norma della parte III del presente Regolamento.

Art. 29 Trasferimento d'autorità – ABROGATO (delibera n. 349 C.F. 21/06/2002)

TITOLO IV

GIOCATORI PROVENIENTI O PROVENUTI DA FEDERAZIONE O PAESE STRANIERO NON APPARTENENTE ALLA U.E., GIOCATORI PROVENIENTI O PROVENUTI DA PAESE APPARTENENTE ALLA U.E.

Art. 30 Giocatori provenienti o provenienti da Federazione o paese straniero non appartenente alla U.E. (EXTRACOMUNITARI) (delibera n. 121 C.F. 23/11/2002)

[1] I giocatori provenienti o provenienti da Federazione o Paese straniero non appartenente alla U.E. possono essere tesserati esclusivamente per le seguenti categorie di società:

a) società di serie professionistiche maschili

b) società di serie A/1 femminile

Art. 31 Giocatori provenienti o provenienti da paese appartenente alla U.E. (COMUNITARI)

(delibera n. 121 C.F. 23/11/2002)

[1] Le società maschili, appartenenti al Settore Professionistico della Federazione, possono tesserare in qualità di professionisti e senza limite di numero, giocatori aventi la cittadinanza e la stabile residenza in uno dei Paesi della U.E..

CAPO I**NORME DI TESSERAMENTO PER LE SOCIETA' DI SERIE A/1 FEMMINILE DI GIOCATRICI DI CITTADINANZA STRANIERA O ITALIANA, PROVENIENTI O PROVENUTE DA FEDERAZIONE O PAESE STRANIERO.****Art. 32 Modalità di tesseramento**

(delibera n. 89 C.F. 18/05/1999 – delibera n. 180 C.F. 17/06/2000 – delibera n. 391 C.F. 11/11/2000 – delibera n. 611 C.F. 09/06/2001 – delibera n. 37 Presidente 05/12/2001 – delibera n. 10 C.F. 28/09/2002 - delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003 – delibera n. 412 C.F. 06/06/2004 – delibera n. 13 Presidenza 14/10/2004)

[1] Le società partecipanti al Campionato di serie A/1 Femminile devono inoltrare alla F.I.P. le richieste per il rilascio del visto di ingresso in Italia per “lavoro subordinato/sport” di giocatrici, provenienti o provenute da Federazioni o Paesi stranieri non appartenenti alla U.E., nel limite massimo annualmente fissato con apposita delibera.

Le società partecipanti al Campionato di Serie A/1 Femminile possono tesserare fino ad un massimo di 3 giocatrici provenienti da Federazione Straniera di cui:

- almeno 1 giocatrice Europea tesserabile FIBA
- massimo 2 giocatrici appartenenti a Paesi Extracomunitari.

Il tutto è subordinato al numero dei visti d'ingresso annualmente assegnato.

Dette giocatrici possono essere iscritte a referto e schierate in campo, anche contemporaneamente, per ciascuna gara.

La F.I.P., nell'ambito delle quote assegnate, provvederà ad inoltrare all'Ufficio Preparazione Olimpica ed Alto Livello del C.O.N.I. solo le dichiarazioni conformi all'ordinamento vigente.

Le giocatrici extracomunitarie che hanno la residenza in uno dei Paesi appartenenti alla U.E., possono richiedere il rilascio del visto d'ingresso in Italia, alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana del Paese dell'U.E. di residenza.

Il tesseramento di atlete straniere comunitarie è equiparato, per il Campionato di Serie A1 Femminile, a quello delle atleteextracomunitarie.

Limitatamente all'attività internazionale (Coppe Europee FIBA) le società di serie A/1 potranno utilizzare giocatrici provenienti da Paesi stranieri o appartenenti alla E.E.E. in numero e qualifica previsti dalle norme in materia fissate dalla FIBA.

Non possono essere tesserate giocatrici che risultino iscritte, per la stagione sportiva in corso, nella lista di Coppa di un'altra società italiana od estera che partecipi ai campionati FIBA.

Questa restrizione si applica fino a quando la società che intende cedere la giocatrice non venga eliminata dalla competizione europea nella stagione in corso cui partecipa.

[2] Le richieste di tesseramento complete di tutti i documenti indicati nel presente comma, devono essere depositate presso la F.I.P. in originale o per fax presso gli uffici della Lega Basket Femminile entro e non oltre le ore 11.00 del secondo giorno antecedente la data della gara in cui la società interessata intende utilizzare la giocatrice e comunque entro e non oltre le ore 11.00 del secondo giorno antecedente la seconda giornata di campionato.

Le società che non abbiano provveduto al tesseramento delle giocatrici straniere entro il predetto termine, potranno effettuare il tesseramento in data successiva e non oltre le date previste dall'art. 34 R.E.. In tal caso dette atlete non potranno essere sostituite né conseguentemente potranno essere oggetto di reintegro.

La facoltà di procedere alla sostituzione ai sensi dell'art. 34 R.E. può essere esercitata solo nei confronti delle giocatrici tesserate precedentemente alla seconda giornata di Campionato.

I documenti da inviare alla Lega sono i seguenti:

- a) modulo per il tesseramento debitamente compilato e sottoscritto;
- b) certificato attestante la copertura assicurativa dell'atleta per i rischi di morte ed invalidità permanente;
- c) fotocopia leggibile del passaporto;
- d) copia del permesso di soggiorno per lavoro subordinato sport o provvisoriamente copia della prenotazione rilasciata dalla Questura competente.

Le società hanno l'obbligo, sotto la loro responsabilità, di rispettare gli adempimenti previsti dalle leggi dello Stato Italiano e dalle disposizioni ministeriali per l'ingresso ed il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri.

[3] La Lega, accertata ed attestata la tempestività di inoltro della documentazione e la completezza della stessa, deve trasmetterla interamente all'Ufficio Tesseramento della FIP, anche via fax, entro le ore 12.00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.

[4] L'Ufficio Tesseramento della FIP esaminerà gli atti, accertata la regolarità degli stessi e acquisito il nulla-osta al trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza, qualora la pratica sia completata entro e non oltre le ore 12.00

del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara, emetterà entro lo stesso giorno le proprie determinazioni relative alla domanda di tesseramento dandone comunicazione via fax alla Società interessata e alla Lega.

[5] Depositati in Lega i moduli di tesseramento, le società possono sostituire le giocatrici esclusivamente con le procedure di cui al successivo art. 34 R.E..

I moduli depositati in Lega non possono essere ritirati, annullati o sostituiti.

[6] Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al campionato è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara, purché alle ore previste dal comma 2 e dal comma 3 del presente articolo la documentazione venga inoltrata completa, comprensiva del nulla-osta della Federazione di provenienza della giocatrice da tesserare.

La FIP comunicherà le proprie determinazioni ai sensi del comma 2 entro lo stesso giorno di presentazione della domanda. Le società che intendono avvalersi delle disposizioni più favorevoli di cui ai comma precedenti dovranno preventivamente avvertire l'Ufficio Tesseramento della FIP entro le ore 11.00 del secondo giorno antecedente la scadenza del termine per il tesseramento.

[7] Il termine ultimo per il tesseramento delle atlete di cui al comma 1 del presente articolo è stabilito dalle Disposizioni Organizzative Annuali.

Art. 33 Decadenza o inefficacia del tesseramento (delibera n. 229 del 12-13/12/2003 – delibera n. 314 C.F. 14/02/2004 – delibera n. 13 C.F. 26/07/2004)

[1] Non è consentita la partecipazione sub-judice a gare di campionato.

[2] La pratica di tesseramento resta sospesa, e la giocatrice può prendere parte a non più di due gare consecutive di campionato, finché non siano pervenuti presso l'Ufficio Tesseramento Nazionale il nulla-osta di trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza e l'autorizzazione al tesseramento, rilasciata dalla FIBA su richiesta della FIP.

Le gare alle quali hanno partecipato le giocatrici di cui al presente comma, non possono essere omologate fino a quando l'Ufficio Tesseramento Nazionale non avrà comunicato l'avvenuto tesseramento. Anche in pendenza di omologazione, il Giudice Sportivo deve emanare i provvedimenti disciplinari per i fatti che risultano dal referto arbitrale o che siano stati accertati a seguito di indagine.

[3] L'annullamento o l'accertata insussistenza di uno dei requisiti essenziali, richiesti dall'art. 32 R.E., determina la posizione irregolare della giocatrice (sottoscrizioni e dati anagrafici, documentazione relativa al soggiorno o residenza, copertura assicurativa, attestazione della Lega).

[4] La revoca dell'autorizzazione della FIBA comporta la immediata decadenza del tesseramento.

Art. 34 Sostituzione delle giocatrici (delibera n.90 C.F. 18/05/1999 – delibera n. 611 C.F. 09/06/2001 – delibera n. 10 C.F. 28/09/2002 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003 – delibera n. 13 Presidenza 14/10/2004)

[1] Fermo restando i limiti stabiliti dall'art. 32 comma 1, le Società possono effettuare tre tagli o tre reintegri: i primi due entro il 20 dicembre di ciascun anno sportivo, il terzo entro le ore 11.00 del secondo giorno antecedente la data della quartultima giornata del girone di ritorno.

[2] Per il riutilizzo di una giocatrice già sostituita è sufficiente che la Società faccia pervenire comunicazione, con indicazione della giocatrice sostituita, alla FIP ed alla Lega entro le ore 11.00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara.

[3] L'istanza per la sostituzione deve essere rivolta alla Presidenza Federale e la documentazione per il tesseramento deve essere presentata alla Lega per l'immediato inoltro all'Ufficio Tesseramento Nazionale, con le stesse modalità e termini previsti nell'art. 32 R.E..

[4] In pendenza di provvedimenti di squalifica o di sospensione non è ammessa l'utilizzazione in gare ufficiali di campionato della giocatrice straniera tesserata in sostituzione della giocatrice sanzionata.

[5] Questa disposizione si applica esclusivamente nei limiti dello stesso anno sportivo nel corso del quale è stata commessa l'infrazione che ha determinato la sanzione.

[6] Resta fermo l'obbligo della giocatrice punita di scontare come da regolamento la sanzione inflittale.

[7] Nel caso di decesso, la Società ha la facoltà di procedere al tesseramento sostitutivo di altra giocatrice straniera, previa autorizzazione della Presidenza Federale da richiedere entro 15 giorni dal verificarsi del luttuoso evento, unendo alla richiesta la relativa documentazione.

Art. 35 Posizione delle giocatrici provenienti da Federazioni straniere prima del tesseramento (delibera n. 13 C.F. 26/07/2004)

[1] Le giocatrici provenienti da Federazioni straniere iscritte a referto ufficiale di gara in incontri valevoli per la Coppa Italia o per altre manifestazioni ufficiali, disputati prima dell'inizio del Campionato, anche se non tesserate a norma del precedente art. 32 R.E., sono considerate tesserate ai fini dell'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari.

[2] Le squalifiche eventualmente inflitte vengono scontate nelle successive gare di Coppa Italia, di Campionato o di altre manifestazioni ufficiali e, in caso di mancato successivo tesseramento, la Società che ha utilizzato la giocatrice non tesserata non potrà utilizzare altra giocatrice proveniente da Federazione straniera per il numero di gare per le quali la giocatrice non tesserata è stata squalificata. Resta comunque fermo l'obbligo della giocatrice punita di scontare la sanzione inflittale se successivamente tesserata anche per altra Società.

Art. 36 Trasferimento delle giocatrici (del. C.P. n. 13/98 – delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002)

[1] Per le giocatrici provenienti da Federazione straniera qualunque sia la nazionalità, tesserate per una società di Serie A/1 Femminile, non è consentito il prestito nel corso del campionato. Non è, altresì, consentito avvalersi delle norme che disciplinano i tesseramenti suppletivi di cui agli artt. 40 R.E. e seguenti.

[2] Le giocatrici straniere che alla data del 30 giugno di ciascun anno sportivo non siano state ritesserate dalla società di provenienza potranno essere tesserate per altra società, previo rilascio del nulla osta da parte della società di provenienza.

[3] Le stesse giocatrici, in mancanza del nullaosta, non potranno essere trasferite ad altra società italiana per un periodo di tre anni. Trascorso il suddetto periodo, le giocatrici saranno tesserabili senza alcun nulla osta. Qualora l'atleta straniera ottenga dalla società italiana di provenienza di svolgere attività all'estero, la giocatrice stessa che intenda tesserarsi, prima che siano trascorsi i tre anni previsti, per una società italiana, dovrà ottenere il nullaosta della società italiana di provenienza.

[4] La Legabasket femminile provvede a compilare entro il 30 giugno di ciascun anno sportivo, dandone comunicazione scritta alle società di A1, l'elenco delle giocatrici vincolate dal diritto di trattativa per il trasferimento soggetto a nulla osta, con specifico regolamento della stessa Legabasket Femminile.

[5] Non vengono incluse nel suddetto elenco, e quindi non necessitano di nulla osta, le giocatrici tesserate nel campionato precedente per società che abbiano perso il diritto a partecipare al Campionato di serie A1.

[6] Non vengono incluse nel suddetto elenco, e quindi non necessitano di nulla osta, le giocatrici tesserate nel campionato precedente e che siano state sostituite nel corso della stagione a norma dell'art. 34 R.E.

CAPO II**NORME DI TESSERAMENTO DA PARTE DI SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E GIOVANILI DI CITTADINI STRANIERI.****NORME PER IL TESSERAMENTO DEI GIOCATORI IN POSSESSO DI DOPPIA CITTADINANZA PROVENIENTI DALL'ESTERO**

Art. 37 Atleti di cittadinanza straniera (delibera n. 146 C.F. 26/06/1999 - delibera n. 360 C.F. 16/10/1999 – delibera n. 306 C.F. 07/09/2000 – delibera n. 6 C.F. 28/07/2001 – delibera n. 109 C.F. 27/10/2001 – delibera n. 170 C.F. 28/11/2001 – delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002 – delibera n. 10 C.F. 28/09/2002 – delibera n. 180 C.F. 22/02/2003 – delibera n. 331 C.F. 30-31/05/2003 – delibera n. 57 C.P. 23/06/2004)

[1] Le società affiliate possono richiedere il primo tesseramento di giocatori di cittadinanza straniera, con esclusione degli atleti professionisti, trasmettendo alla F.I.P. Ufficio Tesseramento Nazionale i seguenti documenti:

- a) modulo di tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto
- b) fotocopia del documento di riconoscimento
- c) permesso di soggiorno per atleti extracomunitari
- d) certificato di residenza per atleti comunitari (non è ritenuta valida l'autocertificazione)
- e) certificato di studio o lavoro

Le richieste di rinnovo d'autorità, di trasferimento, di prestito, ecc., sono di competenza degli Uffici Tesseramento Regionali.

[2] Ai giocatori è consentito di partecipare ai soli campionati regionali. Per i campionati giovanili i giocatori possono essere utilizzati solo nelle fasi provinciali e regionali.

Le Società possono iscrivere a referto tali giocatori nel limite massimo annualmente stabilito con apposita delibera.

Qualora uno dei documenti citati venisse ritirato, non fosse più valido o scaduto, il relativo tesseramento decade immediatamente con la comunicazione della Società o su eventuale accertamento d'ufficio.

[3] Rispettata la limitazione al diritto di partecipazione ai campionati, le modalità di tesseramento e di trasferimento seguono quelle ordinarie dei giocatori di categoria regionale e quando applicabili, dei giocatori di categoria giovanile.

[4] La categoria dei giocatori disciplinata dal presente articolo non può partecipare alle gare in posizione sub-judice.

[5] Il giocatore che, risulti tesserato da almeno 4 anni sportivi e abbia partecipato ai relativi campionati giovanili, può chiedere il tesseramento per una società partecipante ai campionati nazionali del settore dilettantistico.

Le atlete tesserate con società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie A/1 Femminile, sono equiparate alle giocatrici di cittadinanza italiana.

[6] Un giocatore tesserato come extracomunitario o comunitario, che acquista la cittadinanza italiana, nel corso della stessa stagione sportiva può essere tesserato come "italiano", sempre per la medesima società, nel rispetto dei termini previsti per il tesseramento degli atleti.

Art. 38 Atleti con doppia cittadinanza (delibera n. 147 C.F. 26/06/1999 – delibera n. 96 C.F. 30/03/2000 – delibera n. 306 C.F. 07/09/2000 – delibera n. 391 C.F. 11/11/2000 – delibera n. 572 C.F. 28-29/04/2001 – delibera n. 611 C.F. 09/06/2001 – delibera n. 54 C.F. 22/09/2001 – delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002 – delibera n. 12 C.F. 26/07/2004))

ATLETI CITTADINI ITALIANI NATI ALL'ESTERO, ATLETI STRANIERI CHE ABBIANO ACQUISITA LA CITTADINANZA ITALIANA SUCCESSIVAMENTE E ATLETI CITTADINI ITALIANI PROVENIENTI DA FEDERAZIONE STRANIERA.

[1] Le società affiliate possono chiedere il tesseramento dei giocatori appartenenti alle categorie sopra indicate senza limitazioni di numero trasmettendo all'Ufficio Tesseramento Nazionale i seguenti documenti:

A) Atleti cittadini italiani nati all'estero:

1. modulo di tesseramento
2. ricevuta di versamento della tassa annualmente stabilita dalla F.I.P.
3. certificato di cittadinanza italiana e di residenza o in sua sostituzione autocertificazione sottoscritta dal giocatore e, per i minori, da chi esercita la potestà genitoriale
4. per gli atleti che hanno compiuto il 15° anno di età è obbligatoria una dichiarazione sottoscritta dal giocatore e, per i minori, da chi esercita la potestà genitoriale di non aver mai giocato in Federazioni straniere e che la falsità di tale dichiarazione costituisce atto di frode sportiva sanzionabile con la radiazione
5. la categoria di giocatori disciplinata dal presente articolo non può partecipare alle gare in posizione sub-judice.

B) Atleti cittadini italiani nati all'estero, atleti stranieri che abbiano acquisita la cittadinanza italiana successivamente e atleti cittadini italiani provenienti da Federazione straniera partecipanti a competizioni internazionali organizzate dalla FIBA:

1. modulo di tesseramento
2. ricevuta di versamento della tassa annualmente stabilita dalla F.I.P.
3. certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal Comune italiano di residenza specificando la data di trascrizione (da quando è stato registrato come cittadino italiano)
4. certificato di stabile residenza in Italia rilasciato dal Comune di residenza
5. dichiarazione del Consolato d'Italia del paese di origine che attesti la volontà dei propri avi di non aver rinunciato alla cittadinanza italiana
6. fotocopia del passaporto italiano non scaduto o altro documento di riconoscimento valido
7. dichiarazione sottoscritta dal giocatore e, per i minori, da chi esercita la potestà genitoriale, attestante l'attività svolta negli anni precedenti con indicazione della Società, Federazione o Lega straniera presso la quale sia stato in precedenza tesserato
8. per gli atleti che non rinunciano alla loro cittadinanza di origine occorre dichiarazione sottoscritta dal giocatore e, per i minori, da chi esercita la potestà genitoriale, indirizzata alla F.I.B.A., da trasmettere per il tramite della F.I.P., attestante la volontà del mantenimento della cittadinanza di origine e fotocopia del passaporto non scaduto
9. i giocatori che hanno acquisito la cittadinanza italiana a seguito di decreto del Presidente della Repubblica dovranno presentare dichiarazione, da parte della Divisione Cittadinanza del Ministero degli Interni, di conferma della cittadinanza italiana del giocatore e relativa trascrizione al Comune di residenza in Italia
10. la partecipazione alle rappresentative nazionali segue le norme fissate in materia dalla F.I.B.A.
11. nulla osta rilasciato dalla Federazione di precedente appartenenza per il tramite la F.I.P.
12. la categoria di giocatori disciplinata dal presente articolo non può partecipare alle gare in posizione sub-judice.

C) Atleti cittadini italiani nati all'estero, atleti stranieri che abbiano acquisita la cittadinanza italiana successivamente e atleti cittadini italiani provenienti da Federazione straniera partecipanti a campionati nazionali e regionali:

1. Modulo di tesseramento
2. Ricevuta di versamento della tassa annualmente stabilita dalla F.I.P.
3. Certificato di cittadinanza italiana e di residenza rilasciato dal Comune italiano di residenza
4. Fotocopia del passaporto italiano non scaduto o altro documento di riconoscimento valido
5. Nulla osta rilasciato dalla Federazione di precedente appartenenza per il tramite della F.I.P.
6. La categoria di giocatori disciplinata dal presente articolo non può partecipare alle gare in posizione sub-judice.

[2] Per le società che partecipano al Campionato ad organizzazione regionale di Serie C2 maschile e Under 21, è consentito iscrivere a referto un numero massimo di 2 giocatori di cui al presente articolo.

[3] Per quanto diversamente disciplinato dalle norme contenute nel presente articolo, valgono le disposizioni contenute nel Titolo II "Uffici Competenti e modalità dei tesseramenti" del presente Regolamento.

CAPO III**TRASFERIMENTI ALL'ESTERO**

Art. 39 Trasferimento all'estero di giocatori italiani non professionisti (delibera n. 611 C.F. 09/06/2001)

[1] Il giocatore italiano non professionista, che intenda trasferirsi all'estero, deve fare richiesta all'Ufficio Tesseramento Nazionale, versando il relativo contributo stabilito nelle Disposizioni Organizzative Annuali, tramite la Federazione estera presso la quale intende trasferirsi, del relativo nulla-osta il cui rilascio é subordinato all'esplicito consenso della società di appartenenza.

[2] La partecipazione a competizioni con società straniere, non autorizzata con il suddetto nulla-osta, costituisce infrazione soggetta a sanzione disciplinare, di competenza del Giudice Sportivo Nazionale.

[3] Qualora tale giocatore desideri successivamente rientrare in Italia:

- a) deve tesserarsi con la società di appartenenza a condizione che questa abbia provveduto annualmente al rinnovo d'autorità;
- b) può tesserarsi per una società non professionistica nel caso in cui la società di precedente appartenenza non abbia provveduto annualmente al rinnovo d'autorità;
- c) può tesserarsi per una società professionistica, ed in tal caso quest'ultima dovrà corrispondere alla società non professionistica per cui il giocatore era tesserato prima del trasferimento all'estero, il premio di addestramento e formazione tecnica secondo le norme vigenti.

TITOLO V**NORME PER I TESSERAMENTI SUPPLETIVI**

Art. 40 Limiti di applicazione e modalità (delibera n. 237 C.F. 24/07/1999 – delibera n. 143 C.F. 13/05/2000 – delibera n. 611 C.F. 09/06/2001 – delibera n. 641 C.F. 23/06/2001 – delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002 – delibera n. 11 C.F. 28/09/2002)

[1] Nei periodi di ciascun anno sportivo indicati nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI", le società partecipanti a campionati nazionali e regionali, possono tesserare giocatori già tesserati per qualsiasi altra società che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) giocatori liberi da vincolo a norma degli artt. 14, 15 e 16 R.E. e quelli svincolati d'autorità, anche negli anni precedenti;
- b) giocatori con modulo di tesseramento definitivo;
- c) giocatori con modulo di tesseramento di prestito;
- d) giocatori di categoria giovanile e senior tesserati regionali dopo i termini di scadenza previsti per il Campionato Nazionale nel quale si intende utilizzare il giocatore.

[2] I tesseramenti suppletivi disciplinati dal presente Titolo riguardano i giocatori di nazionalità italiana e straniera già tesserati per società affiliata alla FIP.

[3] I tesseramenti suppletivi che riguardano i trasferimenti dal settore dilettantistico a quello professionistico potranno effettuarsi previo nullaosta della società dilettantistica titolare del tesseramento.

[4] Per le Società di Serie professionistiche l'istanza di trasferimento dovrà pervenire entro le ore 12.00 alla Lega competente.

Per le Società dilettantistiche i tesseramenti dovranno essere spediti all'ufficio Tesseramento competente esclusivamente a mezzo Raccomandata A.R. o posta celere (fa fede la data del timbro postale di spedizione) o consegna diretta e dovranno contenere i seguenti documenti:

- a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;
- b) per i tesseramenti regionali l'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa dovuta sul conto corrente postale dei rispettivi Comitati.

Ai tesseramenti suppletivi si applicano le norme previste per i tesseramenti in via ordinaria, ove non siano incompatibili con quelle contenute nel presente titolo.

Art. 41 Giocatori che hanno partecipato a gare di campionato (delibera n. 86 C.F. 18/05/1999 - delibera n. 238 C.F. 24/07/1999 - delibera n. 356 C.F. 16/10/1999 - delibera n.49 C.F. 26/02/2000 – delibera n. 611 C.F. 09/06/2001 – delibera n. 54 C.F. 22/09/2001 – delibera n. 229 C.F. 09/03/2002 – delibera n. 11 C.F. 28/09/2002 – delibera n. 147 C.F. 14/12/2002 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003 – delibera n. 334 C.F. 16-17/04/2004)

[1] I giocatori che abbiano effettivamente partecipato a gare di campionato per la società per la quale erano tesserati alla scadenza dei termini ordinari di tesseramento, con esclusione di quelli tesserati a norma degli artt. 14, 15 e 16 R.E., possono chiedere di trasferirsi, entro il periodo indicato nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI", ad altra società partecipante sia ad un Campionato Nazionale che Regionale di serie diversa, o se della stessa serie, anche nello stesso girone.

[2] I giocatori di categoria giovanile e quelli ammessi al Campionato Under 21 che abbiano effettivamente partecipato a gare di campionato con la società di appartenenza, possono chiedere di trasferirsi, con esclusione di quelli tesserati a

norma degli artt. 14, 15 e 16 R.E., per una sola volta, entro il 31 gennaio per ogni competizione federale, ad altra società per partecipare ai campionati Under 21 e giovanili anche se la società con la quale vengono tesserati è inserita nello stesso girone della società cedente. Possono richiedere il trasferimento anche i giocatori tesserati per la prima volta con la società che intende trasferirli. Ogni società non può tesserare più di due giocatori.

[3] Non è possibile il tesseramento suppletivo per squadre della Categoria Eccellenza per gli atleti che abbiano effettivamente partecipato ai campionati giovanili della stessa categoria.

Art. 42 Ulteriori disposizioni (delibera n. 87 C.F. 18/05/1999 – delibera n. 271 C.F. 19-20/04/2002)

[1] Possono richiedere il tesseramento suppletivo anche i giocatori che, entro i termini ordinari, siano stati tesserati per la prima volta con la società che intende trasferirli, sia essa partecipante ad un campionato nazionale che regionale o provinciale.

[2] I giocatori tesserati nei limiti ordinari a titolo di prestito per una società sia essa partecipante ad un campionato nazionale che regionale o provinciale, possono essere trasferiti alla società di appartenenza oppure possono essere trasferiti, sempre a titolo di prestito, ad una terza società previo assenso delle altre due società.

[3] Non si possono tesserare più di due giocatori. Si può cedere un numero indefinito di giocatori di categoria giovanile, ma non più di tre di categoria seniores, tra coloro che hanno effettivamente partecipato a gare di campionato nazionale (art. 41 R.E.)

TITOLO VI

TESSERAMENTO DEI GIOCATORI ALLE ARMI

Art. 43 Normativa speciale (delibera n. 239 C.F. 24/07/1999 – delibera n. 229 C.F. 09/03/2002)

[1] Lo Stato Maggiore Aeronautica segnala alla FIP l'elenco nominativo dei giocatori arruolati o in procinto di essere incorporati, che interessano la Rappresentativa FF.AA. con sede presso il Centro Sportivo di Vigna di Valle (Bracciano).

[2] Detto elenco non potrà essere superiore a 15 elementi complessivamente e sarà trasmesso direttamente all'Ufficio Tesseramento Nazionale. La rappresentativa FF.AA. provvede a presentare la richiesta di tesseramento sottoscritta dai giocatori.

[3] La trasmissione dell'elenco sostituisce a tutti gli effetti la presentazione del nulla-osta della società di provenienza .

[4] Al termine del servizio militare, il giocatore rientra automaticamente nella società di provenienza, senza che questa debba adempiere ad alcuna formalità, oltre al rinnovo di autorità.

[5] L'elenco potrà essere formato anche più volte e dovrà essere completato entro i termini dei periodi ordinari di tesseramento previsti per il campionato cui la Rappresentativa FF.AA. partecipa.

[6] Per il completamento dell'elenco, la Rappresentativa FF.AA. potrà usufruire del regime dei tesseramenti suppletivi per i giocatori in possesso dello specifico consenso della società di appartenenza o siano liberi da vincoli a qualsiasi titolo.

TITOLO VII**ALTRI TESSERAMENTI****Art. 44 Diritti e doveri dei tesserati**

[1] Al tesseramento, regolato da norme e limitazioni specifiche a ciascuna categoria, conseguono diritti e doveri ed in particolare il diritto alla iscrizione a referto con lo svolgimento delle funzioni connesse ed il dovere di rispettare tutte le norme, clausole e condizioni prescritte e sancite dai regolamenti in vigore.

Art. 45 Tesseramento arbitri ed ufficiali di campo

[1] Il tesseramento degli Arbitri e degli Ufficiali di campo è di competenza del C.I.A., che vi provvede secondo le norme del proprio regolamento, deliberato dal Consiglio Federale ed approvato dal CONI.

Art. 46 Tesseramento degli allenatori (delibera n. 49 C.F. 26/02/2000 – delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002)

[1] Gli Allenatori debbono essere iscritti nei ruoli del Comitato Nazionale Allenatori (C.N.A.) e da questo abilitati all'espletamento delle loro funzioni tecniche secondo le norme del proprio regolamento, deliberato dal Consiglio Federale ed approvato dal C.O.N.I..

[2] Un Allenatore può essere iscritto a referto e dirigere squadre impegnate nei campionati federali quando sia iscritto al C.N.A. e la società abbia richiesto in suo favore il tesseramento al competente Ufficio Tesseramento Nazionale, nell'osservanza di quanto fissato dalle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI".

[3] Il tesseramento degli allenatori ha validità per un solo anno sportivo ed è rinnovabile. Un allenatore tesserato in esclusiva non può sottoscrivere altre richieste di tesseramento, anche in caso di esonero o di risoluzione del rapporto, tanto consensuale che per inadempienza.

Art. 47 Tesseramento dei dirigenti di società (delibera n. 143 C.F. 13/05/2000 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003 – delibera n. 7 C.F. 25/07/2003)

[1] I componenti dei Consigli Direttivi delle Società affiliate sono considerati tesserati alla FIP con l'accettazione della carica o dell'incarico loro attribuito nell'ambito della società, con i conseguenti diritti e doveri previsti dai Regolamenti Federali. Il tesseramento di Dirigente di società deve essere obbligatoriamente richiesto per il Presidente, il Dirigente Responsabile, nonché per lo svolgimento delle funzioni di Dirigente accompagnatore.

Le Società amministrate da un Consiglio di Amministrazione devono tesserare il Presidente e l'Amministratore delegato con potere di rappresentanza e di firma.

Le Società amministrate da Amministratore Unico devono tesserare l'Amministratore Unico con poteri di rappresentanza e di firma e di un altro soggetto scelto tra i soci o tra i dirigenti o tra altri soggetti che saranno equiparati a dirigenti.

[2] La mancata richiesta dei tesseramenti come sopra specificati sarà sanzionata a norma dell'art. 166 comma 1 lettera i).

[3] Il tesseramento ha validità per l'anno sportivo in cui è stato richiesto e può essere rinnovato.

[4] Il Consiglio Federale fissa annualmente la quota di tesseramento dei Dirigenti di Società.

[5] Il tesseramento decade a fine anno sportivo o, anticipatamente, a seguito di comunicazione da parte della società della cessazione di appartenenza ai quadri direttivi della società o da parte dell'interessato.

Art. 47 bis Divieto di impiego di persone in posizione irregolare in ambito federale (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] Le Società non possono avvalersi in ambito federale o sociale di persone sanzionate ai sensi dell'art. 158 R.E.

[2] Nel caso di inibizione ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 158 R.E., ove la Società sia comunque legata da un rapporto anche di fatto con la persona sanzionata deve formalizzare la richiesta di tesseramento prima della scadenza prevista dal provvedimento sanzionatorio ed il tesseramento decorrerà da detta scadenza.

Art. 48 Tesseramento dei medici sociali (delibera n. 96 C.F. 30/03/2000 – delibera n. 7 C.F. 25/07/2003)

[1] Le società possono tesserare uno o più sanitari per le proprie esigenze, richiedendo il relativo tesserino federale al competente Ufficio Tesseramento, al fine della iscrizione sul referto di gara.

[2] La richiesta di tesseramento, accompagnata dal certificato di iscrizione all'Ordine dei Medici, andrà indirizzata all'Ufficio Tesseramento Nazionale dalle società partecipanti all'attività nazionale; ed all'Ufficio Tesseramento Regionale dalle Società partecipanti all'attività regionale.

[3] Per le società professionistiche si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 2 Regolamento Esecutivo (Settore Professionistico).

[4] Il tesseramento ha validità annuale ed è rinnovabile. Può decadere anticipatamente con comunicazione del Presidente della società o dell'interessato.

Art. 49 Tesseramento dei fisioterapisti/massofisioterapisti (delibera n. 349 C.F. 21/06/2002 – delibera n. 7 C.F. 25/07/2003)

[1] Le società partecipanti ai campionati nazionali per poter richiedere il tesseramento di un loro Fisioterapista/Massofisioterapista o titolo equipollente, devono indirizzare la domanda all'Ufficio Tesseramento Nazionale, mentre le Società partecipanti a campionati Regionali potranno rivolgersi al competente Ufficio Tesseramento Regionale, al fine della iscrizione sul referto di gara.

[2] La richiesta di tesseramento deve essere accompagnata dall'attestato o abilitazione all'esercizio professionale e sarà trasmessa alla F.I.P. – Commissione Organizzativa Sanitaria che, verificatane la conformità, provvederà all'iscrizione nell'Albo predisposto dalla F.I.P..

[3] Il tesseramento ha validità annuale, è rinnovabile, è soggetto agli aggiornamenti specifici obbligatori. Può decadere anticipatamente con comunicazione del Presidente della società o dell'interessato, ovvero per inadempimento dei doveri in qualità di iscritto.

Art. 49bis Tesseramento dei preparatori fisici (delibera n. 323 C.F. 16-17/04/2003)

[1] I preparatori fisici debbono essere iscritti nei ruoli del Comitato Nazionale Allenatori (C.N.A.) e da questo abilitati all'espletamento delle loro funzioni secondo le norme del proprio regolamento, deliberato dal Consiglio Federale ed approvato dal C.O.N.I..

[2] Un preparatore fisico può essere iscritto a referto con squadre impegnate nei campionati federali quando sia iscritto al C.N.A. e la società abbia richiesto in suo favore il tesseramento al competente Ufficio Tesseramento Nazionale, nell'osservanza di quanto fissato dalle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI".

[3] Il tesseramento del preparatore fisico ha validità per un solo anno sportivo ed è rinnovabile. Un preparatore fisico tesserato in esclusiva non può sottoscrivere altre richieste di tesseramento, anche in caso di esonero o di risoluzione del rapporto, tanto consensuale che per inadempienza.

TITOLO VIII

TESSERAMENTO PER ATTIVITÀ AMATORIALE

Art. 50 Norme di tesseramento

[1] Per particolari manifestazioni e tornei a carattere ricreativo propagandistico indetti ed organizzati da Organi federali, centrali o periferici, o da società espressamente autorizzate, possono essere tesserati i giocatori che prendono parte a tali manifestazioni se non già tesserati con la FIP o con Enti ed Associazioni convenzionati con la Federazione.

Art. 51 Limiti e modalità del tesseramento

[1] Il tesseramento può essere consentito in favore di una società affiliata partecipante alla manifestazione ed il vincolo contratto dal giocatore è limitato alla sola durata del torneo e decade automaticamente a conclusione della manifestazione.

Art. 52 Competenza (delibera n. 143 C.F. 13/05/2000)

[1] Il tesseramento è di competenza del Comitato Regionale, nel cui ambito territoriale ha svolgimento la manifestazione, il quale rilascia, sui moduli predisposti dalla Federazione, apposita licenza sulla quale deve essere specificata la durata del vincolo e la data di automatica scadenza del tesseramento.

[2] Le società che richiedono il tesseramento a norma del presente articolo hanno l'obbligo di stipulare, sotto la propria responsabilità, polizza assicurativa per infortuni a favore dell'atleta, con massimali non inferiori a quelli previsti dalla Sportass.

TITOLO IX

COMMISSIONE TESSERAMENTO

Art. 53 Composizione e funzionamento – trasferito nella Parte Quarta – Contenzioso – Organi di Giustizia – come previsto art. 200 comma 2/f (delibera n. 391 C.F. 11/11/2000)

Art. 54 Competenze – trasferito nella Parte Quarta – Contenzioso – Organi di Giustizia – come previsto art. 200 comma 2/f (delibera n. 391 C.F. 11/11/2000)

TITOLO X**GIOCATORI DI INTERESSE NAZIONALE****Art. 55 Norme generali**

[1] La richiesta di disponibilità per la partecipazione a convegni, raduni, allenamenti o gare a carattere nazionale o internazionale, in Italia o all'estero, costituisce un particolare onore che, oltre a distinguere l'atleta, lo impegna a mantenere un contegno particolarmente irreprensibile in ogni e qualsiasi circostanza.

[2] Conseguentemente la mancata adesione ad una convocazione federale costituisce, in assenza di impedimenti, grave mancanza disciplinare nonché determina l'assunzione di adeguati provvedimenti.

Art. 56 Convocazione

[1] Con la convocazione disposta dal Presidente Federale tramite l'Organismo preposto all'attività delle squadre nazionali (Settore Squadre Nazionali), il giocatore convocato diviene di interesse nazionale ed è tenuto ad aderire alla richiesta rivoltagli.

[2] La FIP riconosce l'indisponibilità soltanto in presenza di gravi e giustificati motivi, tali da impedire per l'intero periodo richiesto la partecipazione a qualsiasi altra gara o manifestazione.

[3] I convocati sono tenuti personalmente a dare immediato riscontro all'avviso di convocazione.

Art. 56 bis Trasferimento di autorità (delibera n. 282 C.F. 13/09/1999) – **ABROGATO** (delibera n. 320 C.F. 16-17/04/2003)

Art. 57 Doveri (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] A norma dell'art.133 R.O. le società hanno il dovere di mettere a disposizione delle selezioni, indette dai competenti Organi federali, gli atleti per loro tesserati.

[2] Gli atleti sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni loro impartite dalla FIP e dai suoi Organi, ivi comprese le disposizioni in merito al controllo dell'idoneità fisica.

Art. 58 Provvedimenti disciplinari - istanze di revisione

[1] Le inosservanze alle norme di cui al presente Titolo, nonché alle disposizioni generali e particolari impartite a società e giocatori all'atto della convocazione federale e durante il raduno sono considerate infrazioni disciplinari e comportano l'eventuale applicazione delle sanzioni previste alla Parte Terza e la competenza relativa è espressamente demandata al Giudice Sportivo Nazionale.

[2] Avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale, il tesserato colpito dalla sanzione può proporre, senza pagamento di alcuna tassa e nel termine massimo di cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento, istanza di riesame alla Commissione Giudicante Nazionale allegando la documentazione idonea a dimostrare fatti nuovi non precedentemente sottoposti all'esame del Giudice Sportivo Nazionale.

[3] Nel caso in cui l'atleta sia stato indisponibile alla convocazione adducendo a giustificazione un infortunio od altra infermità, non può, comunque ed a prescindere dall'eventuale procedimento disciplinare previsto dai commi precedenti, prendere parte, con la squadra della società di appartenenza, alla gara ufficiale immediatamente successiva alla data della suddetta convocazione. La partecipazione alla gara determina la posizione irregolare del giocatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 62 R.E.

TITOLO XI**DISPOSIZIONI PER PARTECIPAZIONE ALLA GARA****Art. 59 Preliminari**

[1] Almeno venti minuti prima dell'inizio della gara, le Società devono consegnare agli arbitri una "lista" contenente i dati anagrafici e federali dei giocatori, degli allenatori e dei dirigenti, nonché l'indicazione della qualità di capitano e dei numeri di maglia.

Tale lista deve essere sottoscritta, in nome e per conto della Società, dal Presidente o dal Dirigente Responsabile o da chi, a norma dell'art. 71 R.E., è abilitato a farlo.

[2] Gli arbitri devono effettuare il riconoscimento dei partecipanti alla gara secondo le modalità previste dal successivo art. 60 R.E..

[3] Gli interessati, Società, Dirigenti e tesserati, si assumono comunque il rischio relativo alla partecipazione alla gara in posizione di tesseramento irregolare e, nel caso di giocatori professionisti, il rischio del mancato deposito o approvazione del contratto.

Art. 60 Riconoscimento (delibera n. 412 C.F. 06/06/2004)

[1] I giocatori, allenatori e dirigenti sono tenuti ad esibire agli arbitri della gara, prima del suo inizio, un valido documento di riconoscimento per l'accertamento dell'identità personale ed eventualmente dei dati anagrafici.

[2] Tutti gli iscritti a referto che al momento del riconoscimento pre-gara non siano presenti, per poter prendere parte alla gara, dovranno farsi riconoscere dagli arbitri, con le modalità sopra specificate, al momento del loro arrivo sul campo.

[3] I giocatori, nel caso in cui abbiano perso il documento di riconoscimento, per essere ammessi a disputare la gara, devono presentare agli arbitri copia della denuncia di smarrimento rilasciata dagli organi competenti corredata dalla foto dell'interessato.

Tale facoltà è limitata alla sola gara di campionato successiva alla denuncia di smarrimento dei documenti. In caso di partecipazione a concentramenti o a successive fasi interregionali e/o nazionali di campionato, tale facoltà si estende a tutta la durata degli stessi. In mancanza della denuncia e/o della foto il giocatore non sarà ammesso a disputare la gara.

Art. 61 Documenti di identità (delibera n. 532 C.F. 29/03/2001)

[1] Ai fini dell'accertamento dell'identità personale degli iscritti a referto e dell'età dei giocatori, sono ritenuti validi i seguenti documenti:

- 1) tessera di identità rilasciata dal Comune di residenza;
- 2) patente auto;
- 3) passaporto;
- 4) porto di armi;
- 5) licenza di caccia;
- 6) licenza di pesca;
- 7) libretto universitario;
- 8) tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una Amministrazione dello Stato;
- 9) tessera dei servizi demografici o attestato di identità personale rilasciato dal Comune di residenza;
- 10) copia autentica dei documenti sopra elencati

[2] Per i soli atleti che non abbiano compiuto il 15° anno di età, sarà ritenuta valida l'autocertificazione di identità vidimata annualmente dal Comitato Regionale o Provinciale della F.I.P..

[3] Gli atleti sprovvisti di uno dei suddetti documenti non saranno ammessi a disputare le gare.

Art. 62 Posizione irregolare giocatore ed allenatore (delibera n. 96 C.F. 30/03/2000 – delibera n. 350 C.F. 08/10/2000 – delibera n. 229 C.F. 09/03/2002)

[1] L'inosservanza delle norme relative alle modalità di tesseramento e la violazione delle norme previste dall'ordinamento dei campionati in tema di partecipazione di giocatori al di sopra o al di sotto di un limite di età, di giocatrici straniere in numero superiore a quello stabilito, di giocatori in prestito, o di allenatori sprovvisti della prescritta qualifica, determinano la posizione irregolare di giocatori, di allenatori o di aiuto allenatori.

[2] Qualora l'Organo Federale competente accerti d'ufficio o su ricorso di società avente legittimazione attiva, prima della omologazione della gara, che una società vi ha partecipato con uno o più giocatori, o con l'allenatore e/o l'aiuto allenatore in posizione irregolare, procederà alla omologazione della gara stessa con il risultato di 0-20 in suo sfavore nonché con l'applicazione nei confronti della società in difetto, di sanzioni disciplinari a carico dei dirigenti e dei giocatori soggettivamente ed oggettivamente responsabili della violazione. La società sarà inoltre penalizzata di un punto in classifica, secondo quanto previsto negli artt. 157 e 175 R.E..

[3] La posizione irregolare conseguente ad inosservanza alle norme relative alle modalità di tesseramento è determinante agli effetti dell'omologazione della gara soltanto se l'atleta o gli atleti in difetto abbiano preso parte effettiva al gioco. Per tutte le violazioni alle norme di tesseramento degli allenatori od in tutte le violazioni alle norme di partecipazione alle gare contemplate dall'art. 110, con l'eccezione di quella di cui al comma 7 del predetto articolo, la posizione irregolare è determinata dalla semplice iscrizione a referto, indipendentemente dal fatto che i tesserati in difetto abbiano preso parte effettivamente alla gara.

TITOLO XII**INCOMPATIBILITA'****Art. 63 Incompatibilità** (delibera n. 6 C.F. 28/07/2001)

[1] A norma di Statuto, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti degli Organi di Giustizia centrali e periferici della FIP, gli arbitri e gli ufficiali di campo non possono essere dirigenti di società, né essere tesserati come dirigenti accompagnatori di squadra, medici sociali, massofisioterapisti o tecnici. Inoltre non possono essere tesserati

come giocatori i dirigenti federali ad eccezione dei Consiglieri Federali e dei Consiglieri Territoriali atleti e tecnici eletti ai sensi dell'art. 22, comma, dello Statuto e gli ufficiali di campo.

[2] Nello stesso anno sportivo non è permesso il tesseramento nella qualità di dirigente per due diverse società. Nei casi di infrazione il tesserato è passibile della sanzione prevista dall'art. 173 R.E..

[3] Gli allenatori in possesso di tessera GARE non possono sottoscrivere alcun altro tipo di tesseramento.

Art. 64 Eccezioni (delibera n. 400/98 – delibera n. 96 C.F. 30/03/2000 – delibera n. 6 C.F. 28/07/2001 – delibera n. 121 C.F. 23/11/2002 – delibera n. 323 C.F. 16-17/04/2003 – delibera n. 123 C.F. 26/09/2003 – delibera n. 334 C.F. 16-17/04/2004)

[1] Salvo il principio dell'unicità del tesseramento statuito dagli artt. 44-45-46-47-48-49, sono ammesse le seguenti eccezioni:

a) giocatore - allenatore

Il tesseramento nella duplice qualità di giocatore e di allenatore è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima società. La Commissione Tesseramento sentito il parere del C.N.A., può - su espressa richiesta, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa annualmente stabilita - autorizzare un giocatore od una giocatrice, a svolgere compiti di allenatore o viceversa per altre società, purché partecipanti a un campionato diverso da quello in cui svolge l'attività di giocatore o giocatrice.

b) giocatore - dirigente

Il tesseramento nella duplice qualità di giocatore e di dirigente della società è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima società. La Commissione Tesseramento, su espressa richiesta, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa annualmente stabilita, può autorizzare un giocatore od una giocatrice a tesserarsi come dirigente o, viceversa, per un'altra società purché partecipante ad un campionato diverso da quello in cui svolge l'attività di giocatore/giocatrice o dirigente.

Tali eccezioni non saranno consentite per i dirigenti che rivestono la carica di Presidente delle società partecipanti ai campionati nazionali professionistici e dilettantistici.

c) giocatore - arbitro

Il tesseramento nella duplice qualità di giocatore e di arbitro è consentito fino al 30° anno di età ed in tal caso l'arbitro non potrà dirigere partite dello stesso campionato o girone cui partecipa la sua società. Dopo tale età i giocatori non potranno essere tesserati come arbitri.

d) dirigente – allenatore

Il tesseramento nella duplice qualità di dirigente ed allenatore è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima società.

Tale eccezione non sarà consentita ai dirigenti che rivestono la carica di Presidente o di Dirigente Responsabile di società partecipanti ai campionati nazionali professionistici e dilettantistici.

e) preparatore fisico – giocatore

Il tesseramento nella duplice qualità di preparatore fisico e di giocatore è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima società. La Commissione Tesseramento, su espressa richiesta, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa annualmente stabilita, può autorizzare il preparatore fisico a tesserarsi come giocatore, o viceversa, per un'altra società purché partecipante ad un campionato diverso da quello in cui svolge l'attività di preparatore fisico o giocatore.

f) preparatore fisico – allenatore

Il tesseramento nella duplice qualità di preparatore fisico e di allenatore è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima società. L'iscrizione a referto, in tale caso, è consentita solo con la qualifica di allenatore.

g) preparatore fisico – dirigente

Il tesseramento nella duplice qualità di preparatore fisico e di dirigente è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima società.

Tale eccezione non sarà consentita ai dirigenti che rivestono la carica di Presidente e Dirigente Responsabile delle società partecipanti ai campionati nazionali professionistici e dilettantistici.

Art. 65 Sospensione del tesseramento (delibera n. 11 C.F. 28/09/2002 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] Il giocatore può richiedere alla Commissione Tesseramento la sospensione del suo tesseramento per poter svolgere l'attività di allenatore, di arbitro o di dirigente senza limitazioni. Copia della richiesta deve essere inviata anche alla società di appartenenza. La sospensione ha durata per tutto l'anno sportivo, al termine del quale viene ripristinato il precedente inquadramento come tesserato.

Art. 66 Sanzioni

[1] Nei casi di infrazione della presente normativa, i tesserati sono passibili della sanzione prevista dall'art. 173 R.E..

PARTE SECONDA

GARE

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 67 Campionati e tornei ufficiali

[1] La FIP, a mezzo degli Organi competenti, indice e organizza i campionati e tornei ufficiali, maschili e femminili, secondo l'ordinamento fissato dal Consiglio Federale.

[2] L'anno sportivo federale ha inizio il 1 luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 68 Disposizioni Organizzative Annuali (delibera n. 573 C.F. 28-29/04/2001)

[1] Entro il 30 giugno di ciascun anno sportivo il Consiglio Federale emana le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" che contengono:

- a) la formula dei campionati e tornei ufficiali;
- b) le disposizioni organizzative di ogni singolo campionato o torneo;
- c) le tasse e contribuzioni federali;
- d) le date di scadenza dei tesseramenti relativi ai singoli campionati;
- e) le disposizioni inerenti le caratteristiche dei campi di gioco;
- f) quant'altro previsto dai regolamenti federali, perché ritenuto utile e necessario all'ordinato svolgimento dell'attività.

[2] Le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" sono pubblicate su apposito comunicato, distribuito a tutte le società affiliate a cura della Segreteria Federale ed entrano in vigore il 1° luglio successivo.

[3] Le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE" possono essere modificate, con apposite delibere del Consiglio Federale, nelle quali sarà precisato il momento della loro entrata in vigore.

[4] Per società interessate si intendono quelle partecipanti ai campionati o tornei ufficiali cui le modifiche si riferiscono.

Art. 69 Omologazione delle gare e risultato di parità (delibera n. 401/98)

[1] I risultati di ogni gara diventano ufficiali con la pubblicazione del provvedimento di omologazione disposto dai competenti Organi federali.

[2] Nei casi espressamente previsti dal presente regolamento quando una gara debba essere omologata con il risultato di 0-20 a carico di una società, la stessa dovrà essere omologata con il risultato conseguito sul campo qualora quest'ultimo sia più favorevole per la squadra avversaria.

[3] Il risultato di parità non è ammesso e se le squadre terminano un incontro con pari punteggio il gioco continua con uno o più tempi supplementari fino a che si interrompa la parità.

Possono essere espressamente previsti casi di ammissione del risultato di parità dalle Disposizioni Organizzative Annuali per la particolare formula del campionato o del torneo.

[4] Le gare alle quali hanno partecipato atleti sub judice non possono essere omologate fino a quando l'Ufficio Tesseramento competente non avrà comunicato l'avvenuto rilascio del cartellino.

[5] Anche in pendenza di omologazione il Giudice Sportivo deve emanare i provvedimenti disciplinari per i fatti che risultano dal referto arbitrale o che siano stati accertati a seguito di indagine.

Art. 70 Partecipazione

[1] Ai campionati e tornei ufficialmente indetti ed organizzati dalla FIP possono partecipare solamente Società affiliate, allenatori e giocatori tesserati per la FIP.

[2] Deroche ed eccezioni sono consentite per i tornei e gare amichevoli, secondo quanto previsto dall'art.138 R.E..

Art. 70/Bis Società "Campione d'Italia" (delibera n. 412 C.F. 06/06/2004)

[1] La Società prima classificata nel Campionato Nazionale Professionistico di Serie A maschile e la Società prima classificata nel Campionato Nazionale A/1 femminile è proclamata vincente del campionato ed acquisisce il titolo di "Campione d'Italia".

E' autorizzata a fregiarsi, sulle maglie di gara per tutta la durata dell'anno sportivo successivo, dello scudetto tricolore.

[2] La Società che nell'arco della sua storia sportiva raggiunge il numero di 10 successi tricolori è autorizzata a fregiarsi, eventualmente accanto allo scudetto, della stella d'oro.

Per ulteriori 10 successivi tricolori la società è autorizzata a fregiarsi di una aggiuntiva stella d'oro.

[3] La Società prima classificata nella finale nazionale del Campionato giovanile di categoria è proclamata vincente del campionato ed acquisisce il titolo di "Campione d'Italia".

E' autorizzata a fregiarsi, sulle maglie di gara per tutta la durata dell'anno sportivo successivo, dello scudetto tricolore.

Art. 71 Compiti, diritti e doveri dei dirigenti accompagnatori (delibera n. 573 C.F. 28-29/04/2001)

[1] Il dirigente accompagnatore di squadra, di cui agli artt. 47 R.E. e seguenti, svolge le sottoelencate funzioni :

- a) rappresenta a tutti gli effetti - anche per quanto concerne questioni amministrative e disciplinari relative alle gare nelle quali esercita le sue mansioni, di fronte agli arbitri, ufficiali di campo ed alla società avversaria - la squadra da lui accompagnata;
- b) risponde, a tutti gli effetti, della disciplina e del comportamento degli atleti e dell'allenatore della squadra;
- c) firma e presenta ogni eventuale reclamo, proposto prima dell'inizio della gara, in sostituzione del presidente della società;
- d) firma e/o presenta qualsiasi altra dichiarazione, istanza, reclamo o ricorso previsto dai regolamenti federali;
- e) esercita le funzioni di dirigente addetto agli arbitri, quando designato dalla sua società per lo svolgimento di tale mansione o quando previsto dai regolamenti federali.

[2] Il dirigente accompagnatore inoltre:

- f) deve presentarsi agli arbitri ed ufficiali di campo prima dell'inizio della gara, esibendo la tessera, farsi registrare a referto e far registrare a referto i tesserati che intendono prendere parte alla gara, con le modalità previste dalle Disposizioni Organizzative Annuali;
- g) prima della gara e durante l'intervallo tra il primo ed il secondo tempo può entrare sul campo di gioco per conferire con i propri giocatori;
- h) durante lo svolgimento della gara deve restare al tavolo degli ufficiali di campo senza disturbare l'operato degli stessi e degli arbitri;
- i) durante l'intervallo ed alla fine della gara può conferire in forma corretta con gli arbitri e gli ufficiali di campo;
- l) riscuote i rimborsi dovuti dalla squadra ospitante, rilasciandone quietanza liberatoria.

[3] In assenza del dirigente accompagnatore, i suoi compiti e mansioni sono svolti dall'allenatore o, in mancanza, dal capitano della squadra.

Art. 72 Obbligo della presenza del medico di servizio (delibera n. 96 C.F. 30/03/2000)

[1] E' obbligatoria la presenza in campo di un medico di servizio durante la disputa delle gare dei campionati nazionali, maschili e femminili, e dei campionati regionali indicati nelle DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI.

[2] La società ospitante ha l'obbligo di far riconoscere dagli arbitri, prima dell'inizio della gara, il medico di servizio che sarà responsabile dell'assistenza sanitaria durante tutto lo svolgimento della partita.

[3] il riconoscimento avverrà mediante l'esibizione della tessera federale o del tesserino di appartenenza all'Ordine dei Medici.

[4] Durante la gara il medico di servizio dovrà posizionarsi all'interno dell'impianto di gioco, ma potrà sedere sulla panchina della società ospitante soltanto se in possesso della tessera FIP.

[5] La società ospitante sarà comunque responsabile di eventuali comportamenti non regolamentari posti in essere dal medico di servizio.

[6] Il mancato riconoscimento del medico di servizio, od il parziale assolvimento ai suoi compiti comporta le sanzioni previste dall'art. 166 comma b) R.E..

Art. 72bis Obbligo della presenza dell'ambulanza con defibrillatore (delibera n. 7 C.F. 25/07/2003 – delibera n. 334 C.F. 16-17/04/2004)

[1] E' obbligatoria la presenza di una ambulanza con defibrillatore durante la disputa delle gare dei campionati professionistici e dei campionati nazionali.

[2] Il Dirigente addetto agli arbitri della società ospitante ha l'obbligo di far riconoscere dagli arbitri, almeno 30 minuti prima dell'inizio della gara, il coordinatore degli operatori sanitari responsabile dell'ambulanza con defibrillatore e delle operazioni sanitarie durante tutto lo svolgimento della partita.

[3] La società ospitante è comunque responsabile di eventuali comportamenti non regolamentari posti in essere dagli operatori sanitari.

[4] Il mancato riconoscimento del coordinatore degli operatori sanitari, od il parziale assolvimento dei compiti loro assegnati comporta le sanzioni previste dall'art. 166 comma b) R.E..

Art. 73 Campi di gioco

[1] Con l'iscrizione al campionato le società sono tenute a comunicare all'Organo federale incaricato dell'organizzazione del campionato il campo di gioco di cui abbiano la disponibilità, le sue caratteristiche, l'ubicazione e l'Ente proprietario. La società ospitante è tenuta a concordare con l'Ente proprietario la disponibilità dell'impianto per l'intero campionato. La

mancata effettiva disponibilità del campo di gioco comporta per la società in difetto la perdita della gara per 0-20. Resta salva la facoltà prevista nel successivo art. 109 R.E..

[2] Il campo deve essere stato omologato a norma dell'art. 74 R.E..

[3] I campi di gioco debbono essere ubicati nell'ambito del territorio comunale, in cui hanno sede le società.

[4] Costituiscono parte integrante del campo di gioco le attrezzature obbligatorie previste dal Regolamento Tecnico, che debbono essere tempestivamente messe a disposizione degli ufficiali di gara.

[5] Gli Organi competenti non possono omologare campi di gioco che non corrispondano ai requisiti e alle misure fissate dal Regolamento Tecnico.

[6] E' in facoltà del Consiglio Federale stabilire ed indicare nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" i campionati o tornei per i quali siano necessarie o consentite particolari misure dei campi di gioco e quelli per i quali sia obbligatorio l'uso di impianti coperti.

[7] E' facoltà dell'Organo competente concedere, in via eccezionale ed in casi di comprovata forza maggiore, l'autorizzazione a disputare una o più gare in campo ubicato in un Comune diverso da quello ove è sita la sede originaria della società.

[8] Gli Organi competenti debbono altresì adottare le delibere più opportune, per garantire la regolarità dei campionati, per i casi di comprovata indisponibilità di impianti a seguito di scioperi od occupazioni.

Art. 74 Omologazione e variazioni dei campi di gioco (delibera n. 147 C.F. 14/12/2002)

[1] Per tutti i campionati di Divisione Nazionale, maschili e femminili, il S.A. provvede all'omologazione del campo di gioco, da ciascuna società utilizzato per le gare dei campionati cui partecipa e con le modalità stabilite dal S.A. stesso.

[2] L'omologazione deliberata dal S.A. ad una società ha valore per tutte le altre società che partecipano a campionati inferiori, utilizzando lo stesso impianto di gioco.

[3] Per i Campionati professionistici maschili, la Lega competente provvede direttamente all'omologazione, con le modalità stabilite da proprio regolamento.

[4] Per tutti gli altri campionati, sono competenti i Comitati Regionali nel cui ambito territoriale sono ubicati i campi di gioco ed hanno sede le società richiedenti, con le modalità fissate dal S.A..

[5] L'omologazione rimane valida a tempo indeterminato per tutte le società che usufruiscono dell'impianto in questione. Il S.A. dovrà provvedere ad una nuova omologazione:

a) qualora il campo subisca modifiche essenziali nelle misure e/o attrezzature sia in seguito di lavori di ristrutturazione che di adeguamenti a nuove disposizioni in materia stabilite dalla F.I.B.A.;

b) qualora una società neopromossa ad un campionato nazionale intenda usufruire di un campo omologato da un Organo periferico.

[6] Le società che non adempiono, completamente o parzialmente, alle disposizioni impartite e nei termini fissati dagli Organi competenti, sono deferite al Giudice Sportivo Nazionale per i provvedimenti disciplinari di competenza.

[7] I verbali contenenti la rilevazione dei dati devono essere sottoscritti dalle persone incaricate dei rilevamenti e controfirmati dal Presidente dell'Organo che delibera l'omologazione del campo.

[8] Al verbale debbono essere unite le planimetrie dell'intero impianto corredate da una fotografia del campo di gioco.

[9] Il provvedimento di omologazione del campo non costituisce prova opponibile nella discussione del reclamo previsto e disciplinato dall'art. 81 R.E..

[10] Le variazioni successive all'omologazione debbono essere immediatamente comunicate agli Organi competenti per la loro registrazione sul provvedimento di omologazione.

[11] Il provvedimento di omologazione, con allegati il verbale di rilevazione dei dati, le successive variazioni e l'intera documentazione relativa, deve essere depositato presso l'Organo competente all'omologazione ed una copia integrale deve essere a disposizione degli arbitri e delle società ospitate presso il campo di gioco.

[12] Per i provvedimenti emanati dai Comitati Regionali una copia integrale deve essere altresì trasmessa al S.A., nel più breve tempo possibile e comunque prima dell'inizio dei campionati.

Art. 75 Efficienza del campo di gioco (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] La società ospitante è l'unica responsabile del mantenimento della regolarità del campo di gioco e delle sue attrezzature, nonché dell'efficienza e dell'agibilità del medesimo. Essa, inoltre, deve tenere in buona efficienza gli spogliatoi per gli arbitri e per la squadra ospitata.

[2] Le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" precisano per quali campionati o tornei sia obbligatorio un ulteriore spogliatoio destinato agli ufficiali di campo.

[3] Nello spogliatoio riservato agli arbitri possono esclusivamente accedere il dirigente della società addetto agli arbitri e, per l'espletamento delle modalità inerenti la gara, gli ufficiali di campo e il commissario speciale regolarmente designati, nonché, nel caso delle procedure speciali relative a gare di play-off per l'assegnazione dello scudetto, fasi finali di promozioni a serie superiori o fasi finali di altre manifestazioni, che comportano il giudizio immediato sul luogo delle gare, anche i componenti dell'organo di giustizia.

[4] Nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" sono precisate le attrezzature principali e di riserva e quelle indispensabili, con riferimento al campionato e al tipo di impianto.

Art. 76 Attrezzature del campo di gioco (delibera n. 349 C.F. 21/06/2002)

[1] La società ospitante deve consegnare agli arbitri e, ove previsti, agli ufficiali di campo un'ora prima dell'orario di inizio della gara, le attrezzature indispensabili allo svolgimento della stessa fissate dal Consiglio Federale per ciascun campionato.

[2] Se le attrezzature indispensabili ed in via subordinata le corrispondenti attrezzature di riserva, mancano o presentano rilevanti irregolarità, la gara non potrà essere iniziata o proseguita con le conseguenze previste dall'art. 168 R.E..

[3] Per irregolarità rilevanti devono intendersi quelle che possono incidere sul regolare svolgimento della gara.

[4] Nei casi di mancato funzionamento di uno degli apparecchi indicatori dei 24" e qualora ne resti utilizzabile uno solo, la partita deve continuare regolarmente situando, ove possibile, l'apparecchio funzionante all'altezza della metà campo.

[5] Nel caso non ne funzioni nessuno, deve essere impiegata l'attrezzatura di riserva, disciplinata nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI".

Art. 77 Mancanza o irregolarità delle attrezzature indispensabili prima dell'inizio della gara

(delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] Qualora al momento della consegna delle attrezzature, l'arbitro (o, in caso di più arbitri, il primo arbitro) accerti la mancanza o l'irregolare funzionamento di quelle indispensabili, la società ospitante deve provvedere alla sostituzione o alla necessaria riparazione per l'ora fissata quale inizio della gara.

[2] Se non si è provveduto entro tale termine la gara deve avere regolarmente inizio con utilizzazione delle attrezzature di riserva.

[3] Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui l'irregolarità sia accertata a seguito di presentazione del reclamo previsto dal successivo art. 81 R.E..

[4] Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui l'irregolare funzionamento dell'attrezzatura si verifichi dopo la consegna agli arbitri, ma prima dell'inizio della gara.

[5] Se mancano o non funzionano regolarmente anche le attrezzature di riserva la gara non verrà disputata e la squadra ospitante sarà dichiarata perdente per 0-20, oltre all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste.

[6] Le sanzioni disciplinari da applicare sono quelle previste dall'art 168 R.E..

Art. 78 Irregolarità delle attrezzature indispensabili dopo l'inizio della gara

[1] Se l'irregolare funzionamento delle attrezzature indispensabili si verifica dopo l'inizio della gara, quest'ultima deve proseguire con l'utilizzazione delle attrezzature di riserva.

[2] Se mancano o presentano irregolarità anche le attrezzature di riserva, la gara non può proseguire e deve essere omologata con il risultato di 0-20 o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria.

[3] Qualora l'irregolare funzionamento delle attrezzature di riserva si verifichi dopo la ripresa della gara, questa non può proseguire e viene ripetuta secondo le disposizioni dell'Organo competente per l'organizzazione del campionato o del torneo.

[4] Le sanzioni disciplinari da applicare sono quelle previste dall'art 168 R.E..

Art. 79 Irregolarità del campo di gioco (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] L'arbitro (o, in caso di più arbitri, il primo arbitro) è l'unico giudice insindacabile della regolarità del campo di gioco prima e durante la gara.

[2] Qualora prima dell'orario di inizio di una gara l'arbitro accerti l'esistenza di gravi irregolarità non immediatamente eliminabili non la farà disputare e la squadra ospitante verrà dichiarata perdente per 0-20.

[3] Nel caso di irregolarità immediatamente eliminabili l'arbitro è tenuto a fissare un termine perentorio, entro il quale la società ospitante possa eliminare le accertate irregolarità.

Art. 80 Impraticabilità del campo di gioco (prima e durante la gara) (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] Si ha impraticabilità del campo di gioco nel caso in cui il regolare svolgimento della gara venga ad essere alterato o impedito da fattori atmosferici o da altri fatti esterni comunque non imputabili alla società ospitante.

[2] L'arbitro (o, in caso di più arbitri, il primo arbitro), a suo insindacabile giudizio, non darà inizio alla gara o la sospenderà qualora ritenga vi sia pericolo per l'incolumità delle persone dovuto a vento, pioggia a dirotto, terreno sdruciolevole o si verifichi la completa cancellazione della segnatura del campo o un sensibile calo di tensione della corrente elettrica.

[3] La società ospitante ha l'obbligo di provvedere, su richiesta dell'arbitro, ad eliminare lo stato di impraticabilità del campo di gioco nei limiti delle sue possibilità e responsabilità.

[4] Qualora sussistono condizioni tali da far prevedere l'impossibilità di disputare o di riprendere la gara sospesa sul campo designato, l'arbitro la farà iniziare o riprendere, dopo un certo tempo a sua discrezione fissato, su un altro campo

praticabile ubicato nello stesso Comune, omologato per il campionato a cui si riferisce la gara, messo a disposizione dalla società ospitante. La società ospitata non potrà opporsi a tale decisione e qualora lo facesse sarà dichiarata perdente per 0-20 con la penalizzazione di un punto in classifica.

[5] Qualora nello stesso Comune non sia reperibile un altro campo regolarmente omologato per il campionato cui la gara si riferisce, l'arbitro, previo accordo scritto fra le due società, farà iniziare o riprendere la gara sospesa su un altro campo reperito e messo a disposizione dalla società ospitante. Non raggiungendo l'accordo fra le società la gara non verrà iniziata o ripresa e sarà recuperata in altra data senza alcuna sanzione per le società.

[6] La gara sospesa riprenderà nello stesso punto della sospensione per quanto si riferisce al tempo di gioco, al punteggio ed all'azione di gioco.

[7] La gara non disputata o proseguita per il mancato accordo fra le società e comunque non portata a termine verrà recuperata ex-novo.

[8] L'impraticabilità del campo di gioco non può mai riguardare le attrezzature indispensabili per la disputa della gara.

Art. 81 Reclamo avverso le decisioni arbitrali sulla regolarità del campo di gioco e delle attrezzature e sulla praticabilità del campo di gioco (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] L'arbitro (o, in caso di più arbitri, il primo arbitro) è l'unico giudice insindacabile della regolarità del campo e delle attrezzature, nonché dello stato del terreno di gioco prima e durante la gara.

[2] La società che non condivida la decisione adottata prima dell'inizio della gara in ordine alla regolarità del campo e delle attrezzature o alla impraticabilità del terreno di gioco, deve, a pena di improcedibilità del successivo reclamo ai sensi dell'art. 221 R.E., presentare agli arbitri immediato reclamo scritto e sinteticamente motivato, accompagnato dal versamento di un'autonoma tassa, di importo uguale a quella prevista per la presentazione del reclamo al competente Organo di giustizia.

[3] Il reclamo è immediatamente esaminato e risolto, dopo aver sentito la società controinteressata, da una Commissione formata da due arbitri e dall'ufficiale di campo designato quale cronometrista.

[4] Nel caso di arbitraggio unico la Commissione è composta dall'arbitro e dal cronometrista, e in caso di disparità di giudizio sarà decisivo il voto dell'arbitro.

[5] Nel caso di più arbitri e di assenza di ufficiali di campo designati, la decisione è di competenza degli arbitri e in caso di parità di voti difformi, prevale quella del primo arbitro.

[6] Nel caso di arbitraggio unico, la decisione è adottata dal medesimo arbitro.

[7] Se il reclamo è accolto, la Commissione dispone anche la restituzione della tassa.

[8] La presentazione di questo speciale reclamo non è consentita quando l'impraticabilità del terreno di gioco, l'irregolarità del campo e delle attrezzature si siano verificate dopo l'inizio della gara.

[9] Avverso la decisione adottata dagli arbitri o dalla Commissione, secondo quanto previsto nei precedenti capoversi, la società che si ritiene danneggiata può presentare, ai sensi del successivo art. 221 R.E., reclamo al competente Organo di giustizia.

[10] La gara può essere annullata d'ufficio soltanto se disputata senza utilizzazione delle attrezzature indispensabili o delle corrispondenti attrezzature di riserva.

Art. 82 Ordine pubblico nei campi di gioco

[1] Le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico nei campi di gioco, della tutela degli arbitri ed ufficiali di campo, delle autorità federali in quanto tali, delle squadre ospitate prima, durante e dopo la gara.

[2] Le società sono tenute a prendere accordi con le Autorità di Pubblica Sicurezza affinché sia assicurato, ad ogni partita di campionato o torneo, ufficiale od amichevole, l'intervento degli agenti necessari per il mantenimento dell'ordine pubblico.

[3] La società ospitante ha, pertanto, l'obbligo di far constatare all'arbitro, prima dell'inizio della gara, la presenza dei tutori dell'ordine pubblico, ed in loro assenza, dovrà esibire documentazione della richiesta presentata alle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza.

[4] Le società sono comunque tenute a predisporre nell'impianto le più idonee misure di sicurezza, atte a garantire l'incolumità dei giocatori delle due squadre, degli arbitri e degli ufficiali di campo, anche nel caso di eventuale assenza della Forza Pubblica.

[5] Il controllo della tutela dell'ordine pubblico prima, durante e dopo lo svolgimento della gara e la decisione di iniziare, proseguire o sospendere la stessa è di esclusiva competenza degli arbitri.

Art. 83 Incidenti sui campi di gioco (delibera n.150/98 - delibera n. 354 C.F. 16/10/1999 – delibera n. 229 C.F. 09/03/2002)

- [1] Qualora nel corso di una partita si verificano fatti o incidenti, tali da impedire il regolare svolgimento della gara o il compimento della stessa, o che comunque alterino l'uguaglianza competitiva della squadre, alla società che risulti responsabile può essere applicata la punizione sportiva della perdita della gara per 0-20 o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria, con la penalizzazione di un punto in classifica, secondo quanto previsto negli artt. 157 e 175 R.E., oltre ad altre eventuali sanzioni disciplinari. Qualora la responsabilità dei fatti sia da attribuire ad entrambe le società, ad esse dovrà essere applicata la punizione sportiva della perdita della gara, che verrà omologata con il risultato di 0-0, e la rispettiva penalizzazione di un punto in classifica, secondo quanto previsto negli artt. 157 e 175 R.E.
- [2] Tale responsabilità può essere accertata d' ufficio.
- [3] L'arbitro, ove sia costretto dall'opportunità delle circostanze a non poter sospendere l'incontro ed a dover continuare l'arbitraggio senza la possibilità di applicare imparzialmente i regolamenti federali, può ritenere terminata la gara nel momento in cui gli incidenti hanno luogo, facendone precisa menzione nel referto di gara.
- [4] Alla società responsabile viene applicata la punizione sportiva della perdita della gara per 0-20 o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria, con la penalizzazione di un punto in classifica, secondo quanto previsto negli artt. 157 e 175 R.E., oltre alle eventuali sanzioni disciplinari.
- [5] L'eguaglianza competitiva può essere solo riferita a fatti estranei allo svolgimento dell'incontro e quindi non al comportamento dei giocatori in campo.
- [6] Può farsi eccezione a questo principio solo nel caso di applicabilità alle squadre in gara dell'art. 33 R.T.

Art. 84 Ingresso agli impianti di gioco (delibera n. 334 C.F. 16-17/04/2004)

- [1] Le società affiliate alla FIP hanno l'obbligo di permettere l'accesso al pubblico per assistere alle manifestazioni federali.
- [2] I dati relativi alla capienza, calcolata secondo le prescrizioni giuridico-amministrative vigenti, devono essere riportati nel provvedimento di omologazione del campo di gioco.
- [3] Hanno diritto al libero ingresso alle manifestazioni a pagamento, tanto di carattere nazionale che internazionale, i dirigenti federali, gli arbitri, gli allenatori e i giocatori nazionali, muniti dell'apposita tessera di libero ingresso con bollo SIAE, rilasciata dalla FIP con le modalità e le limitazioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Federale.
- [4] Le società affiliate sono tenute a consentire il libero ingresso alle manifestazioni da loro organizzate ai rappresentanti della stampa che siano presso di esse accreditati. Deve essere consentito il libero accesso anche ai titolari di apposita tessera rilasciata dal CONI.
- [5] Per tutti i campionati non professionistici con ingresso a pagamento, la società ospitata ha diritto di acquistare - almeno 10 giorni prima della gara - un quantitativo di biglietti pari al 10% della capienza dell'impianto, con facoltà di scelta proporzionale dei posti messi in vendita nei vari settori.
- [6] Per tutti i campionati non professionistici con ingresso a pagamento, se la formula del campionato prevede la disputa di una seconda fase, con gare fissate ogni tre giorni, la società ospitata ha diritto di acquistare - almeno 24 ore prima della gara - un quantitativo di biglietti pari al 10% della capienza dell'impianto, con facoltà di scelta proporzionale dei posti messi in vendita nei vari settori, fermo restando il rispetto delle disposizioni impartite dagli organi di pubblica sicurezza.

Art. 85 Accesso al campo di gioco (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

- [1] Possono accedere al campo di gioco soltanto i tesserati iscritti sulle liste di partecipazione alla gara, gli ufficiali F.I.P. designati.
- [2] Possono prendere posto sulla panchina riservata a ciascuna squadra i soli tesserati iscritti nel referto ufficiale di gara, con annotazione, negli appositi spazi, dei loro nominativi e dei numeri delle tessere rilasciate dagli Uffici Tesseramento competenti.
- [3] Le violazioni di cui ai precedenti commi saranno sanzionate secondo quanto previsto dall'art. 166 comma 1, lettera g) del R.E..
- [4] E' consentita la presenza al tavolo di uno speaker ufficiale. La sua funzione deve essere strettamente limitata alla diramazione di notizie ufficiali. Di eventuali trasgressioni risponde la società ospitante che verrà sanzionata secondo quanto previsto dall'art. 166, comma 1, lettera l) R.E..
- [5] All'interno del terreno di gioco può essere consentita la presenza di persone addette a varie funzioni (custode dell'impianto, pulitori, incaricati del servizio d'ordine, etc) anche se non tesserate. Di qualsiasi loro comportamento non consono ai principi generali di lealtà e correttezza o in violazione di norme regolamentari, risponde la società ospitante che verrà sanzionata secondo quanto previsto dall'art. 166, comma 1, lettera l) R.E..

Art. 86 Dirigente addetto agli arbitri

- [1] La società ospitante è tenuta a mettere a disposizione degli arbitri un dirigente tesserato, con lo specifico incarico di assistenza agli stessi.
- [2] Detto dirigente deve assistere gli arbitri in ogni momento, a partire dall'arrivo nell'impianto di gioco, un'ora prima dell'inizio della gara, e rimanere a loro disposizione fino a quando non lo abbiano abbandonato.
- [3] Il dirigente addetto agli arbitri deve altresì segnalare al primo arbitro la presenza in panchina di persone non iscritte a referto e controllare il rispetto del divieto di accesso allo spogliatoio degli arbitri, sancito dall'art. 75 R.E..
- [4] Nello svolgimento dell'incarico, egli è tenuto ad adempiere a quanto venga richiesto dagli arbitri in merito all'ordine pubblico, alla disciplina delle squadre ed a quanto altro necessario o utile per il migliore espletamento dei compiti arbitrali.
- [5] Tale dirigente prenderà posto alla sinistra del tavolo e dovrà essere registrato a referto.
- [6] Le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" precisano per quali campionati la presenza del dirigente addetto agli arbitri sia obbligatoria.
- [7] Per tutti gli altri campionati, nei quali sia facoltativa, i compiti sono svolti dal dirigente accompagnatore, in mancanza dall'allenatore od infine, mancando tutti gli altri, dal capitano della squadra ospitante.

Art. 87 Aiuto allenatore ed addetto alle statistiche (delibera n. 143 C.F. 13/05/2000)

- [1] In tutti i Campionati è possibile iscrivere a referto un aiuto allenatore ed un addetto alle statistiche (scorer) con funzioni di rilevamento dati tecnici, per collaborare con l'allenatore durante la gara. Pertanto, per poter iscrivere a referto un aiuto allenatore ed un addetto alle statistiche, è indispensabile che sia contestualmente iscritto a referto un allenatore in possesso della prescritta qualifica federale e della tessera gara.
- [2] Possono assolvere la funzione di addetto alle statistiche i tesserati della Società muniti di regolare tessera rilasciata dalla Federazione a qualsiasi titolo.
- [3] Nel caso di ritardato arrivo dell'allenatore titolare, l'aiuto allenatore e l'addetto alle statistiche possono essere iscritti a referto ma potranno sedersi in panchina soltanto dopo l'avvenuto riconoscimento dell'allenatore titolare.
- [4] Le violazioni alla presente norma saranno sanzionate secondo quanto previsto dall'art. 62 R.E. per quanto attiene all'aiuto allenatore, e dall'art. 166 comma g) R.E. per quanto attiene all'addetto alle statistiche.

Art. 88 Percentuale sugli incassi

- [1] Le società hanno l'obbligo di versare la percentuale sugli incassi, nella misura e secondo le modalità fissate dal Consiglio Federale nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI".
- [2] Le società inadempienti incorreranno nelle sanzioni previste.

Art. 89 Prelievo coattivo (delibera n. 403 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 229 C.F. 09/03/2002 – delibera n. 334 C.F. 16-17/04/2004)

- [1] Le società sono tenute ad adempiere, nei termini fissati, ai versamenti di somme dovute, per qualsiasi ragione o causa, alla FIP, società consorelle, affiliati e Leghe non professionistiche riconosciute.
- [2] Nel caso di mancato pagamento nei termini, gli Organi federali competenti ingiungeranno alla società inadempiente di produrre, prima della gara successiva alla comunicazione, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto.
- [3] Il controllo dell'avvenuto pagamento sarà effettuato a mezzo di persone appositamente incaricate dagli Organi federali competenti, alle quali dovrà essere esibito l'originale del documento che attesta l'avvenuto pagamento, ricevuta di versamento su c/c postale, bonifico bancario o assegno circolare, non trasferibile, con contestuale consegna di copia debitamente firmata dal Presidente o dal Dirigente Responsabile della società.
- [4] Nel caso che il controllo dell'avvenuto pagamento sia previsto a mezzo degli arbitri di una gara, questi devono richiedere ed ottenere la documentazione che attesta il pagamento del dovuto prima dell'inizio dell'incontro, nel rispetto di quanto specificato al comma 3.
- [5] Qualora una società, nonostante la preventiva richiesta di pagamento, non si attenga a quanto sopra, l'arbitro non darà inizio alla gara e la società inadempiente verrà considerata rinunciataria a tutti gli effetti e di conseguenza la gara verrà omologata col risultato di 0-20 a suo svantaggio, con penalizzazione di un punto in classifica, secondo quanto previsto negli artt. 157 e 175 R.E..

Art. 90 Colore e numerazione delle maglie (delibera n. 96 C.F. 30/03/2000 – delibera n. 233 C.F. 22/07/2000 – delibera n. 229 C.F. 09/03/2002)

- [1] Tutte le squadre delle società partecipanti all'attività agonistica federale devono avere due serie di maglie, una di colore chiaro (preferibilmente bianca) da utilizzare in tutte le gare interne, ed una di colore scuro da utilizzare in tutte le gare esterne. La presente norma si applica a tutte le società partecipanti ai campionati nazionali.

- [2] Le società partecipanti ai campionati regionali e provinciali devono segnalare all'atto dell'iscrizione al campionato il colore della propria maglia di gioco e dovranno richiedere all'Ufficio Gare competente l'autorizzazione per ogni successiva variazione. La squadra ospitata deve obbligatoriamente indossare la maglia indicata all'atto dell'iscrizione.
- [3] La squadra ospitante, sia essa partecipante a campionato regionale o provinciale, dovrà cambiare la propria maglia di gara nel caso in cui gli arbitri ritengano impossibile dirigere la partita per la confusione dei colori delle maglie. Le squadre inoltre sono tenute a cambiare la propria maglia di gioco qualora questa risulti confondibile con la divisa arbitrale.
- [4] L'inosservanza delle suddette norme comporterà la mancata disputa della gara e nei confronti della squadra inadempiente sarà applicata la punizione sportiva della perdita della gara per 0-20 e con la penalizzazione di un punto in classifica, secondo quanto previsto negli artt. 157 e 175 R.E..
- [5] Sulle maglie sociali deve essere apposta sul davanti e sul retro, una numerazione progressiva, dalle caratteristiche e dimensioni stabilite dall'art. 13 del Regolamento Tecnico.
- [6] Sulle maglie devono essere apposti i numeri interi:
- dal 4 al 20 per le squadre partecipanti ai campionati professionistici;
 - dal 4 al 15 per le squadre partecipanti ai campionati nazionali non professionistici.
- [7] Per quanto riguarda i Campionati Regionali e Giovanili si fa riferimento a quanto stabilito dalle DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI.

Art. 91 Divisa da gioco (delibera n. 355 C.F. 16/10/1999 – delibera n. 306 C.F. 07/09/2000 – delibera n. 54 C.F.22/09/2001 – delibera n. 317 C.F. 16-17/04/2003 – delibera n. 123 C.F. 26/09/2003 – delibera n. 334 C.F. 16-17/04/2004)

- [1] In tutte le gare le società sono tenute a far indossare ai giocatori costumi tali da non offendere la decenza.
- [2] E' consentito alle società di apporre sulla divisa da gioco le seguenti scritte o marchi pubblicitari:
- a) sulle maglie di gara - oltre alla sigla della società, a marchi o scritte riferiti alla denominazione costituente la sponsorizzazione principale a norma del Regolamento Organico, un solo marchio riferito all'azienda produttrice dell'abbigliamento sportivo da gara (marchio tecnico) e due sponsor secondari; questi tre marchi non possono superare le dimensioni di 50 cm. quadrati ciascuno. Sul retro della maglia potrà eventualmente essere apposto, sopra o sotto la numerazione, il marchio o la sigla riferita alla sponsorizzazione principale e il marchio o la sigla di ulteriori due sponsor secondari delle dimensioni massime di 50 cm. quadrati ciascuno in alternativa al nome del giocatore e/o della città della società (in caratteri romani), per le società di serie Professionis tiche e dei Campionati Nazionali Maschili e Femminili;
 - b) sui pantaloncini oltre al marchio tecnico identico a quello apposto sulle maglie, possono essere applicati anche il marchio dello sponsor principale e di altri due sponsor secondari, differenti da quelli delle maglie, di dimensioni non superiori a 50 cm. quadrati ciascuno;
- c) sui calzettoni un marchio relativo all'azienda produttrice delle scarpe da gioco, sempre delle dimensioni massime di 50 cm. quadrati ciascuno.
- [3] Tutti gli altri capi di vestiario (soprammaglie, tute, borse, ecc.) non fanno parte della divisa da gioco.
- [4] L'utilizzazione dei marchi pubblicitari è subordinata alle autorizzazioni previste dal Regolamento Organico e comporta le conseguenziali assunzioni di responsabilità.

Art. 92 Pallone di gioco ed esercizi di riscaldamento (delibera n. 150/98 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

- [1] Il Consiglio Federale indica nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" i tipi di pallone dichiarati idonei e regolamentari per i vari Campionati Federali.
- [2] Le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE" stabiliscono, altresì, i campionati per i quali è obbligatorio l'uso di un pallone nuovo per ciascuna gara e possono stabilire l'uso di un solo e determinato tipo di pallone per tutto il campionato stesso.
- [3] Per gli altri campionati, la squadra ospitante è tenuta a presentare almeno due palloni regolamentari ed in ottimo stato, fra cui l'arbitro sceglierà, a suo insindacabile giudizio, quello di gara.
- [4] Nel caso in cui entrambi i palloni forniti dalla squadra ospitante risultino inadeguati, l'arbitro può scegliere un pallone fornito dalla squadra ospitata oppure un pallone usato, durante la fase di riscaldamento, da una delle due squadre.
- [5] Nel caso che la squadra ospitante non presenti almeno un pallone regolare, e la gara non possa avere luogo, sarà dichiarata perdente per 0-20 con la penalizzazione di un punto in classifica.
- [6] Nel caso che il pallone scelto sia nuovo, nessuna delle due squadre potrà servirsene per il riscaldamento prima della gara; se è usato, l'altra squadra potrà esercitarsi con lo stesso, prima dell'inizio della gara, per un tempo non superiore ai cinque minuti.
- [7] La squadra ospitante deve mettere a disposizione della squadra ospitata i palloni necessari all'effettuazione degli esercizi di riscaldamento prima della gara, nel numero minimo che le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" prescrivono per ciascun campionato, torneo o fase.
- [8] Per gli esercizi di riscaldamento, il campo di gioco deve essere a disposizione della squadra ospitata per almeno quindici minuti prima dell'inizio della gara.

[9] L'arbitro è tenuto a controllare che i diritti della squadra ospitata per il tempo minimo destinato agli esercizi di riscaldamento e per la disponibilità dei palloni, siano scrupolosamente rispettati.

[10] Nel corso dell'intervallo tra una ripresa e l'altra, è consentito ai giocatori delle due squadre di esercitarsi con il pallone, purché non si usufruisca del pallone di gara.

[11] Le violazioni alla presente norma saranno sanzionate secondo quanto previsto dall'art. 166, comma 1, lettera m) del R.E..

Art. 93 Designazioni arbitrali

[1] I campionati e tornei ufficiali federali, i tornei e le gare amichevoli devono essere diretti da arbitri regolarmente tesserati ed in attività di servizio.

[2] La designazione degli Arbitri e degli Ufficiali di campo è fatta dagli Organi federali competenti, secondo le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" ed è resa pubblica prima dell'effettuazione della gara, a mezzo stampa o per affissione nei locali dell'Organo competente.

Art. 94 Ritardo, assenza ed impedimento degli arbitri (del. C.F. 11/9/98 – delibera n. 49 C.F. 26/02/2000 – delibera n. 306 C.F. 07/09/2000 – delibera n. 5 C.P. 22/01/2003 – delibera n. 178 C.F. 22/02/2003 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] Nel caso di arbitraggio di più arbitri, se uno degli arbitri non fosse presente sul campo per l'ora fissata per l'inizio della gara, è obbligatorio attendere il suo arrivo per quindici (15) minuti. Trascorso detto tempo senza l'arrivo dell'arbitro assente, nel caso di una terna arbitrale i due arbitri rimanenti dirigeranno regolarmente la gara, mentre nel caso di doppio arbitraggio o nel caso di assenza di due arbitri su tre previsti, l'arbitro presente potrà dirigere la gara da solo oppure potrà sostituire, a suo insindacabile giudizio, l'arbitro assente con altro qualificato (dello stesso gruppo o del gruppo immediatamente inferiore o superiore), disponibile e presente sul campo.

[2] Sempre nel caso di arbitraggio di più arbitri, qualora per infortunio o malore o altro motivo, uno di loro non possa iniziare o continuare ad esercitare la sua funzione, il gioco potrà essere sospeso per un massimo di dieci (10) minuti. Trascorso detto tempo, verranno adottate le soluzioni di cui al comma precedente.

[3] Nel caso di arbitraggio singolo, qualora l'arbitro designato non si presenti sul campo all'ora fissata per l'inizio della gara, le squadre hanno l'obbligo di attendere quindici (15) minuti. Trascorso detto tempo l'arbitro potrà essere sostituito con altro disponibile e presente sul campo, dietro esplicito accordo.

Art. 95 Ritardo arrivo arbitro (delibera n. 95 C.F. 30/03/2000 – delibera n. 306 C.F. 07/09/2000) - **ABROGATO**

Art. 96 Mancanza o smarrimento referto (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] Il referto ufficiale di gara deve essere fornito dall'arbitro designato e, in caso di più arbitri, dal primo arbitro.

[2] In mancanza del referto ufficiale questo potrà essere sostituito ed improvvisato sul posto a mezzo di qualsiasi foglio ed in tale evenienza esso sarà riconosciuto valido ed ufficiale.

[3] In caso di smarrimento o distruzione del referto la partita verrà omologata secondo il risultato finale precisato dall'arbitro. In caso di impossibilità di accertare l'esatto punteggio, la gara verrà comunque omologata col punteggio di 2-0 a favore della squadra risultata vincitrice.

Art. 97 Assenza ufficiali di campo

[1] In assenza di uno o più degli ufficiali di campo, che siano stati o meno designati, il primo arbitro sceglierà i sostituti, senza necessità del consenso delle squadre in gara.

[2] Tali designazioni si intenderanno ufficialmente riconosciute dalla FIP.

[3] In caso di ulteriore impossibilità di reperire le persone indispensabili per la disputa della gara, è fatto obbligo alla società ospitante di provvedervi con persone idonee.

[4] In caso di accertata inadempienza la gara sarà rifissata dall'Organo competente a spese della società ospitante, a titolo di sanzione.

[5] Per le società partecipanti ai Campionati regionali e provinciali la sanzione consiste in un'ammenda pari al doppio della tassa gara.

Art. 98 Interruzione della gara per difetto del cronometro e contrasti nel punteggio

[1] Qualora nel corso di una gara accada, per incidenti di cronometraggio od altro, di non poter esattamente determinare il tempo trascorso, e i capitani delle squadre, a seguito di invito del primo arbitro non concordino, con dichiarazione scritta a referto, per la determinazione convenzionale del tempo presumibilmente trascorso, l'arbitro, sentiti gli ufficiali di campo, determinerà detto tempo, a suo insindacabile giudizio, continuando quindi la gara.

[2] La norma quindi si applica anche nel caso di contrasti nel punteggio.

Art. 99 Commissari di campo

[1] La Federazione può designare persone di sua fiducia in veste di Commissari di Campo per assistere a manifestazioni federali, con l'incarico di riferire sul loro andamento, in genere e particolarmente sul contegno del pubblico, dei dirigenti, delle squadre prima, durante e dopo la gara, e su qualsiasi fatto o incidente che ritengono eventualmente sfuggito all'osservazione degli arbitri.

[2] I Commissari di Campo debbono, nel riferire i fatti, precisare ogni volta se trattasi di fatti che loro giudicano essere sfuggiti all'attenzione o all'osservazione degli arbitri.

[3] I Commissari di Campo, solo in caso di assoluta necessità, debbono assistere e tutelare gli arbitri ed invitare, ove occorre, i dirigenti delle società a prendere provvedimenti atti al mantenimento dell'ordine pubblico.

[4] Salvo questi casi, essi debbono astenersi dal rivelare il mandato ricevuto.

[5] I Commissari di Campo sono designati dagli Organi federali competenti all'organizzazione dei vari campionati. Essi sono designati solo in caso di riconosciuta necessità e possono esserlo su richiesta di una società: in tal caso la spesa relativa è a carico della società richiedente.

[6] Il rapporto del Commissario di Campo costituisce parte integrante del rapporto arbitrale.

[7] L'incarico di Commissario di Campo può essere cumulo lato con mansioni devolute da altri Organi federali.

[8] L'incarico di Commissario di Campo è incompatibile con l'attività dirigenziale nell'ambito societario sotto qualsiasi veste o qualifica.

TITOLO II**CAMPIONATI****Art. 100 Ordinamento dei campionati**

[1] Il Consiglio Federale stabilisce l'ordinamento dei singoli campionati, il numero delle squadre partecipanti, il numero delle squadre da promuovere e da retrocedere.

[2] Ne determina inoltre, con le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI", la formula di svolgimento, la competenza organizzativa.

Art. 101 Iscrizioni ai campionati - ex art. 102 – (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999)

[1] Le iscrizioni ai Campionati, sia Nazionali che Regionali e Provinciali debbono essere tutte presentate agli Organi competenti, nelle modalità e nei termini previsti dalle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" deliberate dal Consiglio Federale.

Art. 102 Campionati a partecipazione limitata (delibera n.76 C.F. 18/05/1999) - **ex art. 101** - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 6 C.F. 28/07/2001 – delibera n. 229 C.F. 09/03/2002)

[1] Le squadre sono ammesse alla partecipazione a ciascun campionato per il possesso dei requisiti richiesti, fissati dall'ordinamento dei campionati stessi e dalle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI".

[2] Le società partecipanti ad un Campionato Nazionale non possono partecipare con altra squadra a nessun altro Campionato Nazionale.

[3] Le società partecipanti ad un Campionato Nazionale maschile non possono inoltre iscriversi al massimo Campionato Regionale maschile.

[4] Le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" determinano le limitazioni alla partecipazione ai Campionati Regionali ed alle loro fasi per le squadre partecipanti a Campionati Nazionali maschili e femminili.

[5] Le Società neoaffiliate a norma dell'art. 114/bis R.O. possono partecipare esclusivamente ad un campionato a libera partecipazione.

[6] Le Società affiliate che siano costituite secondo il disposto dell'art. 114/bis R.O. e che già disputano competizioni federali, non possono partecipare ad un campionato superiore, allo stesso campionato od al campionato immediatamente inferiore a cui prende parte la società principale.

Art. 103 Squadre aventi diritto (delibera n. 149/98- delibera n. 144 C.F. 13/05/2000 – delibera n. 573 C.F. 28-29/04/2001 – delibera n. 147 C.F. 14/12/2002 – delibera n. 335 C.F. 16-17/04/2004)

[1] Al termine di ciascun anno sportivo gli Organi federali competenti stabiliscono le squadre aventi diritto alla partecipazione ai vari campionati dell'anno sportivo successivo, tenuti presenti l'ordinamento dei campionati, i risultati sportivi conseguiti e l'ottemperanza all'obbligo di partecipazione ai campionati giovanili nell'annata sportiva precedente, così come previsto dalle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI". Le società inadempienti a tale obbligo verranno deferite dal S.A. al Giudice Sportivo competente per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 174 comma 2 R.E.. L'organico dei vari campionati viene diramato dall'Organo federale competente attraverso Comunicato Ufficiale nel quale saranno altresì precisati i termini di chiusura delle iscrizioni e gli importi da versare alla F.I.P. per titoli dovuti.

[2] Il Consiglio Federale delibera, sentita la Lega di competenza, su un'eventuale istanza di ammissione ad un Campionato Nazionale non professionistico, di società a cui siano state riconosciute particolari finalità, per la promozione e lo sviluppo della pallacanestro e per la realizzazione di significativi scopi sociali.

A tale fine il Settore Agonistico dispone annualmente, se del caso per ogni Campionato Nazionale non professionistico, il diritto di priorità rispetto a quanto previsto all'art. 104 R.E..

[3] Il Consiglio Federale si riserva la facoltà di ammettere una società sportiva ad un Campionato non professionistico anche in aggiunta all'organico deliberato nell'ordinamento, avvalendosi della prerogativa di cui all'art. 46, comma 2 lettera a) R.O..

[4] Le società aventi diritto debbono presentare tempestiva domanda d'iscrizione al richiamato Organo competente.

[5] La domanda deve essere compilata sull'apposito modulo rilasciato dalla Federazione, debitamente riempito in ogni sua parte e sottoscritto dal Presidente della società.

[6] La domanda deve inoltre essere corredata dal modulo di affiliazione o di rinnovo dell'affiliazione, qualora la società non vi abbia già provveduto e dall'attestazione dell'avvenuto versamento delle tasse dovute ivi compreso il deposito cauzionale ove previsto.

[7] Le domande non inviate nei termini o comunque incomplete, debbono essere considerate come non presentate, con conseguente perdita del diritto alla partecipazione al campionato.

[8] In caso di contestazione sulla data di invio, fa fede il timbro postale di spedizione della raccomandata oppure la data di spedizione indicata nella ricevuta di posta celere o del corriere.

[9] Nel più breve tempo possibile l'Organo federale competente renderà nota la definitiva composizione del girone o dei gironi.

Art. 104 Classificazione delle riserve (delibera n.77 C.F. 18/05/1999) - **ex art. 105** - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 143 C.F. 13/05/2000 – delibera n. 335 C.F. 16-17/04/2004)

[1] Le squadre che si iscrivono come “riserva” dei vari campionati debbono iscriversi nel rispetto dei termini di cui all’articolo 103 del R.E.. Pertanto le Società debbono versare gli importi delle tasse previsti per il campionato maggiore cui aspirano partecipare. La sola fidejussione, o l’integrazione della stessa, per i campionati ove è prevista, dovrà essere presentata entro i 10 (dieci) giorni successivi la comunicazione dell’avvenuto ripescaggio. In difetto l’Organo Federale competente procederà ad un ulteriore ripescaggio.

[2] L’Organismo Federale competente classifica e rende note le squadre riserve dei vari campionati, tenendo presente i seguenti principi prioritari:

a) le squadre meglio classificate delle retrocesse;

b) la prima delle non promosse nel campionato di categoria immediatamente inferiore;

c) nell’ordine le ulteriori squadre retrocesse;

d) nell’eventualità di squadre retrocesse di pari classifica, provenienti da gironi diversi, la priorità spetta alla squadra geograficamente più vicina a quella da sostituire, da individuarsi in quella avente sede in località ubicata alla distanza chilometrica minore calcolata secondo il percorso seguito dai mezzi di linea. In caso di coesistenza di mezzi pubblici diversi, si deve aver riguardo alla minore distanza tra i vari percorsi dei diversi servizi pubblici utilizzabili.

[3] Per il ripescaggio di società provenienti da campionato inferiore, non rientranti nella fattispecie di cui al punto (1), iscritte quale riserva, l’Organo competente, non appena si rende disponibile un posto nell’organico del girone, dovrà tener conto in via prioritaria del diritto sportivo acquisito in base alla classifica dell’anno sportivo precedente; a parità di diritto sportivo, bisognerà tener conto dell’eventuale società appartenente alla stessa regione di quella che ha lasciato il posto vacante.

Nel caso di 2 o più società con le stesse caratteristiche di cui sopra, verrà preso in considerazione il criterio della vicinanza geografica.

[4] Le società che presentano domanda di iscrizione come squadra “riserva” devono indicare la disponibilità, nell’ambito del Comune dove hanno sede, di un campo di gioco idoneo per svolgere l’attività per la quale hanno chiesto di partecipare.

[5] Non è mai ammesso il ripescaggio per due anni sportivi consecutivi.

[6] Il diniego della società, cui viene proposto il ripescaggio prima della pubblicazione con Comunicato Ufficiale della composizione dei gironi, è considerato come rinuncia al diritto di ripescaggio e pertanto la società viene esclusa dalla lista delle squadre riserva.

Il diniego della società, cui viene proposto il ripescaggio dopo la pubblicazione con Comunicato Ufficiale della composizione dei gironi, non è considerato come rinuncia al diritto di ripescaggio e la società resta nella lista delle squadre riserva e può essere oggetto di una ulteriore proposta di ripescaggio.

Art. 105 Riapertura dei termini - ex art. 106 - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999)

[1] L’Organo federale competente ha la facoltà di riaprire i termini di iscrizione ai campionati per i gironi nei quali si rende opportuno completare i quadri delle società partecipanti.

[2] In tal caso possono avvalersi del diritto di richiesta d’iscrizione anche le società che ne erano decadute per il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 103 R.E..

[3] L’Organo federale competente può altresì delimitare territorialmente l’ammissibilità delle domande d’iscrizione.

Art. 106 Campionati a libera partecipazione - ex art. 104 - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999)

[1] Per i campionati a libera partecipazione le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" debbono stabilire, al termine di ciascun anno sportivo, le norme che regolano l’iscrizione e la partecipazione a detti campionati dell’anno successivo, con particolare riguardo alla data di apertura e chiusura delle iscrizioni, all’eventuale sistema delle promozioni e retrocessioni e ciò in rapporto all’ordinamento dei campionati, deliberato dal Consiglio Federale.

Art. 107 Squadre della stessa società nello stesso campionato

[1] Per i campionati, o tornei ufficiali, ove sia ammessa la partecipazione di più squadre di una stessa società, è vietato agli atleti il passaggio ad altra squadra della stessa società per tutta la durata del campionato salvo che per le fasi (amministrate dal Settore Giovanile) e le fasi nazionali dei campionati giovanili.

[2] Nel caso in cui una società partecipi allo stesso campionato o trofeo giovanile con più squadre, queste verranno inserite nello stesso girone e gli incontri diretti verranno fatti disputare nelle prime giornate del calendario. Su specifica richiesta della società interessata le squadre potranno essere inserite in gironi diversi.

[3] Alla finale provinciale verrà ammessa:

a) una sola squadra per società se tale finale si svolgerà con un concentramento o con un girone all’italiana solo tra quattro squadre;

b) due squadre per società se tale finale si svolgerà con un girone all'italiana con la partecipazione di almeno sei squadre. Lo stesso criterio verrà applicato nel caso di finale regionale.

[4] Quando ad una finale provinciale o regionale viene ammessa una sola squadra per società, è consentito il passaggio a questa squadra degli atleti dalle altre squadre della stessa società che hanno partecipato alle fasi precedenti.

[5] Ai fini dell'applicazione di questa regola è vincolante l'iscrizione sul referto di gara.

Art. 108 Rinuncia alla partecipazione - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 144 C.F. 13/05/2000 – delibera n. 573 C.F. 28-29/04/2001 – delibera n. 147 C.F. 14/12/2002)

[1] La rinuncia di una società a partecipare al campionato cui aveva diritto è considerata grave infrazione ai sensi dell'art. 133 R.O. della FIP: "Doveri delle società" e non conferisce alla società rinunciataria il diritto di partecipazione a campionati inferiori.

[2] Solo nel caso in cui la rinuncia venga dichiarata entro e non oltre il termine di chiusura delle iscrizioni al campionato, cui la società aveva diritto di partecipare, e la comunicazione di rinuncia sia accompagnata da regolare domanda d'iscrizione ad un campionato di categoria inferiore, l'Organo federale competente delibera inappellabilmente l'accoglimento o meno della domanda, stabilendo il campionato cui la società può essere ammessa a partecipare.

[3] In caso di reiezione della domanda la società non conserva alcun diritto e può iscriversi solo ad un campionato a libera partecipazione.

[4] La società già iscritta al campionato, e che vi rinuncia dopo il termine di chiusura delle iscrizioni perde automaticamente il diritto di partecipare, sia nell'anno sportivo in corso che nel successivo, a qualsiasi campionato di categoria inferiore, conservando il solo diritto di iscriversi ai campionati a libera partecipazione.

[5] Sanzioni consequenziali:

- a) in caso di rinuncia entro il termine di chiusura delle iscrizioni, nessuna sanzione pecuniaria verrà adottata nei confronti della società, mentre verranno assunte sanzioni disciplinari (art. 172 R.E.) nei confronti dei dirigenti responsabili;
- b) nel caso in cui non venga comunicata la rinuncia entro il termine di chiusura delle iscrizioni e l'ufficio competente accerti la mancata iscrizione, alla società inadempiente verrà inflitta una ammenda pari a quella stabilita per la 1^a rinuncia. Tale normativa viene applicata anche ai campionati a libera partecipazione;
- c) in caso di rinuncia dopo il termine di chiusura delle iscrizioni ma prima della compilazione del calendario del campionato, alla società rinunciataria verrà inflitta una ammenda pari al doppio di quella stabilita per la prima rinuncia; verrà incamerata la tassa di iscrizione e verranno assunte sanzioni disciplinari (art. 172 R.E.) nei confronti dei dirigenti responsabili;
- d) in caso di rinuncia dopo la compilazione del calendario ufficiale ma entro le ore 24.00 del Lunedì antecedente l'inizio del campionato, alla società rinunciataria verrà inflitta una ammenda pari al quadruplo di quella stabilita per la prima rinuncia; verrà incamerata la tassa di iscrizione e verranno assunte sanzioni disciplinari (art. 172 R.E.) nei confronti dei dirigenti responsabili; dopo le ore 24.00 del Lunedì antecedente l'inizio del campionato alla società rinunciataria verrà inflitta una ammenda pari ad otto volte quella stabilita per la prima rinuncia;

[6] E' espressamente consentita la rinuncia al campionato professionistico da parte della società non professionistica promossa alla massima serie. Tale rinuncia deve formalmente pervenire mediante lettera raccomandata, posta celere o corriere da inviare alla F.I.P. ed alla Legadue sette giorni prima del termine fissato per l'iscrizione al campionato professionistico.

In tal caso la società rinunciataria conserva il diritto a partecipare al campionato inferiore, cui dovrà iscriversi nei termini regolamentari, mantenendo nel contempo il diritto al tesseramento dei giocatori che risultavano vincolati a titolo definitivo nell'anno precedente, fermo restando il diritto di ciascun giocatore a stipulare un contratto professionistico.

Art. 109 Gironi, calendari, orari e spostamento gare

[1] Gli Organi federali incaricati dell'organizzazione dei singoli campionati, fasi di campionato o gironi stabiliscono, inappellabilmente e definitivamente, il calendario e l'orario delle gare.

[2] E' in loro facoltà concedere, in casi di comprovata necessità ed eccezionalità, l'autorizzazione allo spostamento della data, dell'orario o del campo.

[3] Le società per ottenere lo spostamento della data, del campo o dell'orario di una gara debbono presentare, almeno 15 giorni prima della data fissata per la gara, regolare richiesta motivata corredata dall'adesione scritta della squadra avversaria e della ricevuta di versamento della relativa tassa annualmente fissata dal Consiglio Federale ed indicata nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI".

[4] L'Organo federale competente può disporre d'autorità le variazioni di data, orario o campo in presenza di casi di forza maggiore o di eventi di particolare rilevanza.

[5] Gli Organi competenti sono tenuti a concedere, a documentata richiesta, gli spostamenti di gare di campionato che interessano squadre con giocatori convocati dal Settore Squadre Nazionali o con giocatori che devono prendere parte a gare o a concentramenti disposti dal Settore Giovanile o con giocatori convocati per esigenze della Nazionale Militare.

[6] Non è consentito concedere spostamenti gara nelle due ultime giornate dei campionati nazionali a meno che la gara sia ininfluente, rispetto anche a società terze, per la definizione della classifica finale.

[7] Lo sfruttamento commerciale del calendario di un campionato nazionale deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Federale, sentito il parere della Lega delle società, cui il campionato si riferisce.

Art. 110 Partecipazione di giocatori a gare (delibera n. 96 C.F. 30/03/2000 – delibera n. 350 C.F. 08/10/2000 – delibera n. 121 C.F. 23/11/2002)

[1] E' fatto divieto ad un giocatore disputare nella stessa giornata solare più di una partita.

[2] E' fatto divieto alle società di iscrivere a referto un numero maggiore di atleti tesserati in prestito rispetto a quello stabilito dalle norme vigenti.

[3] E' fatto obbligo alle società di iscrivere a referto atleti "under" nel numero stabilito dalle norme vigenti e di non iscrivere a referto atleti "over" più del numero stabilito.

[4] E' fatto divieto alle società di iscrivere a referto un numero di giocatori superiore a 10 ad eccezione dei campionati nei quali sia esplicitamente indicata la possibilità di iscriverne un numero maggiore.

[5] E' fatto divieto alle società di iscrivere a referto in altri campionati giocatori/trici che per la loro età possono partecipare esclusivamente ai campionati giovanili di categoria.

[6] E' fatto divieto alle società di iscrivere a referto tesserati (giocatore, allenatore, aiuto allenatore), colpiti da provvedimenti di squalifica.

[7] E' fatto divieto alle società partecipanti ai campionati di serie A1 femminile di far giocare contemporaneamente un numero maggiore di atlete, tesserate come straniere, rispetto a quello stabilito dalle norme vigenti.

[8] Le violazioni alle norme contenute nel presente articolo sono sanzionate secondo quanto previsto dall'art. 62 R.E.

Art. 111 Classifica

[1] La classifica nei campionati è stabilita per punti: per ogni gara alla squadra vincente sono attribuiti due punti ed alla squadra perdente non spetta alcun punto.

[2] Per ogni partita omologata con il risultato di 0-0 o di 0-20 non acquisito sul campo, la società è penalizzata di un punto in classifica, ad eccezione dei casi specificatamente previsti negli artt. 75, 77 e 96 R.E..

Art. 112 Norme per le qualificazioni (delibera n. 572 C.F. 28-29/04/2001)

[1] Ove si renda necessario, a qualsiasi titolo, procedere a qualificazioni fra le squadre appartenenti a diversi gironi o diverse categorie di campionati, gli Organi federali competenti emaneranno di volta in volta i criteri relativi alla formula, allo svolgimento di dette qualificazioni, ed alla composizione della Commissione Esecutiva delegata alla direzione, organizzazione, designazione degli arbitri ed ufficiali di campo, all'assunzione dei provvedimenti disciplinari e quant'altro previsto e delegabile.

[2] Le fasi di campionato, previste dalla formula con la concentrazione di squadre in campo neutro, possono essere dirette, invece, da un Commissario, in sostituzione della Commissione.

[3] Al termine della qualificazione o del concentramento, il Presidente della Commissione Esecutiva in campo, od il Commissario, deve inoltrare all'Organo federale competente una relazione, in duplice copia, ed allegare verbali, referti ed eventuali tasse ed ammende riscosse.

[4] Ove al termine della qualificazione o del concentramento vi sia parità di punteggio in classifica, si deve applicare in via definitiva l'art. 113 R.E..

[5] Nelle competizioni giovanili che si concludono con la Finale Nazionale è obbligatoria la partecipazione, di un dirigente di ogni società ammessa, alla 1^ riunione organizzativa come disposto dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile.

Art. 113 Precedenze in classifica in caso di parità (delibera n. 148 C.F. 26/06/1999)

[1] Per stabilire l'ordine delle precedenze, anche in caso di assegnazione di un titolo o per la promozione diretta a campionati o gruppi dell'anno sportivo successivo, quando si verifica una parità di punteggio nella classifica finale di campionato o fase o gruppo, si dovranno applicare i seguenti criteri:

A - PARITÀ TRA DUE SQUADRE

1) In caso di parità di classifica tra due sole squadre, la precedenza sarà attribuita alla squadra con il maggior numero di vittorie negli incontri diretti tra le anzidette squadre.

2) Qualora le due squadre risultino aver conseguito un ugual numero di vittorie negli incontri diretti, la precedenza di classifica verrà attribuita alla squadra con un maggior Quoziente Canestri, calcolato dividendo il totale dei punti segnati per il totale dei punti subiti da ciascuna squadra negli incontri diretti.

3) Qualora il totale dei punti segnati e il totale dei punti subiti coincidano, la precedenza di classifica verrà attribuita alla squadra con il maggior Quoziente Canestri, calcolato dividendo il totale dei punti segnati per il totale dei punti subiti in tutti gli incontri del campionato o fase o gruppo.

B - PARITÀ TRA TRE O PIU' SQUADRE

- 1) In caso di parità di classifica tra tre o più squadre, per determinare la precedenza, si dovrà procedere alla compilazione di una classifica avulsa tra tutte le squadre terminate a pari punti, tenendo conto dei soli risultati degli incontri diretti tra le squadre anzidette.
- 2) Qualora risultasse un'ulteriore parità nella classifica avulsa, la precedenza sarà attribuita alla squadra con il maggior Quoziente Canestri, calcolato dividendo il totale dei punti segnati per il totale dei punti subiti, limitatamente agli incontri diretti tra le squadre in parità nella classifica avulsa.
- 3) Qualora risultasse una ulteriore situazione di parità, la precedenza dovrà essere attribuita alla squadra con il maggior Quoziente Canestri, calcolato come detto precedentemente, tenendo conto di tutte le gare del campionato o fase o gruppo.

C - GARE DI PLAY-OFF O PLAY-OUT

Qualora, nel corso dei play-off o play-out, entrambe le squadre risultassero responsabili di incidenti sui campi di gioco, con conseguente applicazione dell'art. 83 c. 1 R.E., ai fini della individuazione della squadra vincitrice, la precedenza sarà attribuita alla squadra che ha conseguito o conseguirà il maggior numero di vittorie o, in caso di uguale numero di vittorie, alla squadra con il maggior Quoziente Canestri, calcolato dividendo il totale dei punti segnati per il totale dei punti subiti, nelle gare disputate o da disputarsi.

[2] Qualora, nell'applicazione dei criteri indicati per i casi di parità tra tre o più squadre, la parità sussista per due sole squadre, si dovranno nuovamente applicare i criteri indicati al precedente punto A. Nel caso sussista una parità tra tre o più squadre troveranno nuova applicazione i criteri indicati al punto B.

[3] Nelle ipotesi previste sia al punto A che al punto B precedenti, in caso di protratta parità, si terrà conto del numero totale di falli personali e tecnici, attribuendo la precedenza alla squadra che risulti aver commesso il minor numero totale di falli negli incontri diretti tra le squadre in parità e, successivamente, in caso di riscontrata parità tra i totali dei falli, in tutte le gare del campionato o fase o gruppo.

[4] Nel caso particolare in cui solo tre squadre partecipino ad una competizione e la situazione di parità non possa essere risolta usando i criteri elencati ai punti A e B, la precedenza verrà attribuita alla squadra che abbia segnato il maggior numero di punti.

[5] Nel calcolo di qualunque Quoziente Canestri dovranno essere prese in considerazione oltre alla parte intera, le prime quattro cifre decimali.

Art. 114 Cauzione (delibera n. 334 C.F. 16-17/04/2004)

[1] Le società che iniziano la disputa di un campionato assumono il preciso impegno di portarlo a termine. A garanzia di questo impegno la FIP e/o, tramite apposita delega, le Leghe non professionistiche riconosciute, richiedono alle società, con l'iscrizione al campionato, il deposito di una cauzione la cui entità viene fissata nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI".

Art. 115 Rinuncia preventiva alla disputa di una gara - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 229 C.F. 09/03/2002)

[1] La società che rinuncia preventivamente alla disputa di una gara di campionato verrà sanzionata con la perdita della gara stessa per 0-20 e subirà la penalizzazione di un punto in classifica, secondo quanto previsto negli artt. 157 e 175 R.E.. Inoltre sarà tenuta al pagamento all'Organo federale competente dell'ammenda prevista per la rinuncia dalle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" nonchè degli eventuali indennizzi previsti dagli artt. 127 o 128 R.E.

Art. 116 Mancata o ritardata presentazione in campo (del. n.149 C.F. 26/06/1999) - **ex art. 122** - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 49 C.F. 26/02/2000 – delibera n. 6 C.F. 28/07/2001 – delibera n. 109 C.F. 27/10/2001 – delibera n. 229 C.F. 09/03/2002)

[1] Trascorsi quindici minuti dall'ora fissata per l'inizio della gara senza che una delle due squadre si sia presentata regolarmente in campo, questa verrà considerata rinunciataria e la gara sarà omologata col risultato di 0-20 a suo svantaggio, con la penalizzazione di un punto in classifica, secondo quanto previsto negli artt. 157 e 175 R.E..

[2] Qualora ambedue le squadre non si presentino regolarmente in campo, verranno considerate entrambe rinunciatarie; la gara verrà omologata con il risultato di 0-0 con la rispettiva penalizzazione di un punto in classifica, secondo quanto previsto negli artt. 157 e 175 R.E..

[3] La o le società in difetto saranno tenute al pagamento dell'ammenda stabilita per la rinuncia.

[4] Se, all'ora fissata per l'inizio della gara, le squadre sono presenti in campo con un minimo di cinque giocatori, sono obbligate a iniziare subito il gioco. Se a causa della mancata presentazione di documenti idonei una squadra non è in grado di schierare cinque giocatori, la gara non potrà avere inizio.

La mancata disputa della gara viene assimilata alla "rinuncia a gara".

La società inadempiente verrà sanzionata con la perdita della gara per 0-20, senza ulteriori sanzioni e ammende.

[5] Se entro il termine di attesa la squadra ritardataria, e solo quando provenga da altra sede, preannuncia in qualche maniera il ritardo e questo sia dovuto a causa di forza maggiore, l'arbitro concederà di protrarre opportunamente il tempo di attesa.

[6] Sarà riconosciuta causa di forza maggiore ogni causa esterna, oggettivamente e documentalmente provata da un Ente terzo, che abbia impedito o ritardato il percorso di viaggio.

Nel caso in cui, per il percorso di viaggio, siano utilizzati mezzi privati la Società è tenuta a darne preventiva comunicazione agli Organi Federali competenti, con le modalità previste annualmente nelle Disposizioni Organizzative. Tale comunicazione non esime comunque la società dall'osservanza di quanto previsto nel precedente capoverso.

[7] L'Organo o l'Organismo di Giustizia competente valuterà se sussistono o meno le cause per tale riconoscimento.

[8] Non sarà comunque riconosciuta causa di forza maggiore la mancata o ritardata presentazione in campo di una squadra se questa si sia servita dell'ultimo mezzo utile di linea a disposizione; salvo che si tratti di squadre che utilizzino gli aeroporti indicati nelle disposizioni organizzative annuali.

Art. 117 Riconoscimento della causa di forza maggiore - parte ex art. 122 - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 144 C.F. 13/05/2000 – delibera n.180 C.F. 17/06/2000 – delibera n. 229 C.F. 09/03/2002)

[1] Il riconoscimento della causa di forza maggiore deve essere richiesto dalla società interessata mediante invio di telegramma all'Organo federale competente per l'omologazione della gara, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello fissato per lo svolgimento della gara.

[2] La motivazione deve essere inoltrata a mezzo raccomandata, posta celere o corriere da spedirsi entro le ore 24.00 del giorno successivo alla data nella quale la gara si doveva svolgere. Se il giorno è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

[3] L' Organo competente decide sull'istanza nel più breve tempo possibile dando comunicazione del provvedimento adottato alle società interessate.

[4] Avverso detto provvedimento, le società interessate possono proporre reclamo secondo le modalità previste nella Parte IV, Titolo III del presente Regolamento.

Art. 118 Ritiro da gara - ex art. 123 - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 229 C.F. 09/03/2002)

[1] Viene considerata rinunciataria a tutti gli effetti la squadra che si rifiuti, per qualsiasi motivo, a continuare una gara già iniziata.

[2] La gara verrà omologata con il risultato di 0-20 a suo sfavore o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria. Per il suo ritiro la squadra verrà penalizzata di un punto in classifica, secondo quanto previsto negli artt. 157 e 175 R.E., ma non sarà tenuta al pagamento di alcuna ammenda.

Art. 119 Inferiorità numerica - ex art. 124 - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999)

[1] La squadra, che nel corso della disputa della gara per falli o altri eventi non voluti, viene a trovarsi con la disponibilità sul campo di gioco di meno di due giocatori, viene dichiarata perdente per inferiorità numerica.

[2] La gara verrà omologata col risultato di 0-2 a suo sfavore o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria, senza alcuna ammenda e senza che la perdita della gara venga considerata quale rinuncia.

Art. 120 Ritiro durante il campionato - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 573 C.F. 28-29/04/2001 – delibera n. 147 C.F. 14/12/2002)

[1] Una società che si ritiri durante lo svolgimento di un campionato commette una grave violazione all'art. 133 del R.O.. Tale ritiro comporta l'esclusione della società dal diritto di partecipare al campionato immediatamente inferiore sia nella stessa stagione che in quella successiva, ad eccezione dei campionati a libera partecipazione. Inoltre la società è tenuta al pagamento di una ammenda pari a otto volte quella stabilita per la prima rinuncia oltre alle sanzioni disciplinari che verranno assunte nei confronti dei dirigenti responsabili.

Art. 121 - Ritiro dal campionato conseguente a rinuncia a gare - ex art. 120 - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 573 C.F. 28-29/04/2001 – delibera n. 11 C.F. 28/09/2002)

[1] Una società nel corso di un campionato non può avvalersi di più di una rinuncia. Alla seconda rinuncia, considerata in base a quanto previsto dagli artt. 115 - 116 - 118, viene esclusa dal campionato, è considerata ritirata dal campionato (art. 120 R.E.) ed è tenuta al pagamento di una ammenda pari a otto volte quella stabilita per la prima rinuncia oltre all'assunzione di provvedimenti disciplinari (art. 172 R.E.) nei confronti dei dirigenti responsabili.

[2] La rinuncia anche ad una sola gara nelle fasi di campionato a concentramento, negli incontri e nei concentramenti di qualificazione, è considerata ritiro definitivo dal campionato, con l'annullamento di tutte le gare precedentemente disputate in quella fase e l'applicazione delle relative sanzioni.

[3] Nelle fasi di campionato disputate ad eliminazione (Coppa Italia - Play-off, ecc.), nei casi di mancata presentazione in campo, rinuncia a disputare una gara, ritiro in gara da parte di una squadra, la squadra avversaria passa automaticamente al turno successivo, se previsto, o viene dichiarata vincitrice della fase, se si tratta di turno finale.

A tutti i fini regolamentari e disciplinari la rinuncia costituisce, anche in questo caso, ritiro dal campionato.

Art. 122 Rinuncia alla prosecuzione nei campionati a più fasi - ex art. 121 - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 121 C.F. 23/11/2002)

[1] La rinuncia a proseguire nella disputa delle fasi successive di un campionato, anche se a carattere misto, è considerata a tutti gli effetti come il ritiro dal campionato, e comporta:

a) la perdita della promozione o l'automatica retrocessione al campionato inferiore;

- b) la revoca dell'eventuale titolo regionale o provinciale;
 - c) lo scioglimento del vincolo dei giocatori ai sensi dell'art. 14 R.E.;
 - d) l'esclusione dal diritto di partecipare al campionato immediatamente inferiore sia nella stessa stagione sportiva sia in quella successiva ad eccezione dei campionati a libera partecipazione;
 - e) il pagamento di una ammenda pari a quattro volte quella stabilita per la prima rinuncia.
- [2] Il diritto alla partecipazione alle ulteriori fasi si trasmette alla società che possa usufruire del diritto stesso, quale classificata in ordine immediatamente successivo di classifica, semprechè sia possibile la sua sostituzione, a discrezione e giudizio dell'Organo federale competente.

Art. 123 Ritiro definitivo - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999)

- [1] In caso di ritiro definitivo di una società, determinato da quanto previsto dagli artt. 120 e 121, l'Organo federale competente all'omologazione si atterrà alle seguenti norme:
- a) se questo avviene prima che sia iniziato il girone di ritorno tutte le partite disputate vengono annullate;
 - b) se questo avviene dalla prima giornata del girone di ritorno in poi, i risultati acquisiti fino al momento del ritiro hanno valore agli effetti della classifica e le rimanenti gare verranno omologate con il risultato di 0-20

Art. 124 Rimborso delle spese di viaggio - ex art. 126 - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999)

- [1] Per i campionati e/o per le loro fasi, le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" determinano i parametri, le modalità e gli obblighi relativi a eventuali rimborsi dovuti nelle ipotesi di cui agli artt. 125-126-127- 128- 130 R.E.

Art. 125 Indennizzi per assenza di arbitri - ex art. 127 - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 95 C.F. 30/03/2000)

- [1] Non effettuandosi la gara di campionato per l'assenza dell'arbitro o degli arbitri designati, e se non c'è la possibilità di effettuare la sostituzione ai sensi dell'art. 94 R.E., la società ospitante non dovrà corrispondere alla società ospitata il rimborso di cui all'art. 124 R.E..
- [2] L'Organo federale competente all'organizzazione determinerà, in relazione alla serie, al campionato ed alla fase, in base a quanto previsto dall'art. 124 R.E., le voci di spesa da rimborsare alle due società interessate.
- [3] I rimborsi arbitrali per il nuovo incontro rimangono a carico dell'Organo federale competente e le società debbono versare una sola tassa gara, valida sia per l'incontro precedentemente non effettuato che per l'incontro ripetuto.

Art. 126 Indennizzi per irregolarità, impraticabilità di campo - ex art. 128 - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 229 C.F. 09/03/2002)

- [1] Non effettuandosi, o non potendosi portare a termine, la gara di campionato per irregolarità o impraticabilità del campo la società ospitante dovrà corrispondere alla società ospitata il rimborso delle spese di viaggio.
- [2] Tale rimborso, da calcolarsi a norma dell'art. 124 R.E. senza alcuna decurtazione, dovrà essere corrisposto dalla società ospitante alla società ospitata, all'atto dell'effettuazione del recupero o della ripetizione della gara precedentemente non disputata, o non portata a termine. La società inadempiente sarà soggetta alle sanzioni previste dall'art. 129 R.E..
- [3] La tassa gara deve essere nuovamente versata dalla società ospitante, restandone esentata la società ospitata.

Art. 127 Indennizzi per assenza squadra ospitante - ex art. 116 - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999)

- [1] La squadra ospitante che non si presenta in campo o comunque non inizia la gara deve corrispondere alla squadra ospitata il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e liquidabili secondo i parametri fissati nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI".
- [2] Tale rimborso non è dovuto nel caso di rinuncia preventiva, purché tempestivamente comunicata sia all'Organo federale competente sia alla società ospitata.

Art. 128 Indennizzi per assenza squadra ospitata - ex art. 117 - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999)

- [1] La squadra ospitata che rinunci alla disputa della gara, non si presenti in campo o comunque non inizi la gara, eccettuato il caso di riconoscimento di causa di forza maggiore, deve corrispondere alla squadra ospitante, ove richiesto, un importo pari alle spese di organizzazione effettivamente sostenute e documentate, ed è inoltre tenuta al pagamento di una somma pari a quattro volte il massimale della multa previsto per il campionato al quale partecipa, a titolo di indennizzo. La società che si ritiene danneggiata dovrà inviare la richiesta di risarcimento entro dieci giorni dalla data della gara non disputata. Oltre tale termine nessun rimborso le sarà riconosciuto. Copia della richiesta del risarcimento dovrà essere inviata per conoscenza all'Organo federale competente, il quale è tenuto a dirimere eventuali controversie in ordine alla corretta determinazione delle spese di organizzazione.

Sono riconosciute quali quali spese di organizzazione:

- a) affitto ed allestimento del campo di gioco;
- b) eventuali oneri erariali e diritti SIAE corrisposti.

[2] Il rimborso delle spese e l'ammenda non sono dovuti nel caso di mancata presentazione in campo per cause di forza maggiore ritenute valide dall'Organo federale competente all'omologazione della gara o dagli Organi giudicanti di primo o di secondo grado.

Art. 129 Esclusione dalla partecipazione a gare - ex art. 118 - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999)

[1] Le società sono tenute a liquidare le ammende e gli indennizzi previsti dai precedenti artt. 115-116-120-121-122-126-127-128 entro quindici giorni dalla decisione del competente Organo federale.

[2] In caso di mancata ottemperanza a tale tassativa prescrizione le società inadempienti verranno sanzionate dal competente Organo federale con l'immediato divieto di partecipazione a gare ufficiali e, se vi prendono parte, la gara verrà omologata con il risultato di 0-20 in suo sfavore o con l'eventuale migliore risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria. Tale divieto avrà efficacia fino alla data del versamento delle somme dovute sia alla FIP sia alla società creditrice. Quest'ultime dovranno dare tempestiva comunicazione dell'avvenuta liquidazione di quanto loro dovuto all'Organo federale competente.

Art. 130 Ripetizione di gara annullata - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 229 C.F. 09/03/2002)

[1] L'organizzazione della ripetizione di una gara annullata e le relative spese sono di competenza della società ospitante.

[2] L'Organo Giudicante Federale che sancisce l'annullamento di una gara deve inoltre stabilire gli eventuali indennizzi a norma dell'art. 124 R.E. e, nel caso in cui ne disponga la ripetizione, l'eventuale pagamento, da parte di entrambe le società, o da parte di una sola di esse, di una seconda tassa gara.

Art. 131 Incontri su campo neutro a seguito squalifica del campo

[1] Per la disputa di gara su campo neutro, a seguito di squalifica del campo di gioco (art. 154 R.E.), l'Organo federale competente all'organizzazione della gara delibera di volta in volta circa la fissazione della sede, data, orario e modalità di svolgimento, affidando all'Organo periferico competente per territorio, la gestione dell'incontro nel rispetto di quanto stabilito.

[2] Le spese di organizzazione vengono così stabilite:

- a) in caso di ingresso libero saranno a carico della società ospitante;
- b) in caso di ingresso a pagamento l'incasso, dedotte le spese, spetterà alla società ospitante.

Art. 132 Incontri su campo neutro per la disputa di concentramenti ed eventuali spareggi previsti nelle Disposizioni Organizzative Annuali

[1] In caso di concentramenti ed eventuali spareggi previsti nelle disposizioni organizzative annuali, l'Organo federale competente all'organizzazione della gara delibera di volta in volta circa la fissazione della sede, data, orario e modalità di svolgimento, affidando all'Organo periferico competente per territorio, la gestione dell'incontro nel rispetto di quanto stabilito.

[2] Le spese di organizzazione vengono così stabilite:

- a) in caso di ingresso libero saranno a carico dell'Organo federale competente all'organizzazione della gara;
- b) in caso di ingresso a pagamento verrà utilizzato l'incasso realizzato. L'eventuale eccedenza verrà suddivisa tra le società partecipanti.

TITOLO III

TORNEI E GARE AMICHEVOLI

Art. 133 Organizzazione

[1] I tornei e le gare amichevoli possono essere indetti e organizzati dagli Organi federali centrali o periferici (Comitati Regionali, Provinciali e Comunali, Delegati Comunali) e dalle società affiliate.

[2] Nei Tornei indetti da altri Enti, uno dei componenti il Comitato Organizzatore dovrà essere un delegato del Comitato Regionale competente per territorio.

Art. 134 Autorizzazioni ed Organi competenti (delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002)

[1] I tornei e le gare amichevoli debbono ottenere la preventiva autorizzazione degli Organi federali competenti.

[2] Per i tornei e gare a carattere internazionale e per i tornei a carattere nazionale tra società, da disputarsi in Italia o all'estero, la richiesta dovrà essere diretta all'Ufficio Coordinamento Tornei della F.I.P..

[3] Per i Tornei nazionali ed internazionali di categoria giovanile, la richiesta d'autorizzazione dovrà essere rivolta al Settore Giovanile della F.I.P.

[4] Per gli incontri fra società appartenenti a diversi Comitati Regionali l'autorizzazione verrà data dal Comitato Regionale nella cui giurisdizione si svolge l'incontro.

[5] Per i tornei a carattere regionale e per gli incontri fra società appartenenti allo stesso Comitato Regionale, ma di diversa provincia, la richiesta dovrà essere diretta al Comitato Regionale che provvederà alla concessione della relativa autorizzazione.

[6] Per i tornei a carattere provinciale o comunale e per gli incontri fra società appartenenti alla stessa provincia o comune, la richiesta dovrà essere diretta al Comitato Provinciale o al Comitato Comunale che provvederà alla concessione della relativa autorizzazione, dandone comunicazione all'Organo federale immediatamente superiore.

Art. 135 Autorizzazioni e richieste (delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002)

[1] L'autorizzazione ad organizzare tornei o gare amichevoli deve essere richiesta a norma dell'art. 134 R.E..

[2] Analogamente, l'autorizzazione alla partecipazione a manifestazioni organizzate da Federazioni o società straniere affiliate alla FIBA deve essere richiesta alla F.I.P., cui spetta la relativa concessione.

Art. 136 Modalità procedurali (delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002)

[1] L'autorizzazione di cui all'art. 134 R.E. deve essere richiesta con il seguente anticipo:

- a) 30 giorni per i Tornei Internazionali e Nazionali ;
- b) 20 giorni per i Tornei Giovanili e Regionali.

[2] Le richieste di autorizzazione per le gare amichevoli devono pervenire all'Organo o all'Ufficio competente almeno 3 giorni prima della data di effettuazione.

[3] Le richieste di autorizzazione per i tornei devono essere corredate da:

- a) regolamento del torneo con l'indicazione della formula di svolgimento, del numero minimo e massimo dei giocatori ammessi per squadra e i limiti di utilizzazione di giocatori di altre società;
- b) indicazione, ubicazione e caratteristiche dei campi di gioco;
- c) eventuali facilitazioni a favore delle squadre partecipanti;
- d) elenco nominativo dei componenti il Comitato Organizzatore.

[4] Almeno 5 giorni prima della data di effettuazione del torneo, devono essere inoltre comunicati all'Organo o all'Ufficio competente la sede, il giorno e l'ora della prima riunione della Commissione Esecutiva in campo, alla quale devono assistere gli arbitri designati e l'elenco definitivo delle squadre partecipanti.

[5] All'Organo o all'Ufficio federale competente è riservata ampia facoltà di richiedere determinate variazioni su quanto previsto e programmato dall'Ente organizzatore del torneo e, in caso di non accettazione delle stesse, di non autorizzare il torneo.

[6] Le spese ed i rimborsi relativi ai componenti la Commissione Esecutiva in campo, agli arbitri ed a chi altro è designato sono a carico dell'Ente organizzatore, che li liquida agli aventi diritto sulla base delle tabelle fissate dal Consiglio Federale.

Art. 137 Suddivisione

[1] I tornei si suddividono in Internazionali, Nazionali di cat. A) e di cat. B), Giovanili Nazionali o Internazionali, Regionali.

[2] La partecipazione anche di una sola squadra straniera conferisce al torneo carattere internazionale.

[3] I Tornei Nazionali di cat.A sono quelli ai quali partecipano almeno due squadre - anche della medesima regione - di Serie A maschile, mentre i Tornei Nazionali di cat.B sono tali se vi prendono parte almeno due squadre di Serie B/Eccellenza o B/maschile oppure due squadre di A/1 o A/2 femminile.

[4] Per Tornei Giovanili Nazionali s'intendono quei Tornei cui partecipano squadre italiane di regioni diverse, composte da giocatori delle categorie giovanili.

Per Tornei Giovanili Internazionali s'intendono quei Tornei cui partecipano squadre di società italiane e straniere.

I Tornei Giovanili Internazionali cui partecipano rappresentative italiane o straniere composte da giocatori/trici delle categorie giovanili, sono di competenza dei Settori Squadre Nazionali Maschile o Femminile.

[5] Tutti gli altri tornei sono da considerarsi regionali.

[6] Qualora un torneo non sia organizzato direttamente da un Organo federale, la società o l'ente che lo organizza oltre a quanto previsto dalle norme del presente titolo, sono tenuti al versamento alla FIP Roma di una tassa fissa il cui importo viene stabilito nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI".

Art. 138 Partecipazione (delibera n.150 C.F. 26/06/1999 – delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002)

[1] Ai tornei autorizzati dalla Federazione e alle manifestazioni della Lega Nazionale Pallacanestro e Lega Basket Femminile (Coppa Italia LNP, Coppa Italia Lega Femminile e rappresentative di Lega) possono partecipare squadre di società affiliate, rappresentative regionali, provinciali o comunali, composte da giocatori tesserati, nonché squadre appartenenti a Organizzazioni riconosciute dalla FIP con particolari convenzioni.

[2] I giocatori possono partecipare ad un torneo con una società diversa da quella per la quale sono tesserati, alle seguenti condizioni:

- a) il regolamento del torneo contempli tale possibilità;
- b) la società di appartenenza non partecipi al torneo, escluse le manifestazioni delle Leghe;
- c) il giocatore sia munito del relativo temporaneo nulla-osta, dichiarazione rilasciata dalla società di appartenenza con allegata fotocopia dello statuto, se il giocatore è svincolato dichiarazione della società che utilizza l'atleta, in via

transitoria per la manifestazione, con firma di accettazione da parte dell'atleta, da consegnare alla Commissione Esecutiva in campo o all'Organo competente all'organizzazione.

[3] Per le gare amichevoli, l'autorizzazione deve essere consegnata all'arbitro che la farà pervenire, unitamente al referto di gara, all'Organo federale competente.

Art. 139 Commissione esecutiva, commissari (delibera n. 49 C.F. 26/02/2000 – delibera n. 391 C.F. 11/11/2000 – delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002)

[1] I Tornei Internazionali sono diretti da una Commissione Esecutiva in campo composta da un Presidente, due componenti, di cui uno designato dal C.I.A., un Segretario senza diritto a voto.

[2] I Tornei Nazionali, di cat. A e B, Giovanili Internazionali, Nazionali e Regionali, sono diretti da un Commissario.

[3] Per i Tornei Internazionali la nomina della Commissione Esecutiva in Campo, ad eccezione del rappresentante C.I.A. e dei Commissari, è affidata all'Ufficio Coordinamento Tornei, per i Tornei Nazionali di categoria A e B, la nomina della Commissione Esecutiva in Campo, ad eccezione del rappresentante C.I.A. e dei Commissari è affidata, su incarico dell'Ufficio Coordinamento Tornei, al Comitato Regionale competente per territorio, mentre il rappresentante C.I.A., qualora previsto, è nominato dal C.I.A. di Roma. Per i Tornei Giovanili Nazionali ed Internazionali cui partecipano squadre di società italiane e straniere, la nomina del Commissario è affidata, su incarico del Settore Giovanile della F.I.P., al Comitato Regionale competente per territorio.

[4] Per gli effetti del torneo e per la durata dello stesso, la Commissione Esecutiva in campo e il Commissario rappresentano la Federazione a tutti gli effetti.

Art. 140 Compiti della Commissione Esecutiva e dei Commissari (delibera n. 391 C.F. 11/11/2000)

[1] Alla Commissione Esecutiva in campo ed ai Commissari sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) effettuare il sorteggio per l'abbinamento delle squadre partecipanti, nel caso in cui il calendario non sia già stato predisposto dall'Ente che organizza il torneo;
- b) designare gli arbitri e gli ufficiali di campo;
- c) effettuare, prima dell'inizio delle gare, il controllo della posizione dei giocatori, compresa la verifica dei tesseramenti e la disponibilità effettiva del relativo nulla-osta;
- d) omologare le gare ed irrogare sanzioni disciplinari nei limiti e per gli effetti del torneo;
- e) redigere la classifica finale, che, in caso di parità nel punteggio, è compilata a norma dell'art. 120 R.E., ove non diversamente previsto dal regolamento del torneo.

Art. 141 Ratifica del torneo (delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002)

[1] Al termine del torneo, il Presidente della Commissione Esecutiva in campo, o il Commissario, debbono inoltrare all'Organo o all'Ufficio che ha concesso l'autorizzazione una dettagliata relazione sullo svolgimento della manifestazione, con allegati i comunicati ufficiali e relativi verbali delle omologazioni e deliberazioni ed i referti delle gare.

[2] La ratifica ufficiale del torneo è di competenza dell'Organo o dell'Ufficio Federale che lo ha autorizzato, che vi provvede sulla base della documentazione ricevuta.

Art. 142 Orario delle gare, rinuncia o ritiro (delibera n. 95 C.F. 30/03/2000)

[1] Non è applicabile per i tornei, la disposizione di cui al primo comma dell'art. 116 R.E. e non è, pertanto, ammessa alcuna tolleranza sull'orario di inizio delle gare.

[2] Non si applicano inoltre le norme previste dall'art. 110 R.E..

[3] La rinuncia od il ritiro da una gara comportano l'automatica esclusione dal torneo con le ammende e penalità previste dal regolamento del torneo.

Art. 143 Reclami Giuria d'Appello

[1] I reclami relativi a gare di Tornei Internazionali debbono essere proposti alla Commissione Esecutiva in campo nelle forme e nei termini previsti dal regolamento del torneo.

[2] Nei Tornei Nazionali, Regionali, Giovanili, non sono ammessi reclami basati su errori tecnici, irregolarità e impraticabilità del campo di gioco.

[3] All'inizio di ogni Torneo Internazionale verrà nominata una Giuria d'Appello, costituita dai rappresentanti delle società impegnate, fino ad un massimo di cinque componenti effettivi e due supplenti, scelti dagli stessi.

[4] Compito della Giuria d'Appello è di giudicare inappellabilmente ogni ricorso contro le decisioni della Commissione Esecutiva.

[5] I componenti della Giuria d'Appello, le cui squadre fossero interessate al ricorso in discussione non possono far parte della Giuria chiamata a giudicarlo, e saranno sostituiti dai supplenti ove nominati. In mancanza la Giuria d'Appello è composta dagli altri tre componenti effettivi. In caso di mancato accordo, la Giuria d'Appello è presieduta dal componente più anziano d'età.

Art. 143 bis (ex 140) Provvedimenti disciplinari tornei e gare amichevoli (delibera n. 391 C.F. 11/11/2000)

[1] La potestà disciplinare delegata alle Commissioni Esecutive in campo ha il proprio limite oggettivo nell'ambito del torneo.

[2] Allorché si verificano infrazioni disciplinari che appaiano passibili di sanzioni da scontarsi oltre la durata del torneo, e quindi fuori del suo ambito, la Commissione Esecutiva od il Commissario devono rimettere gli atti, ai sensi dell'art. 216 R.E., al competente Organo di Giustizia, sanzionando una temporanea sospensione, che ha effetto solo nell'ambito del torneo.

[3] In caso di infrazioni disciplinari relative alle gare amichevoli, l'Organo di cui all'art. 134 R.E. provvede a rimettere gli atti al competente Organo di giustizia ai sensi dell'art. 216 R.E..

[4] I provvedimenti disciplinari da scontarsi in tutta l'altra attività federale ufficiale possono essere disposti dall'Organo cui è stata fatta la rimessione, con proprio provvedimento susseguente alla ricezione degli atti ed impugnabile secondo le norme usuali.

[5] Ai fini della recidiva e della esecuzione nel corso dell'anno, le infrazioni di cui ai commi precedenti vengono considerate come facenti parte di un unico genere di manifestazione ufficiale.

[6] Le punizioni di squalifica che non possono essere scontate nel corso dell'anno sportivo in cui sono state comminate, devono essere scontate nello stesso genere di manifestazione ufficiale in relazione alla quale è stata inflitta la sanzione; il tesserato è soggetto alla suddetta squalifica anche in caso di cambiamento di società.

Art. 144 Inosservanza disposizioni

[1] La violazione, da parte di società o giocatori, delle norme e disposizioni di cui al presente Titolo comporta, anche d'ufficio, l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte dei competenti Organi di Giustizia.

PARTE TERZA**DISCIPLINA****TITOLO I****NORME GENERALI****Art. 145 Norme di comportamento**

[1] Le società affiliate ed i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti della FIP, i provvedimenti e le decisioni federali.

[2] Per la definizione di "società" e "tesserati" si fa espresso riferimento al paragrafo quarto delle Disposizioni Generali.

[3] A tutti è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o enti parimenti operanti nell'ambito federale, nonché di fare comunicati, concedere interviste o dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso di emanazione provvedimenti da parte degli Organi di giustizia federale.

Art. 146 Responsabilità oggettiva

[1] I soggetti di cui all'articolo precedente sono passibili delle sanzioni previste nello Statuto, nel presente Regolamento e in ogni altra disposizione federale.

[2] Essi rispondono a titolo di dolo, colpa o per responsabilità oggettiva. Le società sono responsabili del comportamento antiregolamentare dei propri tesserati e sostenitori, per i quali rispondono, per le infrazioni previste, a titolo di responsabilità oggettiva.

[3] I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle società affiliate sono ritenuti corresponsabili fino a prova contraria degli illeciti disciplinari commessi dagli affiliati medesimi.

[4] L'ignoranza dei regolamenti e delle altre norme emanate dagli Organi federali non può essere invocata a nessun effetto.

Art. 147 Modalità di applicazione delle sanzioni - circostanze attenuanti e aggravanti (delibera n. 641 C.F. 23/06/2001 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] L'applicazione delle sanzioni è proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse e, in base ad una diretta correlazione con le esigenze di certezza e speditezza dei giudizi, ne discendono effetti immediati sul calcolo della sanzione da comminare.

[2] L'Organo giudicante competente deve procedere preventivamente alla valutazione dei loro elementi costitutivi, al calcolo delle aggravanti ed attenuanti, alla determinazione della loro prevalenza od equivalenza ed applicazione della recidiva.

[3] Per tutte le infrazioni si applicano le circostanze attenuanti o aggravanti, e nel caso di concorso l'Organo giudicante deve operare fra le stesse un giudizio di equivalenza e di prevalenza.

[4] Costituiscono circostanze attenuanti:

- h) la reazione ad un fatto ingiusto posto in essere da un avversario, anche in azione di gioco;
- i) la provocazione subita;
- j) la correttezza dei comportamenti tenuti negli anni sportivi precedenti;
- k) la particolare tenuità dei fatti;
- l) la minore età del tesserato.

[5] Costituiscono circostanze aggravanti:

- a) la gravità delle conseguenze derivanti dall'atto commesso od omesso;
- b) l'aver la propria azione od omissione causato turbativa dell'ordine pubblico;
- c) rivestire cariche direttive in seno alla società;
- d) per infrazioni relative a comportamenti tenuti durante lo svolgimento della gara costituirà sempre e comunque aggravante rivestire la carica di capitano della squadra o di dirigente addetto agli arbitri.

Art. 148 Recidiva e modalità di applicazione (delibera n. 357 C.F. 16/10/1999 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] Alla società o al tesserato che, nel corso dello stesso anno sportivo, dopo aver riportato una sanzione disciplinare - qualunque ne sia la gravità - commetta altra infrazione della stessa specie, si applica la recidiva.

[2] La recidiva consiste nell'aumento della sanzione base - e per l'ammenda il raddoppio -, salvo che per la gravità del fatto o per il tipo della sanzione non debba essere applicata la sanzione superiore.

[3] La recidiva esaurisce normalmente il suo specifico effetto alla fine di ogni anno sportivo, fatte salve le espresse previsioni collegate a specifiche infrazioni.

[4] Salvo che non sia diversamente previsto (come è per le proteste, l'uso di strumenti sonori, le infrazioni amministrative, quelle relative alle norme di sicurezza e quelle relative alle attrezzature):

- a) si individua la pena base per le infrazioni;
- b) si raddoppia l'ammenda;
- c) in caso di squalifica o di inibizione si raddoppia o si aumenta proporzionalmente la sanzione;
- d) si applica la squalifica del campo per tutte le sanzioni dell'art. 161 che prevedono il 100% del massimale;
- e) la recidiva rileva per tutto l'anno sportivo.

Art. 149 Motivazione dei provvedimenti disciplinari

[1] Nella scelta e nella determinazione della entità della sanzione disciplinare gli Organi giudicanti devono indicare:

- a) in quale ipotesi, tra quelle previste dalla Parte III - Disciplina, rientri il fatto oggetto del giudizio;
- b) le norme regolamentari applicate, nel caso in cui l'infrazione disciplinare non sia espressamente prevista nella detta Parte III.

TITOLO II

DELLE SANZIONI

Art. 150 Ammonizione

[1] L'ammonizione consiste in un rimprovero ufficiale rivolto ad un tesserato o ad una società.

Art. 151 Deplorazione

[1] La deplorazione consiste in una nota di biasimo rivolta ad un tesserato o ad una società.

[2] La deplorazione costituisce sanzione superiore rispetto all'ammonizione.

[3] Nell'ipotesi di recidiva, per la ripetizione di una medesima infrazione già punita con l'ammonizione, la deplorazione è applicata automaticamente.

Art. 152 Ammenda

[1] L'ammenda consiste nell'obbligo imposto ad una società di versare alla FIP la somma determinata dal competente Organo di giustizia - entro i limiti massimi indicati nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" - secondo le specifiche previste per le varie infrazioni disciplinari.

[2] Nel caso di concorso di più infrazioni, tutte punibili con l'ammenda, si applica automaticamente l'importo previsto per l'infrazione più grave, maggiorata del 10% per ognuna delle infrazioni che abbiano contribuito a costituire il concorso.

In ogni caso l'ammenda così calcolata non può superare il limite massimo di cui al comma precedente.

[3] Nell'indicazione dell'ammenda applicabile, si fa sempre riferimento alla percentuale da calcolarsi sul massimale stabilito per ciascun campionato dalle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI".

[4] L'ammenda può essere irrogata congiuntamente ad altre sanzioni.

[5] L'ammenda è infine irrogata per ogni rilevante infrazione di carattere amministrativo, per la quale non sia sufficiente l'applicazione della sola ammonizione.

Art. 153 Squalifica (delibera n. 96 C.F. 30/03/2000 – delibera n. 391 C.F. 11/11/2000 – delibera n. 11 C.F. 28/09/2002)

[1] La squalifica consiste nel divieto di svolgere attività federale o sociale per un determinato numero di gare dello stesso campionato o di altra manifestazione ufficiale o per un determinato periodo di tempo, non superiore a cinque anni.

[2] La squalifica si applica automaticamente in caso di infrazione reiterata che abbia dato luogo, in precedenza, all'applicazione della deplorazione.

[3] Per i tesserati aventi duplice tesseramento (giocatore-allenatore; giocatore-dirigente di società; allenatore-dirigente di società – cfr art. 64 e 65 R.E.) i provvedimenti di squalifica saranno sempre e comunque a termine, con la conseguente inibizione a svolgere, durante il periodo della squalifica, qualsiasi attività federale e sociale.

Art. 154 Squalifica del campo di gioco (delibera n. 573 C.F. 28-29/04/2001)

[1] La squalifica del campo di gioco consiste nell'obbligo di giocare su un campo neutro, fissato dall'Organo federale competente all'organizzazione del campionato, una o più partite dello stesso campionato che, secondo il calendario, la società punita avrebbe dovuto giocare sul proprio campo.

[2] Le maggiori spese derivanti da tale sanzione sono a carico della società punita, comprese quelle che eventualmente derivino alla società avversaria.

[3] E' in facoltà dell'Organo federale competente - e secondo gli indirizzi esposti nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" - comminare, al posto dell'obbligo di giocare su campo neutro, la sanzione della disputa di gare a porte chiuse, quale sanzione equivalente.

[4] La squalifica del campo di gioco nel corso di un medesimo anno sportivo, con conseguente perdita del diritto di disputare sul proprio campo complessivamente cinque gare, comporta la perdita del diritto di disputare sul proprio campo di gioco le rimanenti gare ufficiali della stagione sportiva in corso oltre ad una ammenda pari ad almeno dieci volte il massimale.

[5] Ai fini dell'applicazione del quarto comma non viene tenuto conto delle squalifiche del campo di gioco irrogate per la violazione dell'art. 161 n. 16 R.E.

Art. 155 Esclusione dall'attività internazionale

[1] Nel caso di infrazioni disciplinari che abbiano in qualche modo attinenza con i rapporti con Federazioni o società straniere, o costituiscano violazioni di regolamenti della FIBA o di disposizioni federali, l'Organo di giustizia competente può applicare la sanzione della esclusione dall'attività internazionale ufficiale od amichevole, in via temporanea o definitiva, totale o parziale.

Art. 156 Esclusione dal campionato (delibera n. 95 C.F. 30/03/2000 – delibera n. 6 C.F. 28/07/2001 – delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002 – delibera n. 11 C.F. 28/09/2002)

[1] L'esclusione dal campionato consiste nel divieto di prendere parte al campionato od al torneo cui la squadra di una società si sia iscritta, stia partecipando od abbia diritto a partecipare.

[2] L'esclusione è parificata, ad ogni effetto, al ritiro ed alla rinuncia e rientra nelle prescrizioni ed ipotesi di cui agli artt. 108, 115, 116, 118, 120, 121, 122, 127, 128 e 142 R.E., applicabili per quanto di ragione, con l'esclusione di quanto disposto all'art. 174, comma 2, R.E..

Art. 157 Penalizzazione di punti in classifica

[1] La penalizzazione di punti in classifica consiste nella detrazione di uno o più punti dalla classifica finale della fase di campionato nel corso della quale si è verificata l'infrazione.

[2] La penalizzazione verrà applicata sia nell'anno sportivo nel corso del quale si è verificata l'infrazione sia nell'anno sportivo successivo, secondo quanto deciso dal competente Organo di Giustizia, anche se la penalizzazione venga comminata dopo la promulgazione della classifica finale del campionato nel corso del quale l'illecito od il tentativo di illecito sia stato perpetrato.

[3] Per tutte le infrazioni che comportino oltre alla sanzione prevista specificamente anche la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica questa ultima sanzione sarà erogata solo ove venga accertato dall'Organo competente che l'infrazione è stata commessa con dolo o colpa grave da parte del tesserato o della Società interessata.

Art. 158 Inibizione (delibera n. 54 C.F. 22/09/2001 – delibera n. 123 C.F. 26/09/2003)

[1] L'inibizione consiste nel divieto rivolto ai dirigenti di società, di cui all'art. 47 R.E., di svolgere qualsiasi attività o ricoprire qualsiasi incarico sia a livello federale che nell'ambito di una società affiliata per un tempo determinato, comunque non superiore a cinque anni.

[2] Nei confronti di non tesserati, l'inibizione consiste nel divieto di tesseramento, designazione, nomina od elezione, a tempo determinato od in via definitiva.

[3] Nei casi di inibizione a tempo determinato, previsti dal comma che precede, il competente Organo di giustizia può disporre che la sanzione decorra dalla richiesta di tesseramento o dalla designazione, nomina od elezione dell'interessato.

Art. 159 Radiazione

[1] La radiazione consiste nella cancellazione dall'elenco delle società affiliate o dei tesserati, con conseguente divieto a partecipare sotto qualsiasi veste o qualifica a qualunque attività federale o sociale nell'ambito della FIP.

[2] Il provvedimento è comunicato al CONI ed alle altre Federazioni Sportive Nazionali.

TITOLO III

DELLE INFRAZIONI

Art. 160 Infrazioni commesse dal pubblico (delibera n. 150/98 – delibera n. 54 C.F. 22/09/2001 – delibera n. 7 C.F. 25/07/2003)

[1] Costituiscono comportamenti sanzionabili a carico delle società, le infrazioni commesse da sostenitori, sia in gare disputate sul proprio campo di gioco che in trasferta, come da elenco che segue:

1) Esposizione di striscioni non consentiti, perché offensivi e/o di incitamento alla violenza, SANZIONE: AMMENDA del 10%.

2) Uso di stendardi sorretti da aste, per l'obiettivo fonte di pericolo che rappresentano, SANZIONE: AMMENDA del 10%.

3) Comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara.

(a) Uso di strumenti sonori, dopo che l'invito rivolto alla società di provvedere ad eliminarli sia rimasto senza esito:

DEPLORAZIONE alla prima infrazione;

AMMENDA del 30% alla seconda infrazione;

AMMENDA del 60% alla terza infrazione e ad ogni infrazione successiva.

(b) Uso di altri strumenti diversi dai sonori o qualunque altro comportamento:

DEPLORAZIONE alla prima infrazione;

AMMENDA del 50% alla seconda infrazione

AMMENDA del 100% alla terza e ad ogni infrazione successiva.

4) Offese verbali dirette ad arbitri o tesserati, se collettive:

(a) sporadiche, AMMENDA del 10%;

(b) frequenti, AMMENDA del 20%.

5) Minacce verbali dirette ad arbitri o tesserati:

(a) isolate e (d) frequenti, AMMENDA del 10% se tali da disturbare la concentrazione dell'arbitro;

(b) collettive e (c) sporadiche, AMMENDA del 20%;

(b) collettive e (d) frequenti, AMMENDA del 40%.

6) Lancio di oggetti non contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, senza colpire:

(a) isolato e (d) frequente, AMMENDA del 10% se tale da disturbare l'andamento della gara;

(b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA del 10%;

(b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA del 20%.

7) Lancio di oggetti non contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, colpendo:

(a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA del 10%;

(a) isolato e (d) frequente, AMMENDA del 20%;

(b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA del 20%;

(b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA del 40%.

8) Lancio di sputi, in direzione di arbitri, ufficiali di campo e tesserati, senza colpire:

(a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA del 10%;

- (a) isolato e (d) frequente, AMMENDA del 30%;
- (b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA del 30%;
- (b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA del 60%.
- 9) Lancio di sputi, in direzione di arbitri, ufficiali di campo e tesserati, colpendo:
- (a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA del 30%;
- (a) isolato e (d) frequente, AMMENDA del 60%;
- (b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA del 60%;
- (b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA del 100%.
- 10) Lancio di oggetti contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, senza colpire:
- (a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA del 10%;
- (a) isolato e (d) frequente, AMMENDA del 30%;
- (b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA del 30%;
- (b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA del 60%.
- 11) Lancio di oggetti contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, colpendo, senza danno:
- (a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA del 30%;
- (a) isolato e (d) frequente, AMMENDA del 60%;
- (b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA del 60%;
- (b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA del 100%.
- 12) Lancio di oggetti contundenti che colpiscono con danno:
- (A) Se di lieve entità e tale da non produrre obiettivo impedimento alla prosecuzione della gara od alla partecipazione alla stessa: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA.
- (B) Se di maggiore gravità rispetto all'ipotesi precedente: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE.
- 13) Lancio od esplosione di mortaretti, petardi o simili, fumogeni, ecc., al di fuori del campo di gioco:
- (a) isolato, AMMENDA del 30%;
- (b) ripetuto, AMMENDA del 60%.
- 14) (A) Se in direzione del campo di gioco, senza danno alle persone:
- (a) isolato, AMMENDA del 60%;
- (b) ripetuto, AMMENDA del 100%.
- (B) Se in direzione del campo di gioco, con danno alle persone, di lieve entità e tale da non produrre obiettivo impedimento alla prosecuzione della gara od alla partecipazione alla stessa: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA.
- (C) Se di maggiore gravità rispetto all'ipotesi precedente: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE.
- 15) Atti di teppismo e/o vandalismo che comportino danni ad installazioni, attrezzature, cose e persone:
- a) se di lieve entità AMMENDA del 100%;
- b) se di notevole entità SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA.
- I danni provocati dovranno essere risarciti dalla società responsabile.

NOTE:

- [1] Costituiscono recidiva le infrazioni della stessa fattispecie e cioè quelle previste ai punti: 4-5, 6-7, 8-9, 10-11, 12, 13-14, 15.
- [2] L'uso di strumenti sonori non rileva ai fini della recidiva degli altri illeciti. Le sanzioni di cui al n.3 trovano applicazione quando risulta dal referto che l'arbitro, accertato l'uso di strumenti sonori tali da turbare il regolare svolgimento della gara, abbia invitato senza esito la società ospitante ad eliminare i rumori.
- [3] Nel caso in cui a seguito del lancio di oggetti di cui ai nn. 10 e 11 la gara sia stata temporaneamente sospesa la sanzione applicata è la SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA, se la gara è stata definitivamente interrotta la sanzione è la SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE.
- [4] - Numeri e lettere si riferiscono alle indicazioni del rapporto arbitrale.
- [5] - Nel caso di recidiva reiterata nelle infrazioni previste nel presente articolo e sanzionate con la sola ammenda, il Giudice Sportivo, in presenza di violazioni di particolare gravità (es. lancio intenso e continuo di sputi e di corpi contundenti, uso di strumenti sonori continuo ed insopportabile) può, previa diffida, applicare, al ripetersi dell'infrazione, l'ammenda CALCOLATA SUL DOPPIO O SUL TRIPLO DEI MASSIMALI PREVISTI.
- [6] Nel caso di striscioni offensivi, di offese o minacce frequenti indirizzate nei confronti di un tesserato ben individuato, ovvero nel caso in cui si tratti di manifestazioni ispirate ad odio o discriminazione razziale, la sanzione è raddoppiata.

Art. 161 Invasione del campo di gioco ed aggressione (delibera n. 150/98 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003 – delibera n. 7 C.F. 25/07/2003 – delibera n. 123 C.F. 26/09/2003 – delibera n. 13 Presidenza 7/10/2003)

- [1] Le infrazioni di seguito specificate sono sanzionate a carico della società inadempiente, ovunque si sia disputata la gara, nel corso od in dipendenza della quale si sia verificato l'evento:

16) L'invasione del campo di gioco con intenti pacifici, che non turbi il regolare svolgimento della gara o non limiti od ostacoli il libero accesso degli aventi diritto al campo di gioco ed agli spogliatoi, è punita, ove non avvengano ulteriori incidenti, con l'ammenda pari a:

per la prima volta al 50% del massimale;

per la seconda volta al 100% del massimale;

per la terza volta al 150% del massimale;

per la quarta e le volte successive con la squalifica del campo di gioco per una gara.

Non è considerata invasione, ai sensi del comma precedente, l'ingresso pacifico nel campo di gioco dopo che tutti gli aventi diritto siano rientrati negli spogliatoi.

17) Il tentativo di invasione del campo di gioco, con intenti aggressivi, minacciosi od offensivi:

(A) commesso da individuo isolato, AMMENDA del 50%;

(B) commesso da più persone, AMMENDA del 100%.

18) L'invasione del campo di gioco, con intenti aggressivi:

(A) commessa da individuo isolato, AMMENDA del 100%;

(B) commessa da più persone, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA.

19) L'invasione sul campo di gioco, con aggressione:

(A) commessa da un individuo isolato, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE.

(B) commessa da più persone, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO TRE GARE.

20) Il tentativo di aggressione od il comportamento minaccioso, intimidatorio o gravemente offensivo fuori del campo di gioco:

(A) commesso da un individuo isolato, AMMENDA del 50%;

(B) commesso da più persone, AMMENDA del 100%.

21) L'aggressione fuori del campo di gioco:

(A) se commessa da un individuo isolato, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA;

(B) se commessa da più persone, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE.

NOTE

[1] - I numeri e le lettere si riferiscono alle indicazioni del rapporto arbitrale.

[2] - L'infrazione di cui al n. 16 del presente articolo non rileva ai fini della recidiva con le altre infrazioni previste dall'articolo medesimo.

[3] - Qualora una o più persone si siano sporte al di là delle transenne o delle recinzioni che delimitano il campo di gioco, o abbiano spostato le stesse avvicinandosi al rettangolo di gioco, si ha invasione del campo di gioco con aggressione se l'arbitro viene colpito (19) e tentativo di invasione del campo di gioco, se le persone abbiano cercato di colpire l'arbitro senza riuscirci o abbiano assunto un comportamento minaccioso, intimidatorio o gravemente offensivo (17).

[4] - Le sanzioni indicate nel presente articolo sono sostituite dalla squalifica del campo di gioco per almeno tre gare ogni qual volta, a seguito della invasione del campo di gioco o della aggressione, gli arbitri abbiano riportato danni di non lieve entità.

[5] - La società ospitante, oltre a designare il dirigente addetto agli arbitri, è tenuta a garantire l'integrità fisica degli stessi dal loro arrivo prima della gara alla loro partenza al termine della gara.

La società ospitante è pertanto oggettivamente responsabile di eventuali atti che dovessero pregiudicare l'integrità fisica degli arbitri.

Art. 162 Proteste di tesserati (delibera n. 150/98 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003 – delibera n. 230 C.F. 12-13/12/2003)

[1] Le proteste di tesserati iscritti a referto avverso le decisioni arbitrali saranno sanzionate:

22) a) con l'AMMONIZIONE per la prima volta;

b) con la DEPLORAZIONE per la seconda volta;

c) con la SQUALIFICA PER UNA GARA o L'INIBIZIONE PER GIORNI SETTE per ogni ulteriore violazione.

[2] Non si tiene conto del "fallo tecnico" comminato al tesserato, che esaurisca i suoi effetti nell'ambito della gara.

[3] Nel caso in cui a seguito delle proteste, per il loro tenore o per la loro reiterazione, il tesserato sia stato espulso, la sanzione è la deplorazione e se lo stesso era già recidivo, deve essere applicata la squalifica per una gara o l'inibizione per giorni sette.

[4] Le proteste di tesserati non iscritti a referto, durante la disputa di una gara, costituiscono comportamento non regolamentare, punibile ai sensi del successivo art. 164 R.E..

NOTA: Il numero 22) si riferisce al rapporto arbitrale.

Art. 163 Comportamenti di tesserati nei confronti degli arbitri e dei tesserati della squadra avversaria iscritti a referto (del. 150/98 – del. 641 C.F. 23/06/2001 – delibera n. 54 C.F. 22/09/2001 – delibera n. 349 C.F. 21/06/2002 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] I comportamenti dei tesserati nei confronti degli arbitri, sono descritti di seguito:

23) Comportamento

(a) irrispettoso, DEPLORAZIONE;

- (b) offensivo, SQUALIFICA PER UNA GARA o INIBIZIONE PER GIORNI SETTE ;
 (c) minaccioso, SQUALIFICA PER UNA GARA o INIBIZIONE PER GIORNI SETTE;
 (d) intimidatorio, SQUALIFICA PER UNA GARA o INIBIZIONE PER GIORNI SETTE;
 (e) violento a livello di tentativo o tentativo di aggressione, SQUALIFICA PER DUE GARE o INIBIZIONE PER GIORNI QUINDICI.
 (f) palesemente tendente a fomentare contro gli arbitri i propri sostenitori, SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI QUINDICI.
 (g) sputi che colpiscono direttamente l'arbitro, SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI QUINDICI.
- 24) Atti di violenza nei confronti degli arbitri:
- a) qualora non siano derivate conseguenze di alcun genere (neppure ai fini della regolare prosecuzione dell'incontro): SQUALIFICA PER ALMENO TRE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI TRENTA.
 b) qualora ne consegua un danno anche lieve ad un solo degli arbitri o l'impedimento della regolare prosecuzione dell'incontro: SQUALIFICA o INIBIZIONE PER ALMENO TRE ANNI.
- [2] I comportamenti dei tesserati iscritti a referto, nei confronti degli avversari, (i tesserati della squadra avversaria iscritti a referto), per fatti attinenti al gioco sono così sanzionati:
- 25) Comportamento
- (a) scorretto in fase di gioco, AMMONIZIONE;
 (b) scorretto, non in fase di gioco, DEPLORAZIONE;
 (c) scorretto e plateale con azione intenzionale in fase di gioco, SQUALIFICA PER UNA GARA;
 (d) scorretto e plateale con azione intenzionale non in fase di gioco, SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA;
 (e) minaccioso e/o intimidatorio e/o violento a livello di tentativo, SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA.
- I comportamenti dei tesserati nei confronti di altri tesserati per fatti non attinenti al gioco sono così sanzionati:
- (f) irrispettoso, AMMONIZIONE;
 (g) offensivo, DEPLORAZIONE;
 (h) minaccioso, intimidatorio e/o violento a livello di tentativo, SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI SETTE;
 (i) sputi che colpiscono direttamente l'avversario, SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI SETTE.
- 26) Atti di violenza:
- a) in fase di gioco SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA;
 b) non in fase di gioco, SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI QUINDICI.

NOTA

I numeri 23, 24, 25 e 26 si riferiscono al rapporto arbitrale.

Ai fini dell'applicazione della recidiva costituiscono infrazioni della stessa specie da un lato tutte le infrazioni commesse nei confronti degli arbitri, dall'altro tutte le infrazioni commesse nei confronti dei tesserati iscritti a referto.

Nel caso di comportamento di tesserati nei confronti degli arbitri, degli ufficiali di campo o di altri tesserati che manifestino o si ispirino all'odio od alla discriminazione razziale, la sanzione è raddoppiata.

Art. 164 Comportamenti non regolamentari (delibera n. 150/98 – delibera n. 54 C.F. 22/09/2001 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] (27) I comportamenti non regolamentari, posti in essere da tesserati durante la disputa di una gara, sono puniti:

a) se sporadici con la AMMONIZIONE

b) se reiterati e/o espressi platealmente e/o in modo violento, con la DEPLORAZIONE

[2] I comportamenti dei tesserati che abbiano causato danni a persone o cose, sono sanzionati dalla SQUALIFICA PER UNA GARA o INIBIZIONE PER GIORNI SETTE con l'obbligo della Società di appartenenza degli autori del fatto a risarcire i danni.

[3] Se i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 siano stati tali da fomentare la reazione del pubblico o dei propri sostenitori, sono sanzionati con la SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI SETTE.

[4] In caso di mancata individuazione della persona responsabile dei comportamenti di cui ai commi 2 e 3, ma con sicura attribuibilità ai tesserati di una Società, deve essere sanzionato il Dirigente accompagnatore o chi ne fa le veci con l'inibizione PER ALMENO GIORNI QUINDICI o la squalifica PER ALMENO UNA GARA.

Art. 164bis Comportamenti non regolamentari in caso di espulsione (delibera n. 54 C.F. 22/09/2001 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] I tesserati espulsi per qualunque motivo durante la disputa di una gara dovranno immediatamente abbandonare il terreno di gioco e recarsi negli spogliatoi.

In caso di non ottemperanza sono sanzionati con la SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI SETTE.

Art. 165 Comportamento dell'allenatore, dell'aiuto allenatore e dei tesserati ammessi nel campo di gioco durante le fasi di gioco (delibera n. 306 C.F. 07/09/2000 – delibera n. 54 C.F. 22/09/2001 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] L'allenatore, o il suo assistente, sono i soli rappresentanti della squadra che possono comunicare con il tavolo degli ufficiali di campo durante le partite per ottenere informazioni statistiche.

[2] Solo l'allenatore, o il suo assistente, ma non entrambi contemporaneamente, possono rimanere in piedi durante la gara. Questo è consentito anche al capitano che sostituisca l'allenatore per una qualsiasi, valida ragione. Tutti gli altri tesserati ammessi alla panchina od al tavolo degli ufficiali di campo durante le fasi di gioco devono rimanere seduti nel posto di loro competenza.

[3] Gli arbitri dovranno immediatamente contestare la violazione delle disposizioni sopra richiamate comminando un fallo tecnico alla prima infrazione, un fallo tecnico alla seconda infrazione, la espulsione alla terza infrazione.

[4] Nel caso in cui i tesserati suddetti oltrepassino l'area della panchina in occasione di una rissa o di altra situazione, che possa condurre ad una rissa, gli stessi devono essere immediatamente espulsi; tale comportamento è consentito invece all'allenatore al solo fine di cooperare con gli arbitri a mantenere o riportare l'ordine.

[5] Le sanzioni relative ai comportamenti previsti dal 3^a comma del presente articolo esauriscono il loro effetto nell'ambito della gara e non danno luogo ad ulteriori sanzioni disciplinari.

[6] Le infrazioni alle disposizioni di cui al 4^a comma del presente articolo sono punite con le sanzioni previste dal precedente articolo 164 R.E. a partire dalla deplorazione.

Art. 166 Infrazioni amministrative (delibera n. 306 C.F. 07/09/2000 – delibera n. 572 C.F. 28-29/04/2001 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003 – delibera n. 7 C.F. 25/07/2003)

[1] Le seguenti infrazioni amministrative sono sanzionate a carico della società inadempiente come segue:

a) violazione dell'art. 146 R.O. (abbinamento)

per la prima volta AMMONIZIONE

per la seconda volta DEPLORAZIONE

per la terza volta AMMENDA pari al 50% del massimale

per la quarta e le successive volte AMMENDA pari al 100% del massimale

b) violazione artt. 72 e 72/bis del R.E. (Obbligo presenza medico e ambulanza con defibrillatore)

per la prima volta AMMENDA pari al 50% del massimale

per la seconda volta AMMENDA pari al 100% del massimale

per la terza volta e le successive PARTITA OMOLOGATA CON IL RISULTATO 0-20 a sfavore della società ospitante.

c) violazione degli artt. 74 e 75 R.E. (disposizioni in tema di omologazione dei campi di gioco)

per la prima volta AMMENDA del 50% del massimale

per la seconda volta AMMENDA del 100% del massimale

per la terza volta SOSPENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE DEL CAMPO. LA GARA DISPUTATA SARA' OMOLOGATA CON IL RISULTATO DI 020 O CON L'EVENTUALE MIGLIOR RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO DALLA SQUADRA AVVERSARIA, E NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' INADEMPIENTE VERRANNO APPLICATI I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALL'ART. 172 R.E.

d) violazione delle norme del Regolamento Tecnico o dei Regolamenti FIBA in tema di caratteristiche del campo di gioco, sopravvenute rispetto alla omologazione del campo di gioco:

per la prima volta AMMONIZIONE

per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale

per la terza volta AMMENDA del 100% del massimale

per la quarta volta PERDITA della gara disputata con l'omologazione della medesima con il risultato di 0-20.

e) violazione dell'art. 82 R.E. (ordine pubblico sui campi di gioco)

per la prima volta AMMENDA del 25% del massimale

per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale

per la terza volta e successive AMMENDA del 100% del massimale

f) violazione dell'art. 86 R.E. (mancata designazione o mancato o parziale assolvimento ai prescritti compiti del dirigente addetto agli arbitri)

per la prima volta AMMENDA del 25% del massimale

per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale

per la terza volta e successive AMMENDA del 100% del massimale

g) violazione degli artt. 85 e 87 R.E. (presenza nel campo di gioco di persone non autorizzate o non iscritte a referto)

per la prima volta AMMENDA del 25% del massimale

per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale

per la terza volta e successive AMMENDA del 100% del massimale

h) violazione degli artt. 90 commi 4 (se è stato comunque possibile disputare la gara), 5 e 6, 91 R.E. e 13 R.T. (irregolarità della divisa di gioco)

per la prima volta AMMENDA del 25% del massimale

per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale

per la terza volta e successive AMMENDA del 100% del massimale

i) violazione dell'art. 47 R.E. (mancata richiesta di tesseramento del Presidente, del Dirigente Responsabile) e dell'art. 47bis (impiego di persone sanzionate ai sensi dell'art. 158 R.E. e mancata regolarizzazione del tesseramento delle stesse):

a) ammenda del 50% del massimale e diffida ad ottemperare a quanto previsto entro 30 gg. dal ricevimento del comunicato;

b) qualora la società non ottemperasse entro tale limite, verrà applicata un'ammenda pari al 100% del massimale.

l) violazione ai commi 4 e 5 dell'art. 85 R.E. (Comportamento non regolamentare da parte di persone presenti all'interno del campo di gioco con specifiche mansioni:

per la prima volta ammenda del 25% del massimale

per la seconda volta ammenda del 50% del massimale

per la terza volta e le successive ammenda del 100% del massimale.

I comportamenti violenti o comunque tali da fomentare la reazione dei propri sostenitori, verranno sanzionati a norma dell'art. 163 R.E.

m) violazione art. 92 R.E. (mancata consegna, nel numero minimo stabilito dalle Disposizioni Organizzative Annuali, dei palloni necessari per gli esercizi di riscaldamento della squadra ospitata):

ammenda pari al 50% del massimale.

n) violazione dell'art. 112, comma 5 R.E. (mancata partecipazione di un dirigente alla 1^a riunione organizzativa finali nazionali giovanili)

- ammenda di €110,00

o) violazione dell'art. 3, comma 2 R.E. (mancato versamento tassa Progetto di incentivazione al reclutamento ed addestramento degli atleti)

- per la prima volta ammenda pari al premio non versato;

- per la seconda volta ammenda pari al doppio del premio non versato e sospensione del Presidente o del Legale Rappresentante da ogni attività federale per sei mesi.

La violazione non costituisce posizione irregolare dell'atleta

p) violazione artt. 121 e 122 R.O. (organi sociali e responsabilità del legale rappresentante)

- per la prima volta AMMONIZIONE e diffida ad ottemperare a quanto richiesto entro 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento;

- per la seconda volta ammenda del 50% del massimale e diffida ad ottemperare a quanto richiesto entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento;

- per la terza volta ammenda del 100% del massimale e diffida ad ottemperare a quanto richiesto entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento;

- per la quarta volta la Società inadempiente sarà deferita al Consiglio Federale per la revoca dell'affiliazione;

Art. 167 Infrazioni relative alle misure di sicurezza (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] Gli arbitri di una gara che rilevino errori, incompletezze, manomissioni od inadempienze alle prescrizioni relative agli impianti di gioco, alle misure di sicurezza, a quanto previsto nel provvedimento di omologazione del campo di gioco, debbono farne rapporto al Giudice Sportivo competente per il campionato cui la gara si riferisce.

[2] Il Giudice Sportivo, riservati gli eventuali provvedimenti disciplinari, può rimettere gli atti per chiarimenti all'Organo che ha provveduto all'omologazione del campo di gioco. Qualora detto Organo non fornisca i richiesti chiarimenti nel termine di giorni dieci, il Giudice deciderà nel merito.

[3] In caso di modifiche apportate dalla società, senza l'approvazione dell'Organo competente, si applica l'AMMENDA del 40%, con fissazione, a cura dell'Organo competente all'omologazione, di termine perentorio per il ripristino o l'adeguamento alle prescrizioni regolamentari.

[4] In caso di recidiva, la SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA.

[5] In caso di omologazione difforme alle regole prescritte, l'Organo competente fissa, anche in questo caso, un termine perentorio entro il quale l'impianto deve essere reso conforme alle norme regolamentari vigenti. Se ciò fosse impossibile, l'omologazione viene revocata e la società in difetto deve disputare le proprie gare su altro impianto regolamentare.

NOTA

Ai fini della applicazione della recidiva le violazioni previste nell'articolo non concorrono con le altre infrazioni.

Art. 168 Infrazioni relative alle attrezzature

[1] Nell'ipotesi di mancanza, rilevante irregolarità o guasto delle attrezzature obbligatorie per la disputa della gara ed indipendentemente dal successivo regolare svolgimento della stessa, alla società ospitante verranno applicate le seguenti sanzioni:

a) la prima volta AMMONIZIONE

b) la seconda volta AMMENDA pari al 50% del massimale

c) la terza volta AMMENDA pari al 100% del massimale e la DIFFIDA

d) la quarta volta AMMENDA pari al 100% del massimale e la sospensione dell'omologazione del campo di gioco disposta dal Giudice di competenza al momento dell'omologazione della gara;

- [2] La gara verrà comunque disputata con le attrezzature di riserva.
- [3] Nell'ipotesi che le attrezzature di riserva mancassero o avessero un difettoso funzionamento, la gara non verrà disputata e successivamente omologata dal Giudice competente con il risultato di 0-20 o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria, a sfavore della società inadempiente.
- [4] Non si dà luogo all'applicazione di sanzioni se il guasto o l'irregolare funzionamento delle attrezzature, verificatosi dopo la consegna, sia da attribuire ad incidenti di gioco o ad errori di manovra degli Ufficiali di Campo.
- [5] Tali disposizioni non si applicano per i Campionati Regionali, Provinciali e Giovanili, salvo quanto diversamente previsto dalle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI".

Art. 169 Somministrazione e uso di sostanze e metodi doping (delibera n. 229 C.F. 09/03/2002)

- [1] La somministrazione e l'uso, anche per scopi terapeutici, di sostanze o metodi doping, indicati nell'elenco approvato dal C.O.N.I. sono vietati. Le procedure e le modalità per la effettuazione dei controlli antidoping sono stabilite nel Regolamento del Controllo Antidoping.
- [2] Gli atleti risultati positivi al controllo antidoping per l'assunzione di sostanze comprese nelle seguenti classi farmacologiche: stimolanti, narcotici, agenti anabolizzanti, diuretici, ormoni peptidici e glipoproteici ed analoghi; per l'utilizzo di metodi proibiti quali il doping con emotrasfusioni, manipolazione farmacologica, chimica e fisica; per l'assunzione di sostanze comprese nelle seguenti classi farmacologiche, il cui uso è soggetto a determinate restrizioni: alcool, marijuana, anestetici locali, corticosteroidi, betabloccanti, ricorrendo le specifiche condizioni, limitazioni e divieti stabiliti per ciascuna delle predette classi, sono puniti con la sospensione per due anni per la prima infrazione e con la radiazione (sospensione a vita) per la seconda infrazione, anche se commessa in un anno sportivo non consecutivo.
- [3] Gli atleti risultati positivi al controllo antidoping per l'assunzione di efedrina, fenil.-propanolamina, pseudoefedrina, caffeina, stricnina e relativi composti, sono puniti con la sospensione per un massimo di tre mesi per la prima infrazione, con la sospensione di due anni per la seconda infrazione, con la radiazione (sospensione a vita) per la terza infrazione, anche se commesse in anni sportivi non consecutivi.
- [4] A sanzioni, anche più severe di quelle previste nei precedenti secondo e terzo comma, sono sottoposti medici, massofisioterapisti, allenatori, tecnici e dirigenti ed ogni altro tesserato che si sia accertato essere corresponsabile della pratica doping (da parte di atleti risultati positivi).
- [5] Le società sono comunque responsabili dell'uso di sostanze o metodi doping da parte degli atleti loro tesserati e sono passibili di una ammenda pari, nel minimo a cinque volte, nel massimo a dieci volte, il massimale previsto per le pene pecuniarie.
- [6] In caso di recidiva anche in anni sportivi non consecutivi alla Società viene applicata la penalizzazione in classifica, secondo quanto previsto negli artt. 157 e 175 R.E..
- [7] Le società ed i tesserati rispondono, altresì, della violazione dell'obbligo di assoggettarsi al controllo antidoping e degli altri obblighi di collaborazione per lo svolgimento del detto controllo secondo quanto previsto nel Regolamento del Controllo Antidoping. Si applicano le sanzioni previste nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma del presente articolo.

Art. 170 Dichiarazioni a mezzo stampa (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

- [1] Le dichiarazioni scritte o verbali rese a mezzo stampa, radio o televisione, lesive del prestigio ed onorabilità degli arbitri, degli Organi federali, dei giocatori, allenatori, società e loro dirigenti sono punite con la squalifica di almeno una giornata di gara per le dichiarazioni rese da atleti ed allenatori e con almeno quindici giorni di inibizione per tutti gli altri tesserati.
- [2] In caso di recidiva almeno due giornate di gara per giocatori ed allenatori ed almeno trenta giorni di inibizione per tutti gli altri tesserati.
- [3] Il Giudice Sportivo può procedere d'iniziativa sulla base della Rassegna Stampa ufficiale della FIP o procede su segnalazione della Segreteria. La Segreteria Federale ove ravvisi dichiarazioni in violazione delle norme sopraindicate trasmette tempestivamente gli atti al Giudice Sportivo competente individuato sulla base del massimo campionato al quale il tesserato od il rappresentante della Società affiliata che hanno reso le dichiarazioni hanno diritto di partecipare.
- [4] Il Giudice Sportivo commina la sanzione ai sensi dell'art. 205 R.E. interpretando la dichiarazione sulla base del senso comunemente attribuito alle parole che costituiscono la dichiarazione stessa tassativamente entro dieci giorni dalla ricezione degli atti.
- [5] Il provvedimento disciplinare sarà tempestivamente comunicato all'interessato il quale potrà proporre impugnativa nei modi ordinari.
- [6] Il Giudice competente dovrà ritenere le dichiarazioni come effettivamente rese ove non sia stata pubblicata rettifica ai sensi delle vigenti leggi sulla stampa.
- [7] Su istanza della parte interessata il Giudice di appello può sospendere la efficacia della sanzione ove l'interessato provi di aver richiesto la rettifica delle dichiarazioni secondo le vigenti norme sulla stampa.
- [8] La sospensione non può avere durata superiore a quaranta giorni anche se non sia stata pubblicata la dichiarazione di rettifica.
- [9] Ogni tesserato o affiliato può segnalare alla Segreteria Federale dichiarazioni rese a mezzo stampa, radio e televisione ritenute lesive del proprio onore e prestigio.

[10] La segnalazione si ha per non trasmessa ove venga inviata oltre il termine di giorni quindici dal giorno di pubblicazione delle dichiarazioni lesive.

Art. 171 Dichiarazioni lesive

[1] Le dichiarazioni, scritte o verbali, lesive del prestigio ed onorabilità degli arbitri, Organi federali, società e tesserati, sono punite con la squalifica per almeno una giornata di gara per atleti e allenatori o con l'inibizione per almeno quindici giorni di tutti gli altri tesserati.

Art. 172 Violazione dei principi di lealtà e correttezza (delibera n. 404 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 54 C.F. 22/09/2001 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003 – delibera n. 123 C.F. 26/09/2003)

[1] La SQUALIFICA o l'INIBIZIONE, in misura non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni, è inflitta a chiunque, violando il principio della lealtà e correttezza, compia o induca Organi federali o altri tesserati a compiere atti di violazione di norme regolamentari o ad omettere di compiere atti dovuti per ragione dell'incarico svolto o ricevuto. In caso di desistenza volontaria, la sanzione è ridotta della metà.

[2] Rientrano in tale norma le apposizioni di firme apocriefe su documenti federali o su atti depositati per ottenere le necessarie autorizzazioni da parte degli Organi della FIP se non tendenti a raggiungere gli scopi vietati dagli artt. 176 e 177 R.E..

[3] Costituisce violazione della presente norma il comportamento dei dirigenti di società, che consentono la gestione di fatto della società o, comunque, l'ingerenza nella vita federale o sociale da parte di altri soggetti non tesserati.

[4] Costituisce aggravante nelle violazioni di cui al precedente comma [3] l'aver detti soggetti non tesserati presentato in precedenza dimissioni, implicanti la perdita della qualità di tesserato, al fine di procurarsi l'impunità in sede federale.

[5] La società di appartenenza risponde dei comportamenti di cui ai precedenti commi [3] e [4] ai sensi e con la procedura di cui all'art. 166, lett. i).

Art. 173 Doppio tesseramento (delibera n. 404 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] Nei casi di infrazione di doppio tesseramento, il tesserato colpevole è sanzionato con la squalifica o l'inibizione per un periodo non inferiore a sei e non superiore a dodici mesi se il fatto non integri le infrazioni di altre norme regolamentari.

[2] Alla stessa sanzione soggiace chi abbia contribuito, o consentito, al verificarsi dell'infrazione, sempreché i fatti commessi non rientrino nelle ipotesi di cui agli artt. 176 e 177 R.E..

Art. 174 Infrazioni che comportano l'esclusione dal campionato (delibera n. 6 C.F. 28/07/2001 – delibera n. 11 C.F. 28/09/2002)

[1] La reiterata inosservanza dell'obbligo di provvedere al pagamento delle ammende comminate dagli Organi federali, rimasta senza esito l'intimazione ultimativa, comporta l'ESCLUSIONE dal campionato.

[2] Le società che non hanno ottemperato all'obbligo della partecipazione ai campionati giovanili nella misura stabilita dalle DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI sono escluse dal campionato al quale avrebbero diritto di partecipare. A dette società sarà applicata un'ammenda pari al doppio di quanto stabilito per la seconda rinuncia.

Art. 175 Infrazioni che comportano la penalizzazione di punti in classifica (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999)

[1] Comportano la PENALIZZAZIONE di uno o più punti in classifica:

- a) tutte le violazioni agli artt. 62, 83, 89, 90, 115, 116 e 118 R.E. qualora venga accertato dall'Organo competente che l'infrazione è stata commessa con dolo o colpa grave da parte del tesserato e della società affiliata;
- b) le violazioni all'art. 169 R.E.;
- c) responsabilità oggettiva per atti di frode sportiva (art. 177 R.E.)

Art. 176 Atti di frode sportiva

[1] Costituisce frode sportiva:

- a) tentare, o consentire che altri tentino, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di gara ovvero ad assicurare ad una società un vantaggio in classifica;
- b) compiere, o consentire che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare ad una società un vantaggio in classifica;
- c) compiere, o consentire che altri compiano, atti diretti a violare le norme sull'età dei giocatori della categorie giovanili o comunque la partecipazione a gare con atleti che abbiano superato i limiti di età stabiliti per ciascun campionato;
- d) compiere, o consentire che altri compiano, atti diretti alla partecipazione a gare sotto falsa identità o falsa attestazione delle qualifiche o delle condizioni necessarie per l'iscrizione a referto;
- e) compiere, o consentire che altri compiano, atti diretti ad assicurare a qualsiasi tesserato o affiliato un illecito vantaggio.

[2] Gli atti di frode sportiva vengono sanzionati con la squalifica o l'inibizione per un periodo di almeno tre anni sino alla radiazione a seconda della loro gravità e dei danni arrecati all'immagine del movimento cestistico nazionale.

Art. 177 Responsabilità oggettiva per atti di frode sportiva (delibera n. 229 C.F. 09/03/2002)

[1] Le società rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, degli atti di frode sportiva posti in essere dai propri dirigenti e tesserati.

[2] Rispondono, altresì, per gli atti di frode dei propri sostenitori, a meno che possano provare che la società, i dirigenti ed i tesserati ne siano rimasti estranei ed inconsapevoli.

[3] La responsabilità è sanzionata da una penalizzazione di uno o più punti in classifica, secondo quanto previsto negli artt. 157 e 175 R.E., sino alla radiazione a seconda della gravità e dei danni che tali atti hanno arrecato all'immagine del movimento cestistico nazionale.

Art. 178 Obbligo di denuncia degli atti di frode (delibera n. 144 C.F. 13/05/2000)

[1] Il dirigente o il tesserato che in qualsiasi modo venga a conoscenza di fatti che possano rientrare nelle ipotesi di frode sportiva, compresi i tentativi, deve informarne immediatamente, a mezzo lettera raccomandata, posta celere o corriere, la società di appartenenza e la Procura Federale.

[2] Lo stesso obbligo compete a chiunque ricopra incarichi federali, che deve provvedere ad informare immediatamente l'Organo di cui fa parte e la Procura Federale.

[3] L'omessa denuncia è sanzionata a norma dell'art. 172 R.E..

TITOLO IV

NORME PROCEDURALI DEL GIUDICE SPORTIVO

 (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

Art. 179 La procedura in materia disciplinare di fronte al Giudice Sportivo (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] A) Procedimenti di iniziativa

Il Giudice assume i provvedimenti di propria competenza, di cui al precedente Titolo III, d'ufficio ed in camera di consiglio, senza contraddittorio con le parti. Nel giudizio sulle infrazioni relative alla disputa di gare ufficiali il Giudice si basa solo sulle carte ufficiali e sui documenti alle stesse allegati; può sentire a chiarimenti gli arbitri dell'incontro. Nel caso in cui non sia stato possibile identificare gli autori dell'infrazione il Giudice può richiedere alla Procura Federale un'attività di indagine ai fini dell'accertamento dell'identità delle persone coinvolte e dello svolgimento dei fatti.

[2] B) Procedimenti su deferimento

In caso di deferimenti si applica la procedura di cui all'art. 218 R.E., per quanto compatibile. Il Giudice deve contestare il fatto di cui all'incoltazione al tesserato od alla Società deferiti, anche se vi abbia già provveduto l'Organo che ha operato il deferimento; deve inoltre convocare per l'istruttoria e la discussione in camera di consiglio tutte le parti, tesserati, Società per responsabilità diretta od oggettiva, l'Organo che ha operato il deferimento. Le parti possono presenziare all'udienza, ovvero far pervenire memorie o richieste scritte.

Art. 179bis Decisione, motivazioni, comunicazioni, assunzione e trascrizione (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] Se il fatto non sussiste, se l'incolpato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce infrazione di rilievo disciplinare, se l'azione disciplinare non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se vi è una causa di estinzione, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere, indicandone la causa nel dispositivo.

[2] Il giudice provvede nello stesso modo quando manca, è insufficiente o contraddittoria la prova.

[3] Se accerta la responsabilità per l'infrazione contestata, il giudice pronuncia sentenza, applicando le sanzioni disciplinari previste nel Titolo III.

[4] I provvedimenti disciplinari devono essere motivati e pubblicati a mezzo Comunicato Ufficiale.

[5] Sono comunicati ai tesserati per il tramite delle società cui appartengono al momento dell'infrazione commessa o indifferentemente della comunicazione stessa, a mezzo di raccomandata o con qualsiasi altro mezzo possibile ed idoneo.

[6] La comunicazione alla società comporta conoscenza, ad ogni effetto, del provvedimento da parte del destinatario della sanzione.

[7] La comunicazione anche orale effettuata direttamente dall'Organo giudicante al rappresentante della società comparsa in giudizio produce tutti gli effetti della comunicazione di cui ai commi precedenti, purché di tale adempimento sia fatta menzione a verbale.

[8] Le comunicazioni alle società debbono essere effettuate all'indirizzo indicato nell'ultimo modulo di affiliazione o di riaffiliazione depositato presso gli uffici federali per l'anno sportivo in cui il provvedimento è stato adottato o il reclamo proposto.

[9] Le comunicazioni dei provvedimenti tramite fax o altro idoneo sistema di trasmissione telematica ai recapiti ufficiali od agli indirizzi indicati dalle singole società secondo le modalità di cui al comma seguente fanno decorrere la comunicazione ed ogni eventuale termine dal giorno successivo a quello riportato dal sistema sul messaggio.

[10] Le singole Leghe possono disporre che le società ammesse a far parte delle Leghe medesime, indichino un recapito fax o un indirizzo telematico presso cui effettuare o ricevere le comunicazioni.

[11] Per le gare di campionato, i provvedimenti disciplinari sono assunti in sede di omologazione delle gare o successivamente, ma in tal caso è necessaria una esplicita riserva pubblicata a Comunicato Ufficiale.

[12] I provvedimenti disciplinari, sia nei confronti di società che di tesserati, vengono trascritti, una volta passati in giudicato, nel casellario federale e non sono soggetti a cancellazione anche se amnistiati o condonati.

Art. 179 ter Revoca delle decisioni e correzione dell'errore materiale (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] In caso di provvedimenti di iniziativa e di provvedimenti di omologazione il Giudice, d'ufficio o su istanza della parte interessata, può procedere a revoca del proprio provvedimento in caso di errore materiale o di errore sulla persona dell'autore dell'infrazione.

[2] Il provvedimento di revoca è comunicato e pubblicato nei tempi e con le forme di cui all'art. 179 bis R.E. ed è soggetto ad impugnazione da parte degli interessati.

[3] È equiparato ad errore materiale quello indotto da erronea comunicazione da parte di un Ufficio federale.

[4] Il provvedimento di revoca in materia di omologazione deve essere assunto entro il termine previsto per la fase di campionato ed indicato nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI".

Art. 180 Modalità di esecuzione delle squalifiche di tesserati (delibera n. 49 C.F. 26/02/2000 – delibera n. 391 C.F. 11/11/2000)

[1] Le punizioni di squalifica per giornata di gara vanno scontate solo nello stesso campionato nel quale si è verificata l'infrazione in gare immediatamente successive alla data di comunicazione della delibera dell'Organo Federale e s'intendono scontate solo se le gare vengono omologate.

[2] Una gara di recupero o la ripetizione di una gara, in qualsiasi giorno fissata, viene considerata, agli effetti del presente articolo, come gara di immediata continuazione del campionato.

[3] Nel caso di squalifica per non più di due gare di campionato, ove la gara immediatamente successiva debba essere disputata entro tre giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di squalifica, il tesserato che abbia proposto tempestivo ricorso accompagnato dal contestuale versamento della relativa tassa, sconterà la sanzione nella gara immediatamente successiva alla decisione del Giudice di Appello.

[4] Nel caso che la gara immediatamente successiva non venga effettuata per qualsiasi ragione o non venga portata a termine, la squalifica non si intende scontata e va scontata nella gara immediatamente successiva.

[5] Nel caso di trasferimento ad altra Società nel corso dello stesso anno sportivo, le punizioni di squalifica a tesserati non scontate, dovranno essere scontate nel campionato al quale parteciperanno con la nuova Società di appartenenza.

[6] Le punizioni di squalifica, che non possono essere scontate nel campionato dell'anno sportivo in cui sono state comminate, devono essere scontate all'inizio dell'anno sportivo successivo, nel campionato o in altra manifestazione ufficiale in relazione alla quale è stata inflitta la sanzione; il tesserato è soggetto alla suddetta squalifica anche nel caso di cambiamento di società e di campionato.

[7] La squalifica deve essere comunque scontata salvo quanto previsto nell'articolo seguente.

Art. 181 Commutazione della sanzione (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] Nel caso in cui l'Organo disciplinare competente di primo o di secondo grado abbia inflitto, per la prima volta nel corso dell'anno sportivo, la sanzione della squalifica per una gara di campionato o dell'inibizione per giorni sette, la società alla quale appartiene il tesserato ha la facoltà di ottenere la commutazione della sanzione mediante versamento di una somma fissata dal Consiglio Federale nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" per i singoli campionati - effettuato entro le ore 24 del giorno successivo alla comunicazione della sanzione ed entro lo stesso termine comunicato all'Organo che amministra il campionato con separato telegramma.

[2] Il pagamento della somma preclude alla società interessata ed al tesserato la possibilità di proporre ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio.

[3] Qualora il provvedimento di squalifica sia stato irrogato dopo la fine del campionato la commutazione, sempre che si tratti di sanzione inflitta per la prima volta nel corso dell'anno sportivo, può essere effettuata entro le ore 24 del settimo giorno successivo alla comunicazione della sanzione.

[4] In mancanza, la squalifica dovrà essere scontata nell'anno sportivo successivo, senza che ciò costituisca precedente per l'applicazione del beneficio di cui al primo comma.

[5] Le norme dei due commi precedenti non trovano applicazione in caso di squalifica a tempo o di inibizione.

Art. 182 Modalità di esecuzione della squalifica del campo di gioco (delibera n. 7 C.F. 25/07/2003)

[1] La punizione di cui all'art. 154 R.E. va scontata in giornate di gara immediatamente successive alla data di comunicazione della delibera dell'Organo federale e si intende scontata solo se le gare vengono omologate.

[2] Una gara di recupero, in qualsiasi giorno fissata, viene considerata, agli effetti del presente articolo, come gara di immediata continuazione del campionato.

[3] In caso di annullamento di una delle gare svoltesi con il campo squalificato, la punizione sarà scontata in occasione della ripetizione della stessa gara.

[4] In caso di rinuncia di una società alla disputa di una gara, la punizione di cui all'art. 154 R.E., comminata alla società per quella gara, non s'intende scontata.

[5] La società che non abbia scontato una punizione di squalifica a seguito del rinvio o dell'interruzione di una gara, deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva a quella rinviata o interrotta.

[6] Ferma restando la sanzione dell'ammenda, la punizione di cui all'art. 154 R.E., che non possa essere scontata nel campionato dell'anno sportivo in cui sia stata comminata deve essere scontata all'inizio del campionato dell'anno sportivo successivo. La perdita del diritto di disputare sul proprio campo di gioco le rimanenti gare ufficiali della stagione sportiva in corso ai sensi del quarto comma dell'art. 154 R.E., maturata dalla terzultima giornata della stagione in poi, deve essere scontata anche con la perdita del diritto di disputare sul proprio campo di gioco le prime tre gare ufficiali del campionato dell'anno sportivo successivo.

[7] Nel caso di sanzione limitata ad una sola gara, ove questa debba essere disputata entro tre giorni dalla comunicazione del provvedimento, la società che abbia proposto tempestivo ricorso accompagnato dal contestuale versamento della relativa tassa, sconterà la sanzione nella gara immediatamente successiva alla comunicazione della decisione del Giudice di Appello.

Art. 183 Commutazione della sanzione

[1] Nel caso in cui l'Organo disciplinare competente di primo o di secondo grado abbia inflitto, per la prima volta, nel corso dell'anno sportivo la sanzione della squalifica del campo per una giornata, la società ha la facoltà di ottenere la commutazione della sanzione mediante versamento della somma fissata dal Consiglio Federale nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" per i singoli campionati, entro le ore 24 del giorno successivo alla comunicazione della sanzione ed entro lo stesso termine comunicato all'Organo che amministra il campionato, con separato telegramma.

[2] Il pagamento della somma preclude alla società interessata la possibilità di proporre ricorso avverso il provvedimento.

[3] Qualora il provvedimento di squalifica sia stato irrogato dopo la fine del campionato la commutazione, sempre che si tratti di sanzione inflitta per la prima volta nel corso dell'anno sportivo, può essere effettuata entro le ore 24 del settimo giorno successivo alla comunicazione della sanzione.

[4] In mancanza, la squalifica dovrà essere scontata nell'anno sportivo successivo, senza che ciò costituisca precedente per l'applicazione del beneficio di cui al primo comma.

Art. 184 Modalità di esecuzione squalifiche e commutazioni Serie A1 femminile (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] I provvedimenti di squalifica dei tesserati e del campo di gioco per una o più gare adottati in relazione a partite di Coppa Italia A1 femminile o di campionato di serie A1 femminile, vengono scontati rispettivamente nelle successive gare di Coppa Italia o di Campionato.

[2] Ai fini dell'applicazione della recidiva e della commutazione delle sanzioni di squalifica, non si tiene conto dei provvedimenti adottati in relazione alle gare di Coppa Italia A1 femminile nell'adottare i provvedimenti disciplinari relativi alle gare di Campionato di serie A1 femminile e viceversa.

[3] Le norme dei due commi precedenti non trovano applicazione in caso di squalifica a tempo o di inibizione.

[4] Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari relativi ai Tornei e partite amichevoli ufficiali cui partecipano tesserati a squadre del Campionato di serie A1 femminile.

Art. 185 Provvedimenti disciplinari adottati da società

[1] Qualora una società desideri che un provvedimento disciplinare da essa comminato ad un proprio tesserato abbia valore a tutti gli effetti deve sottoporlo per ratifica al Giudice Sportivo Nazionale.

[2] Le parti, in accordo fra loro, possono chiedere all'Organo che lo ha emanato che il provvedimento venga annullato.

TITOLO V

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI TESSERATI C.I.A. (delibera n. 291 C.F. 14.02.2004)

Art. 186 Sanzioni irrogabili (delibera n. 9 C.F. 28/09/2002 – delibera n. 291 C.F. 14/02/2004)

[1] Le sanzioni applicabili ai tesserati del C.I.A., che contravvengono agli obblighi federali sono le seguenti:

- a) ammonizione;
- b) deplorazione;
- c) sospensione;
- d) esclusione dalle liste, revoca della qualifica e retrocessione, nei casi previsti dal Regolamento C.I.A. e dai Codici comportamentali emanati annualmente dal C.I.A.;
- e) radiazione;

Art. 187 Ammonizione

[1] L'ammonizione è un rimprovero diretto al tesserato per iscritto, per infrazione di lieve entità.

Art. 188 Deplorazione

[1] La deplorazione consiste in una nota di biasimo rivolta al tesserato.

[2] Essa è inflitta nei seguenti casi:

- a) comportamento scorretto;
- b) atti di indisciplina.

[3] La deplorazione costituisce sanzione superiore rispetto all'ammonizione.

Art. 189 Sospensione

[1] La sospensione è a tempo determinato e di durata non superiore a tre anni.

[2] L'arbitro sospeso non può esercitare le sue funzioni per tutta la durata della sospensione.

[3] La sospensione è comminata per le infrazioni dei regolamenti federali in genere, ed al regolamento del C.I.A. in particolare, per le violazioni delle regole comportamentali o per quanto contrastante con i principi dell'ordinamento sportivo.

Art. 189bis - Esclusione dalle liste, revoca della qualifica e retrocessione (delibera n. 9 C.F. 28/09/2002)

[1] L'esclusione dalle liste consiste nella cancellazione del tesserato in attività da ogni categoria arbitrale.

[2] La revoca della qualifica consiste nella cancellazione del tesserato dalla qualifica rivestita.

[3] L'esclusione dalle liste e la revoca della qualifica è comminata per le infrazioni dei regolamenti federali in genere e nei casi previsti dal Regolamento C.I.A. e dai Codici comportamentali.

[4] La retrocessione consiste nella ammissione del tesserato alla categoria inferiore cui aveva diritto secondo quanto previsto dal Regolamento C.I.A. e dai Codici comportamentali.

Art. 190 Radiazione

[1] La radiazione consiste nella cancellazione dall'albo dei tesserati, con conseguente divieto a partecipare sotto qualsiasi veste o qualifica a qualunque attività della FIP.

[2] Essa è irrogata per le più gravi infrazioni, che comportino l'impossibilità a permanere nella categoria arbitrale e fra i tesserati della FIP.

[3] Il provvedimento è comunicato al C.O.N.I. ed alle altre Federazioni Sportive Nazionali.

Art. 191 Competenza disciplinare (delibera n. 9 C.F. 28/09/2002 – delibera n. 291 C.F. 14/02/2004)

[1] La Commissione di Disciplina del C.I.A. è competente ad adottare, per infrazioni allo Statuto ed ai Regolamenti Federali, oltre che al Regolamento C.I.A. ed ai Codici comportamentali emanati annualmente dal C.I.A., commesse da tesserati C.I.A. le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) deplorazione;
- c) sospensione da ogni attività federale fino ad un massimo di 3 anni;
- d) esclusione dalle liste, revoca della qualifica e retrocessione.

La Commissione Disciplina del C.I.A. è altresì competente a deliberare in ordine ai ricorsi presentati dai tesserati del C.I.A. relativamente alla esclusione dalle liste di fine anno sportivo, alla retrocessione o alla mancata promozione dovuta ad un'errata compilazione delle graduatorie derivante dalle valutazioni ricevute e/o per motivi disciplinari in base alle norme emanate dal C.I.A. ad inizio di ciascun anno sportivo.

[2] Per le infrazioni che comportano l'adozione del provvedimento della radiazione, la Commissione Disciplina C.I.A. dovrà rimettere gli atti alla Commissione Giudicante Nazionale.

Dovrà, altresì, rimettere gli atti alla Commissione Giudicante Nazionale nel caso in cui uno o più tesserati C.I.A. commettano delle infrazioni in concorrenza con altri tesserati appartenenti ad altre categorie.

[3] Avverso le decisioni della Commissione Disciplina e della Commissione Giudicante Nazionale, il tesserato C.I.A., colpito da provvedimento, potrà proporre ricorso innanzi la Corte Federale.

Art. 192 Rimessione del procedimento (delibera n. 9 C.F. 28/09/2002 – delibera n. 291 C.F. 14/02/2004)

[1] Nel caso di mancanze commesse da un tesserato C.I.A. nel corso della sua attività in Campionati Nazionali, l'Organo di Giustizia centrale che ha rilevato l'infrazione deve rimettere gli atti alla Commissione di Disciplina del C.I.A., perché proceda a norma dell'art.191 R.E..

[2] Nel caso di mancanze o infrazioni disciplinari commesse in tutti gli altri settori di attività, l'Organismo di Giustizia periferico o del C.I.A. deve ugualmente rimettere gli atti alla Commissione di Disciplina del C.I.A.

[3] La Commissione Disciplina, in attesa della propria decisione, può sospendere in via cautelare il tesserato C.I.A. da ogni attività per un periodo non superiore ad un mese.

TITOLO VI

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI RESPONSABILI DEI CENTRI E DEGLI ISTRUTTORI MINI BASKET

Art. 193 Competenza Disciplinare (delibera n. 9 C.F. 28/09/2002)

[1] La Commissione di Disciplina del Minibasket è competente ad adottare, per infrazioni allo Statuto ed ai Regolamenti Federali, oltre che alle norme annualmente emanate dal Settore Minibasket, commesse da tesserati al Minibasket, le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) deplorazione;
- c) sospensione.

[2] Per le infrazioni che comportano l'adozione del provvedimento della radiazione, la Commissione Disciplina del Minibasket dovrà rimettere gli atti alla Commissione Giudicante Nazionale.

Dovrà, altresì, rimettere gli atti alla Commissione Giudicante Nazionale nel caso in cui uno o più tesserati Minibasket commettano delle infrazioni in concorrenza con altri tesserati appartenenti ad altre categorie.

[3] Avverso le decisioni della Commissione di Disciplina del Minibasket e della Commissione Giudicante Nazionale, il tesserato Minibasket colpito da provvedimento, potrà proporre ricorso innanzi la Corte Federale.

TITOLO VII

CAUSE DI ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI

Art. 194 Prescrizione

[1] Le infrazioni di frode sportiva di cui all'art. 176 R.E. si prescrivono nel termine di 5 anni dalla commissione del fatto.

[2] Le infrazioni disciplinari si prescrivono nel termine di due anni dal verificarsi dell'evento.

[3] L'inizio del procedimento disciplinare interrompe la decorrenza della prescrizione.

Art. 195 Amnistia

[1] Il Consiglio Federale ha la facoltà di concedere l'amnistia in occasioni eccezionali, indicando la data di decorrenza.

[2] Essa può essere totale, e cioè per tutte le punizioni comminate da qualunque Organo della FIP per fatti commessi fino al giorno precedente la data di concessione; oppure parziale, cioè limitata a determinate punizioni, o limitata a determinati periodi di tempo.

[3] L'amnistia estingue le sanzioni disciplinari e fa cessare l'esecuzione dei provvedimenti relativi, ad esclusione di quelli pecuniari di cui all'art. 174 R.E.. Per i giudizi in corso di svolgimento per infrazioni coperte da amnistia l'Organo giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere.

[4] Sono altresì esclusi dall'amnistia i rimborsi spese, i danni e le somme da corrisponderci a società affiliate, tesserati e terzi, in attuazione di provvedimenti di Organi federali.

[5] In caso di amnistia restano impregiudicati gli effetti dell'art. 3 del DPR 157/86.

Art. 196 Indulto

[1] In occasioni particolari il Consiglio Federale ha la facoltà di concedere l'indulto ad affiliati e tesserati colpiti da qualsiasi provvedimento disciplinare divenuto definitivo.

[2] L'indulto è un provvedimento di clemenza generale; condona in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la riduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella originariamente inflitta.

[3] La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale.

[4] Nel concorso di più sanzioni, l'indulto si applica alle singole sanzioni per le quali è concesso.

[5] L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica nei casi di recidiva reiterata. In caso di indulto restano impregiudicati i riflessi delle sanzioni ricadenti sub art. 3 lettera c) del DPR 157/86.

Art. 197 Grazia

[1] I soggetti colpiti dai provvedimenti definitivi di radiazione, ritiro tessera ed inibizione al tesseramento, possono, pur restando salvi gli effetti della sanzione ai fini dell'art. 3 D.P.R. 157/86, chiedere al Presidente Federale la concessione del provvedimento della grazia.

[2] La richiesta può essere inoltrata quando concorrano le seguenti condizioni:

- a) che siano decorsi 5 anni dalla commissione del fatto;
- b) che ricorrano particolari circostanze sufficienti ed idonee a far presumere che l'infrazione non venga più ripetuta.

[3] Il Presidente Federale, prima dell'adozione del provvedimento, ha l'obbligo di sentire il Consiglio Federale.

PARTE QUARTA**CONTENZIOSO****TITOLO I****NORME GENERALI****Art. 198 Possibilità di impugnativa**

[1] Contro qualsiasi provvedimento o delibera di Organo federale, può essere proposta impugnativa, da parte di chi vi abbia interesse, all'Organo competente secondo le disposizioni previste nella presente Parte IV.

Art. 199 Legittimazione attiva

[1] Le società ed i tesserati che ritengono lesi i propri diritti ed interessi da decisioni federali o da atti di altre società o tesserati possono avanzare reclamo a norma delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

[2] Non è ammesso per alcuna ragione reclamo agli stessi Organi che hanno emesso il provvedimento che si intende impugnare, salvo quanto previsto dall'art. 226 R.E.

[3] Per le società, il reclamo, a pena d'inammissibilità, deve essere firmato da chi ne ha i poteri desumibili dall'ultimo modulo di affiliazione o di riaffiliazione, depositato presso gli uffici federali per l'anno sportivo in cui il reclamo è proposto, tenuto conto delle eventuali variazioni tempestivamente comunicate.

[4] E' inoltre legittimato a proporre ricorso d'ufficio il Procuratore Federale.

[5] Per presentare reclamo occorre esservi interesse diretto. Quando si reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto gli affiliati ed i tesserati partecipanti alla manifestazione.

[6] Nel caso di frode sportiva sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse per un migliore piazzamento nella manifestazione stessa.

TITOLO II**DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA****Art. 200 Organi ed Organismi di giustizia** (delibera n. 9 C.F. 28/09/2002)

[1] Gli Organi ed Organismi di giustizia sono di primo grado o di secondo grado, sulla base della competenza loro assegnata.

[2] Sono Organi di giustizia di primo grado:

- a) il Giudice Sportivo Nazionale;
- b) la Commissione Giudicante Nazionale;
- c) la Commissione di Disciplina del C.I.A.;
- d) la Commissione di Disciplina del Minibasket;
- e) la Procura Federale.

[3] Sono Organi di giustizia di secondo grado:

- a) la Commissione Giudicante Nazionale;
- b) la Corte Federale.

[4] Sono Organismi di giustizia di primo grado:

- a) la Commissione Vertenze Arbitrali;
- b) la Commissione Tesseramento;
- c) il Giudice Sportivo Ufficio Tecnico Provinciale;
- d) il Giudice Sportivo Ufficio Tecnico Regionale;
- e) le Commissioni Esecutive in campo ed i Commissari.

[5] Sono Organismi di giustizia di secondo grado:

- a) le Commissioni Giudicanti Regionali.

Art. 201 Nomina degli Organi ed Organismi di giustizia (delibera n. 9 C.F. 28/09/2002)

[1] I componenti degli Organi di Giustizia centrali sono nominati dal Consiglio Federale.

[2] I componenti degli Organismi di Giustizia periferici sono nominati dal Consiglio Federale a seguito di indicazione del Presidente del Comitato Regionale o del Presidente del Comitato Provinciale d'intesa con il Consiglio Direttivo Regionale.

[3] I componenti di tutti gli Organi ed Organismi di Giustizia possono essere sostituiti soltanto al termine di ogni biennio sportivo; possono, altresì, essere sostituiti nel corso dell'anno sportivo, nel caso di dimissioni.

Art. 202 Composizione e norme di funzionamento degli Organi e/o degli Organismi di giustizia

(del. C.F. 30/10/98 – delibera n. 9 C.F. 28/09/2002 – delibera n. 147 C.F. 14/12/2002)

[1] I Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali, o i loro supplenti, sono Organismi giudicanti monocratici con competenza relativa ai campionati e tornei svolti nell'ambito della propria giurisdizione.

[2] Il Giudice Sportivo Nazionale è Organo giudicante monocratico con competenza relativa ad uno o più Campionati Nazionali. A ciascun Giudice Sportivo Nazionale può essere assegnato un giudice aggiunto con il compito di coadiuvare il titolare dell'ufficio e sostituirlo in caso di impedimenti.

[3] La Commissione Giudicante Nazionale è un Organo collegiale composto da un Presidente, tre Vice Presidenti, con funzioni sostitutive ed undici componenti di cui sette supplenti.

[4] Le riunioni della Commissione Giudicante Nazionale sono valide con la presenza del Presidente, o di uno dei Vice Presidenti, e di quattro componenti. Nel caso di presenza contemporanea del Presidente e di uno o più Vice Presidenti, questi ultimi assumeranno la funzione di componenti. Il Presidente o chi ne fa le veci designa i componenti per ogni singolo procedimento. Le deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. Il Presidente della Commissione Giudicante Nazionale, sentiti i Vice Presidenti e tenuto conto delle esigenze di celerità e obiettività nell'amministrazione della giustizia, può stabilire periodicamente le date e gli orari delle riunioni e la composizione dei collegi giudicanti.

[5] La Commissione Giudicante Regionale è un Organismo Collegiale composto da un Presidente e da quattro Componenti.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, ne assumerà le funzioni il componente designato dagli altri colleghi presenti alla riunione.

Le deliberazioni, per essere valide, devono essere assunte da un Collegio formato da almeno tre componenti ed adottate a maggioranza.

[6] La Corte Federale è un Organo collegiale composto da un Presidente, due Vice Presidenti con funzioni sostitutive ed otto componenti, di cui quattro supplenti.

[7] Le riunioni della Corte Federale sono valide con la presenza del Presidente, o di uno dei Vice Presidenti, e di quattro componenti. Nel caso di presenza contemporanea del Presidente e di uno o più Vice Presidenti, questi ultimi assumeranno la funzione di componenti. Il Presidente o chi ne fa le veci designa i componenti per ogni singolo procedimento. Le deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

[8] Alle riunioni della Corte Federale e della Commissione Giudicante Nazionale partecipa, a titolo consultivo in materia tecnico-agonistica, se invitato e se all'ordine del giorno vengono trattati argomenti inerenti il C.I.A., il rappresentante del CIA designato dal Consiglio Federale.

Art. 203 Competenza territoriale degli Organi ed Organismi giudicanti (delibera n. 9 C.F. 28/09/2002)

[1] Gli Organi ed Organismi giudicanti, di cui all'art. 202 R.E., amministrano la giustizia federale in materia disciplinare e contenziosa secondo la competenza ad essi attribuita nella presente Parte IV.

[2] Il Giudice Sportivo Nazionale, la Commissione Giudicante Nazionale e la Corte Federale hanno la competenza estesa a tutto il territorio nazionale.

Art. 204 Competenza dei giudici sportivi degli uffici tecnici regionali e provinciali (delibera n. 180 C.F.

17/06/2000)

[1] I Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali o i loro supplenti sono competenti:

- a) ad omologare le gare dei Campionati Regionali, Provinciali e Tornei da essi amministrati;
- b) ad adottare, in materia disciplinare, i provvedimenti nei confronti delle società e tesserati previsti nella Parte III Titolo III del presente Regolamento ad esclusione della radiazione che è di competenza della Commissione Giudicante Nazionale;
- c) ad adottare, in materia contenziosa, la decisione in primo grado sui seguenti reclami:
 - 1) violazione dell'eguaglianza competitiva (art. 83 R.E.);
 - 2) irregolarità, impraticabilità dei campi e delle loro attrezzature (art. 81 R.E.);
 - 3) posizione irregolare di giocatore o allenatore (art. 62 R.E.);
 - 4) sulle decisioni in tema di riconoscimento delle cause di forza maggiore (art. 117 R.E.);

[2] Quando i giudici, di cui al presente articolo, ritengono di dover applicare anche d'ufficio una delle sanzioni previste nella lettera c) che precede, devono darne preventiva comunicazione alle parti interessate, dando un termine congruo, nel rispetto del principio della celerità dei giudizi, per far pervenire le proprie deduzioni. Le decisioni vengono adottate nel rispetto delle procedure previste per i singoli reclami.

Art. 205 Competenza del Giudice Sportivo Nazionale (delibera n. 9 C.F. 28/09/2002)

[1] Il Giudice Sportivo Nazionale è competente:

- a) ad omologare le gare dei Campionati o Tornei disputati nell'ambito della propria giurisdizione;

b) ad adottare tutti i provvedimenti disciplinari, sia nei confronti delle società che dei tesserati, previsti nella Parte Terza del presente Regolamento con esclusione dei provvedimenti di radiazione che sono di competenza della Commissione Giudicante Nazionale.

Art. 206 Competenza della Commissione Giudicante Nazionale in materia disciplinare, quale Organo di primo grado (delibera n. 349 C.F. 21/06/2002 – delibera n. 9 C.F. 28/09/2002 delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] La Commissione Giudicante Nazionale è competente, ad adottare i seguenti provvedimenti, in materia disciplinare:

- 1) nei confronti delle società e dei tesserati: la radiazione;
- 2) nei confronti degli arbitri e degli ufficiali di campo, a seguito di deferimento della Commissione di Disciplina del C.I.A.:
 - a) la sospensione fino a tre anni nell'ipotesi di cui all'art. 45 dello Statuto;
 - b) la radiazione;
- 3) nei confronti dei non tesserati: l'inibizione in via definitiva.

[2] La Commissione Giudicante Nazionale adotta, infine, i provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti federali, compresi i Consiglieri Federali.

[3] La Commissione Giudicante Nazionale è altresì competente ad adottare i provvedimenti disciplinari per fatti il cui esame non sia espressamente riservato alla competenza di altro Organo federale.

Art. 207 Competenza della Commissione Giudicante Nazionale in materia contenziosa, quale Organo di primo grado

[1] La Commissione Giudicante Nazionale è competente, in materia contenziosa, a decidere i reclami di primo grado relativi ai campionati che non siano amministrati dagli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali, avverso:

- a) violazione art. 77 R.E.;
- b) irregolarità ed impraticabilità dei campi di gioco e delle loro attrezzature;
- c) posizione irregolare del giocatore od allenatore;
- d) sulle decisioni in tema di riconoscimento delle cause di forza maggiore.

[2] La Commissione Giudicante Nazionale è altresì competente ad esaminare i reclami contro ogni altro provvedimento di Organo federale, il cui esame non sia espressamente riservato alla competenza di altro Organo o ne sia esplicitamente esclusa l'impugnabilità.

Art. 208 Competenza della Commissione Giudicante Nazionale quale Organo di secondo grado

[1] La Commissione Giudicante Nazionale è competente a decidere i ricorsi in appello proposti contro:

- a) tutti i provvedimenti in materia disciplinare adottati dai Giudici Sportivi Nazionali;
- b) i provvedimenti di squalifica o inibizione, per un periodo superiore ad un anno, adottati dai Giudici degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali.

Art. 209 Competenza della Commissione Giudicante Regionale

[1] La Commissione Giudicante Regionale è competente a decidere tutti i ricorsi in appello proposti contro i provvedimenti, in materia contenziosa o disciplinare, adottati dai Giudici degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali, con esclusione dei ricorsi contro le squalifiche od inibizioni superiori ad un anno.

Art. 210 Competenza della Corte Federale (delibera n. 9 C.F. 28/09/2002)

[1] Oltre alle competenze attribuite dal Regolamento Organico, la Corte Federale è competente a decidere, in grado di appello, i ricorsi avverso:

- a) le decisioni adottate in primo grado dalla Commissione Giudicante Nazionale;
- b) le decisioni adottate dalla Commissione di Disciplina del C.I.A.;
- c) le decisioni adottate dalla Commissione di Disciplina del Minibasket;
- d) le decisioni adottate dalla Commissione Tesseramento;

TITOLO III**NORME PROCEDURALI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA COLLEGIALI** (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

Art. 211 Reclami di prima istanza (delibera n. 96 C.F. 30/03/2000 – delibera n. 144 C.F. 13/05/2000 – delibera n. 391 C.F. 11/11/2000 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

- [1] I reclami, nei casi ammessi dalle norme del presente Regolamento, devono essere preannunciati a mezzo telegramma da inviare al competente Organo di giustizia e, per conoscenza all'Organo omologante, se con sede collocata a diverso indirizzo, entro le ore 24 del giorno successivo allo svolgimento della gara per la quale si intende reclamare.
- [2] La motivazione del reclamo deve essere spedita allo stesso Organo, a mezzo raccomandata, posta celere o corriere, entro le ore 24 del giorno successivo a quello della spedizione del telegramma di preannuncio.
- [3] Nello stesso termine la Società deve rimettere, sempre a mezzo raccomandata, posta celere o corriere copia del reclamo, con l'eventuale documentazione allegata, alla controparte interessata che potrà inviare all'Organo giudicante le proprie controdeduzioni entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello del ricevimento della predetta copia.
- [4] La ricevuta della lettera raccomandata, della posta celere o del corriere comprovante l'invio di copia del reclamo alla controparte deve essere allegata al reclamo spedito all'Organo di giustizia.
- [5] L'Organo di giustizia rimette immediatamente la decisione e copia degli atti all'Organo competente per l'organizzazione del campionato.
- [6] Le società in possesso di un recapito fax, individuato secondo le modalità indicate nell'art. 179bis, comma 10 R.E., possono trasmettere, o ricevere, tramite fax gli atti previsti nel presente articolo e in quelli successivi, con conferma per via telefonica al destinatario; in tal caso i termini decorrono dalla data di ricezione del fax, riportata dal sistema.
- [7] Le singole Leghe possono disporre che le società ammesse a far parte delle Leghe medesime, indichino un recapito fax presso cui effettuare la comunicazione; in tal caso le singole società sono tenute a ricorrere a tale mezzo per la proposizione dei ricorsi e dei reclami e per l'invio delle deduzioni agli Organi di Giustizia.

Art. 212 Ricorsi in appello (delibera n. 96 C.F. 30/03/2000 – delibera n. 144 C.F. 13/05/2000 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

- [1] Tranne che non sia diversamente disposto, tutti i ricorsi in appello, purché consentiti, devono essere preannunciati mediante invio di telegramma oltre che all'Organo adito anche all'Organo competente per l'organizzazione del campionato da spedirsi entro le ore 24 del giorno successivo a quello in cui si è avuta conoscenza del provvedimento che si intende impugnare.
- [2] Comunicazione dell'avvenuta impugnativa deve essere inviata contemporaneamente all'Organo che ha emanato il provvedimento, ove sia collocato in sede diversa rispetto all'Organo di giustizia.
- [3] Dopo l'inoltro del preavviso telegrafico e fino alla discussione del ricorso, le parti interessate hanno il diritto di prendere visione degli atti ufficiali presso la sede dell'Organo giudicante adito o di quello che ha emesso il provvedimento impugnato.
- [4] La motivazione del ricorso deve essere spedita, a mezzo raccomandata, posta celere o corriere, entro le ore 24 del giorno successivo a quello di spedizione del telegramma di preannuncio.
- [5] Copia della motivazione deve essere inviata, contestualmente, a cura della società reclamante, ai controinteressati. La ricevuta della raccomandata, della posta celere o del corriere comprovante tale invio deve essere allegata al reclamo spedito all'Organo di giustizia.
- [6] La Segreteria del Giudice di primo grado trasmette immediatamente trasmettere tutti gli atti, relativi all'oggetto del ricorso, all'Organo al quale lo stesso è stato proposto allegando, ove ritenga opportuno, proprie osservazioni.
- [7] La ripetizione della gara, eventualmente disposta, resta automaticamente sospesa.
- [8] Le parti controinteressate possono inviare proprie deduzioni all'Organo di giustizia adito, con copia inviata per conoscenza al reclamante, a mezzo raccomandata, posta celere o corriere spedita entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello in cui è loro pervenuto il ricorso.

Art. 213 Procedure di urgenza per gli appelli in materia disciplinare

- [1] Le decisioni degli Organi disciplinari di prima istanza possono essere impuginate in via d'urgenza mediante indicazione, anche sommaria, dei motivi di impugnazione, che devono pervenire, con ogni mezzo, all'Organo competente entro le ore 14 del giorno successivo a quello in cui è stato comunque comunicato il provvedimento che si intende impugnare, nel rispetto delle altre modalità previste per la proposizione dei reclami o ricorsi.
- [2] Comunicazione dell'avvenuta impugnativa deve essere inviata contemporaneamente all'Organo che ha emanato il provvedimento, ove sia collocato in sede diversa rispetto all'Organo di giustizia.
- [3] Successivamente a tale adempimento la parte ricorrente ha facoltà di prendere conoscenza degli atti ufficiali al fine di integrare i motivi del ricorso.
- [4] In caso di tardiva ricezione il ricorso viene esaminato con le modalità previste per la procedura ordinaria.
- [5] La parte ricorrente ha diritto a partecipare alla discussione orale. L'Organo competente deve decidere il ricorso prima che venga scontata la sanzione inflitta.

[6] La notifica della decisione può essere comunicata con qualsiasi mezzo utile, anche oralmente, al ricorrente o alla società di appartenenza secondo le forme più idonee.

[7] La pubblicazione della decisione avviene nel rispetto delle norme ordinarie.

Art. 214 Perentorietà dei termini

[1] Tutti i termini relativi al preannuncio o alla proposizione dei reclami o ricorsi sono perentori.

[2] Ove il termine di scadenza per il preannuncio o la proposizione dei reclami o dei ricorsi sia in un giorno festivo, il termine viene automaticamente prorogato al giorno successivo.

[3] L'inosservanza dei termini e delle modalità previsti nel presente Regolamento determinano l'inammissibilità del reclamo o ricorso.

[4] In caso di contestazione, la parte interessata deve fornire prova del tempestivo adempimento delle modalità procedurali.

[5] L'Organo competente, nel dichiarare inammissibile il reclamo o il ricorso per violazione delle norme procedurali, deve comminare una penale a carico del reclamante pari al 20% della tassa.

Art. 215 Tasse reclamo o ricorso (delibera n. 306 C.F. 07/09/2000 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] Il Consiglio Federale fissa nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" le tasse reclamo o di ricorso per i singoli campionati.

[2] E' fatto obbligo alla società reclamante o ricorrente di indicare in calce al reclamo, ricorso, revocazione o ricusazione gli estremi del versamento della tassa.

[3] L'accoglimento comporta la restituzione della tassa mentre la reiezione ne comporta l'incameramento.

[4] Nel caso di accoglimento parziale, rispetto alla domanda, l'Organo di giustizia dispone proporzionalmente per il rimborso della tassa.

[5] L'accoglimento del ricorso di secondo grado comporta la restituzione di tutte le tasse precedentemente incamerate.

[6] Per la procedura d'urgenza e' dovuto il versamento dei relativi diritti, rimborsabili nel caso di accoglimento del ricorso, fissati nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI".

[7] Nel caso in cui il ricorso presentato con la procedura di urgenza, venga invece esaminato con le modalità previste per la procedura ordinaria, la relativa tassa d'urgenza verrà restituita.

Art. 216 Rimessione del procedimento

[1] L'Organo federale che procedendo per una infrazione disciplinare ritiene che la sanzione da adottare esuli dalla propria competenza deve rimettere gli atti entro 10 giorni all'Organo federale ritenuto competente.

[2] L'Organo federale dichiaratosi incompetente comunica alla società o al tesserato la propria decisione, comminando, ove sussistano gravi ragioni, la temporanea sospensione da ogni attività federale, in via cautelativa e fino alla decisione dell'Organo cui il procedimento è stato rimesso.

[3] L'Organo adito decide sulla sanzione anche se quella da adottare in concreto rientri nei limiti di competenza dell'Organo che ha effettuato il rinvio.

[4] L'Organo federale investito di una procedura, disciplinare o contenziosa, che ritenga essere di competenza di altro Organo provvede a rimettere d'ufficio gli atti ricevuti all'Organo competente, fissando un termine perentorio al reclamante, o ricorrente, per la eventuale integrazione della tassa dovuta.

Art. 217 Sospensione temporanea in via cautelativa

[1] L'Organo disciplinare competente, investito della cognizione di un provvedimento disciplinare, può disporre, in via cautelare, la sospensione da ogni attività federale di coloro che sono sottoposti al procedimento disciplinare stesso.

[2] Il provvedimento perde efficacia ove, entro 15 giorni, non venga adottato il provvedimento definitivo.

[3] La sospensione temporanea è dovuta nei casi di rimessione del procedimento per il superamento dei limiti di competenza, come da art. 216 R.E..

Art. 218 Decisione dei reclami o ricorsi (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] Gli Organi di giustizia decidono sui reclami e ricorsi sottoposti al loro esame dopo aver compiuta la più opportuna istruttoria.

[2] Gli Organi giudicanti debbono ascoltare personalmente le parti interessate ove ne sia stata fatta formale richiesta nel reclamo o nel ricorso. Per le società deve essere sentito personalmente il rappresentante legale o altro dirigente debitamente delegato.

[3] Le parti interessate possono altresì farsi assistere, ma non rappresentare, da un difensore.

[4] Le parti formulano le proprie richieste istruttorie sulle quali l'Organo di Giustizia decide immediatamente, sentite le eventuali parti controinteressate.

[5] Gli Organi di giustizia, oltre alle prove documentali e testimoniali, hanno facoltà di utilizzare quale mezzo di prova anche immagini televisive, che offrano piena garanzia tecnica e documentale, per ricorsi avverso provvedimenti di

squalifica, di inibizione o di radiazione, qualora si assuma che il tesserato indicato nei documenti ufficiali sia persona diversa dall'autore dell'infrazione.

[6] Tale mezzo di prova può essere utilizzato anche relativamente ai fatti di condotta violenta avvenuti a gioco fermo o estranei all'azione di gioco, posti in essere da tesserati e sfuggiti al controllo degli arbitri, degli ufficiali di campo o del Commissario di campo, su deferimento della Procura federale.

[7] Tale mezzo di prova può essere utilizzato inoltre anche relativamente al comportamento dei sostenitori delle squadre nei casi di maggiore gravità non rilevati dagli arbitri, dagli ufficiali di campo o dal Commissario di campo, su deferimento della Procura federale.

[8] Il medesimo mezzo di prova può essere utilizzato nell'ambito del giudizio conseguente al reclamo avverso il risultato di gara nel solo caso di erronea attribuzione del punto ad una squadra invece che all'altra, se l'errore è stato tempestivamente rilevato nel reclamo avanzato con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 220 R.E.

[9] Espletata l'istruttoria le parti sono ammesse a svolgere oralmente le proprie difese e a precisare le proprie conclusioni.

[10] Il reclamo viene deciso in camera di consiglio. Il Presidente vota per ultimo ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

[11] Le decisioni degli Organi Giudicanti devono essere adottate nel più breve tempo possibile e motivate.

La motivazione delle decisioni deve essere depositata entro 3 giorni dalla adozione se la decisione è impugnabile, entro 10 giorni se definitiva.

[12] Le decisioni in materia disciplinare debbono essere adottate entro 8 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

[13] Le decisioni devono essere comunicate il più celermente possibile alle parti interessate nelle forme previste dall'art. 179 bis R.E.. Esse sono rese pubbliche mediante Comunicato Ufficiale.

Art. 219 Effetti della riforma

[1] La riforma di un provvedimento impugnato non ha effetti retroattivi. Le punizioni cessano di avere corso dal giorno della decisione favorevole, se non sospese con la proposizione del reclamo o ricorso.

[2] Qualora la punizione sia costituita, in tutto o in parte, da una ammenda, essa viene invece rimborsata.

[3] Se dal provvedimento siano derivati altri effetti pecuniari il competente Organo di giustizia delibera al riguardo, su istanza della parte interessata, che può essere proposta anche successivamente all'accoglimento.

TITOLO IV

DEI SINGOLI RECLAMI

Art. 220 Reclamo avverso il risultato di gara (delibera n. 306 C.F. 07/09/2000 – delibera n. 54 C.F. 22/09/2001 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] Il reclamo può essere avanzato dalla sola società che si ritiene danneggiata e la cui squadra abbia partecipato alla gara.

[2] Il reclamo deve essere preannunciato al termine della gara dal capitano della squadra firmando nell'apposita fincatura del referto di gara, pena la sua inammissibilità.

[3] Il reclamo dovrà essere poi inoltrato alla Commissione Giudicante Nazionale, Organo di giustizia federale competente per i Campionati Nazionali, ed al Giudice Sportivo Regionale o Provinciale per i Campionati Regionali o Provinciali, con le modalità procedurali previste dall'art. 211 comma 2 e seguenti.

[4] Per tutti i campionati non sono ammessi reclami fondati su presunti errori tecnici degli arbitri e degli ufficiali di campo, ad eccezione del caso di erronea attribuzione del punto ad una squadra invece che all'altra, se l'errore è stato tempestivamente rilevato nel reclamo avanzato con le modalità previste dal secondo comma.

[5] Nessuna gara può essere annullata d'ufficio, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 81 ultimo comma.

[6] La decisione definitiva viene immediatamente rimessa, unitamente agli atti, al Giudice Sportivo competente che provvede in conformità della decisione alla omologazione; tale provvedimento non è più soggetto ad impugnazione per i motivi già oggetto del reclamo e della decisione.

Art. 221 Reclamo per presunte irregolarità o impraticabilità del campo di gioco

[1] Avverso le decisioni adottate dalla speciale Commissione di cui all'art. 81 R.E., sulla regolarità o impraticabilità dei campi di gioco e delle attrezzature, la società che si ritiene danneggiata può proporre reclamo all'Organo competente di primo grado.

[2] Contro tale decisione è ammesso ricorso all'Organo di secondo grado.

[3] La società reclamante, o ricorrente, deve rispettare le modalità procedurali previste agli artt. 211 R.E. e seguenti.

Art. 222 Reclamo per posizione irregolare (delibera n. 96 C.F. 30/03/2000)

[1] Il reclamo per posizione irregolare di tesserato, giocatore o allenatore, determinata secondo quanto stabilito dall'art. 62 R.E., deve essere proposto nei modi e termini previsti dal presente Regolamento dalla società la cui squadra abbia partecipato alla gara in cui ha preso parte il tesserato in posizione irregolare.

[2] La comunicazione della copia del reclamo costituisce in mora la società alla quale appartiene il tesserato in posizione irregolare, il quale da quel momento potrà essere utilizzato a rischio e pericolo della società stessa.

[3] L'accoglimento del reclamo per accertata posizione irregolare comporta l'omologazione della gara per 0-20 o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria, la penalizzazione di un punto in classifica, oltre all'applicazione di sanzioni disciplinari a carico della società e del tesserato.

[4] La perdita della gara, e relativa penalizzazione, è altresì disposta per le partite successive alla comunicazione del reclamo, se il giocatore, la cui posizione sia inquisita, abbia continuato a prendervi parte in posizione irregolare.

[5] L'omologazione delle gare già disposta al momento della proposizione del reclamo non subisce modifiche in conseguenza dell'accertata irregolarità della posizione di giocatori od allenatori che vi abbiano preso parte.

Art. 223 Reclamo tardivo per posizione irregolare

[1] Il reclamo, nel rispetto delle altre modalità procedurali, può essere presentato anche oltre i termini prescritti, ma in tal caso esso non ha effetto sulla gara cui si riferisce, ma solo per quelle successive alla ricezione della copia del reclamo, nel caso di suo accoglimento.

[2] Resta ferma, inoltre, l'applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti della società e del tesserato in difetto.

Art. 224 Sospensione dell'esecuzione

[1] I provvedimenti disciplinari adottati non subiscono in alcun caso sospensione a seguito della proposizione del ricorso contro i medesimi, ad eccezione di quanto previsto dal 3° comma dell'art. 180 R.E..

[2] L'esclusione dal campionato decorre dalla data in cui il provvedimento diviene definitivo.

Art. 225 Reclami nei concentramenti e tornei

[1] Nei concentramenti e nei tornei, i reclami sono ammessi esclusivamente per posizione irregolare di giocatore o allenatore.

[2] Essi debbono essere preannunciati alla Commissione Esecutiva in campo o al Commissario entro quindici minuti dal termine della gara e consegnati per iscritto, accompagnati dalla tassa prescritta, entro l'ora successiva.

[3] I reclami devono essere sottoscritti dall'accompagnatore della squadra o, in sua assenza, da chi ne fa le veci a norma dell'art. 71 R.E..

[4] Per i reclami per i quali la Commissione esecutiva in campo o il Commissario non siano in grado di poter deliberare, delibera, dopo gli accertamenti d'ufficio, l'Organo competente all'assunzione dei dovuti provvedimenti, a seguito di rimessione effettuata a norma dell'art. 216 R.E..

[5] La società alla quale appartiene il giocatore, o l'allenatore, contro il quale sia stato presentato il reclamo deve essere avvertita dalla Commissione o dal Commissario dell'esistenza del reclamo stesso.

[6] I reclami avverso provvedimenti disciplinari presi nel corso di un concentramento o torneo vanno proposti all'Organo federale di giustizia competente in via ordinaria.

Art. 226 Revocazione

[1] Avverso i provvedimenti, divenuti inoppugnabili, può essere proposta istanza di revocazione quando ricorra uno dei seguenti casi:

a) se i provvedimenti sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;

b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;

c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;

d) se è stato omesso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento;

e) se nel precedente procedimento è stato commesso errore di fatto.

[2] L'istanza di revocazione può essere proposta in qualsiasi momento dagli affiliati o dai tesserati che siano stati parti nel procedimento che ha dato luogo alla decisione revocanda.

[3] L'istanza di revocazione deve essere proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Art. 227 Astensione e ricusazione

[1] ASTENSIONE DEL GIUDICE

Il Giudice ha l'obbligo di astenersi:

a) se ha interesse nella questione;

b) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione o è convivente di una delle parti o di alcuno dei difensori;

c) se egli stesso o il coniuge ha grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

d) in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

[2] RICUSAZIONE DEL GIUDICE

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la riconsunzione mediante ricorso che deve essere inoltrato alla Corte Federale previo pagamento della relativa tassa il cui importo viene annualmente fissato dal Consiglio Federale.

La riconsunzione sospende il processo.

[3] La richiesta di astensione o il ricorso per la riconsunzione, motivati, devono essere presentati entro 24 ore dalla data in cui si è avuta conoscenza dell'Organo di Giustizia adito.

La riconsunzione è dichiarata inammissibile se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati dal presente articolo.

In caso di accoglimento del ricorso la relativa tassa sarà restituita ai proponenti.

La Corte Federale, in caso di accoglimento del ricorso, designa l'Organo di Giustizia che deve sostituire quello riconsunato.

TITOLO V

NORME PROCEDURALI PER I CAMPIONATI NAZIONALI DEL SETTORE DILETTANTISTICO

Art. 228 Reclami avverso sanzioni disciplinari (delibera n. 180 C.F. 17/06/2000 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

A - Ultime due giornate Girone di qualificazione

La Segreteria degli Organi di Giustizia comunicherà via fax alle società ed ai tesserati direttamente interessati presso la società di appartenenza i provvedimenti disciplinari adottati a loro carico entro le ore 14:00 del primo giorno non festivo successivo alla disputa della gara.

La società o il tesserato devono inviare il reclamo via fax con l'attestazione del pagamento della relativa tassa entro le ore 12:00 del giorno successivo.

Ove tale giorno sia festivo, il termine per l'invio del reclamo scadrà alle ore 12:00 del primo giorno lavorativo.

I reclami saranno esaminati dalla Commissione Giudicante Nazionale, nella prima riunione utile successiva alla proposizione del reclamo, come da calendario delle riunioni predisposto dal Presidente della Commissione Giudicante Nazionale prima dell'inizio di ogni campionato e comunque prima della disputa della gara immediatamente successiva.

La mancata partecipazione alla discussione del reclamo non costituisce motivo di rinvio della decisione.

B - Play-Off e Play-Out

La Segreteria degli Organi di Giustizia comunicherà via fax alle società ed ai tesserati direttamente interessati presso la società di appartenenza i provvedimenti disciplinari adottati a loro carico entro le ore 14:00 del primo giorno non festivo successivo alla disputa della gara.

La società o il tesserato che abbiano interesse deve proporre reclamo via fax con l'attestazione del pagamento della relativa tassa entro le ore 16:00 dello stesso giorno.

I reclami saranno esaminati dalla Commissione Giudicante Nazionale, senza necessità di avviso di convocazione, alle ore 17:00 del medesimo giorno con immediata adozione e comunicazione della decisione dopo aver sentito, se presenti, il rappresentante legale della società e il difensore munito di apposita delega.

La mancata partecipazione alla discussione del reclamo non costituisce motivo di rinvio della decisione.

Art. 229 Reclami avverso i risultati di gara (per posizione irregolare, incidenti campi di gioco, etc.)

A - Ultime due giornate Girone di qualificazione

La trasmissione del reclamo, con le motivazioni e l'attestazione del pagamento della relativa tassa alla Segreteria degli Organi di Giustizia e alla controparte deve avvenire entro le ore 12:00 del primo giorno non festivo successivo alla disputa della gara.

Ove tale giorno sia festivo il termine per l'invio del reclamo scadrà alle ore 12:00 del primo giorno lavorativo.

I reclami saranno esaminati dalla Commissione Giudicante Nazionale, nella prima riunione utile successiva alla proposizione del reclamo, come da calendario delle riunioni predisposto dal Presidente della Commissione Giudicante Nazionale prima dell'inizio di ogni campionato e comunque prima della disputa della gara immediatamente successiva.

La Segreteria degli Organi di Giustizia comunicherà via fax alle società i provvedimenti adottati dalla Commissione Giudicante Nazionale entro le ore 14:00 del giorno successivo alla decisione.

La società che abbia interesse deve proporre appello alla Corte Federale via fax con l'attestazione del pagamento della relativa tassa entro le ore 18:00 dello stesso giorno.

Il ricorso sarà esaminato dalla Corte Federale entro le ore 14:00 del primo giorno non festivo con immediata adozione e comunicazione della decisione dopo aver sentito, se presenti, il rappresentante legale della società ed il difensore munito di apposita delega.

La mancata partecipazione alla discussione del reclamo non costituisce motivo di rinvio della decisione.

In caso di mancata presenza dei legali rappresentanti della società e dei difensori muniti di apposita delega, le comunicazioni si intendono effettuate con il deposito dei provvedimenti presso la Segreteria degli Organi di Giustizia.

B - Play-Off e Play-Out

La presentazione in duplice copia del reclamo, con le motivazioni (e il contestuale versamento della tassa, mediante qualsiasi mezzo di pagamento) agli arbitri ed alla controparte deve avvenire entro 30 minuti dal termine della gara.

I reclami saranno esaminati dalla Commissione Giudicante Nazionale, senza necessità di avviso di convocazione, alle ore 15:00 del primo giorno non festivo successivo con immediata adozione e comunicazione della decisione dopo aver sentito, se presenti, il rappresentante legale della società ed il difensore munito di apposita delega.

La mancata partecipazione alla discussione del reclamo non costituisce motivo di rinvio della decisione.

La società che ne abbia interesse deve proporre appello davanti alla Corte Federale entro un'ora dalla ricezione della motivazione con il deposito in duplice copia presso la Segreteria degli Organi di Giustizia con l'attestazione del pagamento della relativa tassa.

Il ricorso sarà esaminato dalla Corte Federale entro le ore 19:00 dello stesso giorno con immediata adozione e comunicazione della decisione dopo aver sentito, se presenti, il rappresentante legale della società ed il difensore munito di apposita delega.

La mancata partecipazione alla discussione del reclamo non costituisce motivo di rinvio della decisione.

In caso di mancata presenza dei legali rappresentanti della società e dei difensori muniti di apposita delega, le comunicazioni si intendono effettuate con il deposito dei provvedimenti presso la Segreteria degli Organi di Giustizia.

Art. 230 Omologazione con un risultato diverso da quello conseguito sul campo o ripetizione della gara (delibera n. 180 C.F. 17/06/2000 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

A - Ultime due giornate Girone di qualificazione

La Segreteria degli Organi di Giustizia comunicherà via fax alle società l'eventuale provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale con un risultato diverso da quello conseguito sul campo o di ripetizione della gara entro le ore 14:00 del primo giorno non festivo successivo alla disputa della gara.

La società dovrà inviare l'eventuale ricorso via fax con l'attestazione del pagamento della relativa tassa entro le ore 12:00 del giorno successivo, con trasmissione degli atti anche alla controparte.

Ove tale giorno sia festivo il termine per l'invio del reclamo scadrà alle ore 12:00 del primo giorno lavorativo.

I reclami saranno esaminati dalla Commissione Giudicante Nazionale, nella prima riunione utile successiva alla proposizione del reclamo, come da calendario delle riunioni predisposto dal Presidente della Commissione Giudicante Nazionale prima dell'inizio di ogni campionato e comunque prima della disputa della gara immediatamente successiva.

La mancata partecipazione alla discussione del reclamo non costituisce motivo di rinvio della decisione.

La Segreteria degli Organi di Giustizia comunicherà via fax alle società i provvedimenti adottati dalla Commissione Giudicante Nazionale entro le ore 14:00 del giorno successivo alla decisione.

La società che ne abbia interesse deve inviare l'eventuale ricorso alla Corte Federale via fax, con l'attestazione del pagamento della relativa tassa entro le ore 18:00 dello stesso giorno, con il deposito in duplice copia presso la Segreteria degli Organi di Giustizia.

Il ricorso sarà esaminato dalla Corte Federale entro le ore 14:00 del primo giorno non festivo con immediata adozione e comunicazione della decisione dopo aver sentito, se presenti, il rappresentante legale della società ed il difensore munito di apposita delega.

La mancata partecipazione alla discussione del reclamo non costituisce motivo di rinvio della decisione.

In caso di mancata presenza dei legali rappresentanti della società e dei difensori muniti di apposita delega, le comunicazioni si intendono effettuate con il deposito dei provvedimenti presso la Segreteria degli Organi di Giustizia.

B - Play-Off e Play-Out

La Segreteria degli Organi di Giustizia comunicherà via fax alle società l'eventuale provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale con un risultato diverso da quello conseguito sul campo o di ripetizione della gara entro le ore 14:00 del primo giorno non festivo successivo alla disputa della gara.

La società dovrà inviare l'eventuale ricorso via fax con l'attestazione del pagamento della relativa tassa, entro le ore 16:00 dello stesso giorno, con trasmissione degli atti entro lo stesso termine anche alla controparte.

I reclami saranno esaminati dalla Commissione Giudicante Nazionale, senza necessità di avviso di convocazione, entro le ore 17:00 dello stesso giorno, con immediata adozione e comunicazione della decisione dopo aver sentito, se presenti, il rappresentante legale della società ed il difensore munito di apposita delega.

La mancata partecipazione alla discussione del reclamo non costituisce motivo di rinvio della decisione.

La società che ne abbia interesse, deve presentare l'eventuale ricorso in appello davanti alla Corte Federale con l'attestazione del pagamento della relativa tassa, entro un'ora dalla ricezione della motivazione con il deposito in duplice copia presso la Segreteria degli Organi di Giustizia.

Il ricorso sarà esaminato dalla Corte Federale entro le ore 19:00 dello stesso giorno con immediata adozione e comunicazione della decisione dopo aver sentito, se presenti, il rappresentante legale della società o il difensore munito di apposita delega.

La mancata partecipazione alla discussione del reclamo non costituisce motivo di rinvio della decisione.

In caso di mancata presenza dei legali rappresentanti della società e dei difensori muniti di apposita delega, le comunicazioni si intendono effettuate con il deposito dei provvedimenti presso la Segreteria degli Organi di Giustizia.

Art. 231 Norme procedurali comuni ai reclami di cui ai precedenti articoli

[1] Prima dell'inizio dell'udienza il Presidente della C.G.N. comunica l'ordine nel quale i reclami saranno esaminati.

[2] Le parti devono essere presenti di persona e possono comunque essere assistite da un difensore munito di delega.

[3] Le parti possono prendere visione degli atti relativi al provvedimento al quale sono interessate.

[4] I reclami vengono chiamati uno per volta.

[5] Il Presidente dispone lo svolgimento dell'udienza nelle forme più opportune atte ad assicurare l'obiettività e snellezza del procedimento.

[6] La parte reclamante, direttamente o tramite il proprio difensore, formula le proprie richieste istruttorie sulle quali la Commissione decide immediatamente, sentita la parte controinteressata nei reclami contenziosi.

[7] Espletata l'istruttoria le parti sono ammesse a svolgere oralmente le proprie difese e a precisare le proprie conclusioni.

[8] Il reclamo viene deciso in camera di consiglio. Il Presidente vota per ultimo ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

[9] Subito dopo viene riaperta l'udienza e il Presidente dà lettura del dispositivo, e, nei reclami in materia contenziosa, consegnerà copia della motivazione alle parti interessate.

[10] Le parti interessate o per espressa delega i difensori sono tenuti ad attendere la lettura del dispositivo ai fini della conoscenza e dell'eventuale proposizione di appello.

[11] Nel verbale di udienza redatto a cura del segretario o di un componente del collegio sarà menzionata la presenza o meno delle parti interessate.

[12] Tutti i termini previsti nei precedenti articoli sono perentori.

[13] La lettura del dispositivo costituisce conoscenza legale per le parti interessate anche se non presenti.

[14] Le decisioni della C.G.N. hanno effetto immediato.

TITOLO VI

LA PROCURA FEDERALE

Art. 232 Istituzione e compiti (delibera n. 9 C.F. 28/09/2002 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] E' istituita presso la sede della FIP la Procura Federale, con il compito di svolgere, a seguito di esposto da parte di società o tesserati o su richiesta della Presidenza Federale, tutte le indagini tendenti ad accertare irregolarità, atti od omissioni lesivi dei principi di lealtà e correttezza, violazioni di norme regolamentari.

[2] Alla Procura Federale è preclusa ogni indagine su fatti che hanno formato oggetto di giudizio da parte di altri Organi ed Organismi giudicanti della FIP o per i quali i regolamenti federali prevedano termini perentori di impugnativa.

[3] La Procura Federale svolge attività di indagine a richiesta degli Organi ed Organismi giudicanti della FIP.

Art. 233 Funzionamento (delibera n. 9 C.F. 28/09/2002 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] La Procura Federale è autonoma nell'esercizio delle sue funzioni istruttorie.

[2] Il Procuratore Federale, il Procuratore Federale Aggiunto e uno o più sostituti sono nominati dal Consiglio Federale.

[3] La Procura Federale in qualsiasi momento e, comunque, prima di rimettere gli atti all'Organo o all'Organismo di Giustizia competente, deve procedere all'interrogatorio del rappresentante della società o del tesserato concedendo, ove richiesto, termine per il deposito di documenti o di difese scritte.

[4] La Procura Federale ha diritto di avvalersi della collaborazione di altri Organi ed Organismi federali, centrali o periferici.

[5] Allorché dalle esperite indagini, la Procura Federale rilevi che emergano responsabilità a carico di società o tesserati rimette, con le proprie conclusioni, gli atti all'Organo o all'Organismo di giustizia competente ad emanare i provvedimenti.

[6] La Procura può utilizzare i mezzi di prova delle immagini televisive nei casi e con le modalità previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 218 R.E.

Art. 234 Partecipazione alle riunioni (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

- [1] Un rappresentante della Procura Federale partecipa alle udienze nelle quali vengono esaminate questioni relative a frode sportiva o a tentativo di frode.
- [2] Partecipa altresì alle riunioni degli Organi di Giustizia, quando siano esaminati i deferimenti operati, con gli stessi diritti dell'incolpato e del suo rappresentante.
- [3] La presenza della Procura Federale non è essenziale per la validità delle riunioni.
- [4] La Procura Federale può far pervenire memorie o richieste scritte per le udienze e le riunioni di cui ai commi precedenti.

Art. 235 Facoltà di ricorrere (delibera n. 54 C.F. 22/09/2001 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

- [1] Avverso la decisione del Giudice di primo grado, nei procedimenti per frode sportiva o tentativo di frode, nonché in caso di proscioglimenti od archiviazioni in tutti i procedimenti per violazioni di norme, che prevedono sanzioni edittali superiori alla squalifica per una giornata, od alla inibizione per giorni sette, il responsabile della Procura Federale ha facoltà di proporre appello.
- [2] Il ricorso deve essere proposto entro cinque giorni dalla data in cui è pervenuta la motivazione della decisione, ovvero dalla data del Comunicato Ufficiale relativo in caso di proscioglimenti od archiviazioni, mediante comunicazione dei motivi all'Organo di giustizia competente a giudicare il ricorso ed alle parti interessate.
- [3] Alle incombenze procedurali provvede la Segreteria Federale.
- [4] La Procura Federale può infine ricorrere per revocazione nei termini, modi e condizioni prescritti dall'art. 226 R.E..

TITOLO VII (delibera n. 391 C.F. 11/11/2000)**COMMISSIONE TESSERAMENTO****Art. 236 Composizione e funzionamento** (delibera n. 6 C.F. 28/07/2001)

- [1] La Commissione Tesseramento è un Organismo collegiale composto da un Presidente e da quattro componenti effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Federale per la durata non inferiore al biennio sportivo.
- [2] La Commissione si intende regolarmente costituita quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti.
- [3] Le delibere sono valide quando assunte dalla metà più uno dei presenti.
- [4] In caso di assenza od impedimento del Presidente, ne assumerà le funzioni il componente designato dagli altri colleghi presenti alla riunione.

Art. 237 Competenze (delibera n. 6 C.F. 28/07/2001 – delibera n. 9 C.F. 28/09/2002 – delibera n. 147 C.F. 14/12/2002 – delibera n. 292 C.F. 14/02/2004)

- [1] La Commissione Tesseramento è competente a deliberare in ordine a:
- a) istanze per tesseramento conseguente a mancata iscrizione, rinuncia od esclusione della società dal campionato (art. 14 R.E.);
 - b) istanze per il trasferimento conseguente a mancata utilizzazione (art. 15 R.E.);
 - c) istanze per tesseramento conseguente a cambiamento di residenza del giocatore (art. 16 R.E.);
 - d) istanze per richiesta di svincolo (art. 20 comma 10 R.E.);
 - e) istanze per richiesta di deroga (art. 64 R.E.);
 - f) istanze per richiesta di tesseramento (art. 10, comma 5 R.E.);
 - g) istanze per richiesta di sospensione del tesseramento (art. 65 R.E.);
 - h) quant'altro demandato dal presente Regolamento.
- [2] Le delibere della Commissione sono pubblicate a mezzo Comunicato Ufficiale e notificate, nelle forme usuali, agli interessati.
- [3] Le decisioni della Commissione Tesseramento possono essere impugnate innanzi la Corte Federale a norma dell'art. 210 R.E. e secondo le modalità previste dall'art. 212 R.E..

SOMMARIO

DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
I - Doveri generali.....	1
II - Regolamenti.....	1
III - Interpretazione del Regolamento Esecutivo.....	1
IV - Definizioni.....	1
PARTE PRIMA.....	2
TESSERAMENTO GIOCATORI.....	2
TITOLO I.....	2
NORME GENERALI.....	2
Art. 1 Tesseramento federale.....	2
Art. 2 Idoneità alla pratica sportiva.....	2
Art. 3 Termini e modalità del tesseramento.....	2
Art. 4 Categorie e qualifiche dei giocatori.....	3
Art. 4bis Giocatore non professionista.....	3
Art. 5 Doppio tesseramento.....	3
Art. 6 Limiti alla partecipazione ai campionati.....	4
Art. 7 Passaggi di categoria.....	4
TITOLO II.....	4
UFFICI COMPETENTI E MODALITÀ DEI TESSERAMENTI.....	4
Art. 8 Uffici competenti al tesseramento.....	4
Art. 9 Casi di tesseramento.....	4
Art. 10 Nuovo tesseramento.....	4
Art. 11 Tesseramento per rinnovo d'autorità.....	5
Art. 12 Tesseramento conseguente a trasferimento.....	5
Art. 13 Tesseramento conseguente a prestito.....	6
Art. 14 Tesseramento conseguente a mancata iscrizione, rinuncia od esclusione della società dal campionato.....	6
Art. 15 Trasferimento conseguente a mancata utilizzazione.....	6
Art. 16 Tesseramento conseguente a cambiamento di residenza del giocatore.....	6
Art. 17 Trasferimento d'autorità dei giocatori di divisione nazionale non professionisti- ABROGATO.....	7
Art. 18 Trasferimento conseguente a mancata utilizzazione (nuovo art. 15).....	8
Art. 19 Accordi tra società per l'utilizzo dei giocatori.....	8
Art. 20 Comproprietà.....	8
Art. 21 Diritto di riscatto.....	9
Art. 22 Diritto di opzione.....	9
TITOLO III.....	9
GIOCATORI DI CATEGORIA GIOVANILE.....	9
Art. 23 Disposizioni speciali.....	9
Art. 24 Modalità della richiesta di tesseramento.....	9
Art. 25 Suddivisione dei giocatori di categoria giovanile.....	9
Art. 26 Tesseramento speciale.....	9
Art. 27 Tesseramento conseguente al primo anno tesserabile.....	10
Art. 28 Violazione delle norme.....	10
Art. 29 Trasferimento d'autorità - ABROGATO.....	10
TITOLO IV.....	10
GIOCATORI PROVENIENTI O PROVENUTI DA FEDERAZIONE O PAESE STRANIERO NON APPARTENENTE ALLA U.E., GIOCATORI PROVENIENTI O PROVENUTI DA PAESE APPARTENENTE ALLA U.E.....	10
Art. 30 Giocatori provenienti o provenuti da Federazione o paese straniero non appartenente alla U.E., (EXTRACOMUNITARI).....	10
Art. 31 Giocatori provenienti o provenuti da paese appartenente alla U.E. (COMUNITARI).....	11
CAPO I.....	11
NORME DI TESSERAMENTO PER LE SOCIETÀ DI SERIE A/1 FEMMINILE DI GIOCATRICI DI CITTADINANZA STRANIERA O ITALIANA, PROVENIENTI O PROVENUTE DA FEDERAZIONE O PAESE STRANIERO.....	11
Art. 32 Modalità di tesseramento.....	11
Art. 33 Decadenza o inefficacia del tesseramento.....	12
Art. 34 Sostituzione delle giocatrici.....	12
Art. 35 Posizione delle giocatrici provenienti da Federazioni straniere prima del tesseramento.....	12
Art. 36 Trasferimento delle giocatrici.....	13

CAPO II	13
NORME DI TESSERAMENTO DA PARTE DI SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E GIOVANILI DI CITTADINI STRANIERI.....	13
NORME PER IL TESSERAMENTO DEI GIOCATORI IN POSSESSO DI DOPPIA CITTADINANZA PROVENIENTI DALL'ESTERO.....	13
Art. 37 Atleti di cittadinanza straniera	12
Art. 38 Atleti con doppia cittadinanza	13
CAPO III.....	15
TRASFERIMENTI ALL'ESTERO	15
Art. 39 Trasferimento all'estero di giocatori italiani non professionisti.....	15
TITOLO V.....	14
NORME PER I TESSERAMENTI SUPPLETIVI.....	15
Art. 40 Limiti di applicazione e modalità	15
Art. 41 Giocatori che hanno partecipato a gare di campionato	15
Art. 42 Ulteriori disposizioni	16
TITOLO VI	15
TESSERAMENTO DEI GIOCATORI ALLE ARMI.....	16
Art. 43 Normativa speciale	16
TITOLO VII.....	17
ALTRI TESSERAMENTI.....	17
Art. 44 Diritti e doveri dei tesserati.....	17
Art. 45 Tesseramento arbitri ed ufficiali di campo.....	17
Art. 46 Tesseramento degli allenatori	17
Art. 47 Tesseramento dei dirigenti di società.....	17
Art. 47bis Divieto di impiego di persone in posizione irregolare in ambito federale.....	16
Art. 48 Tesseramento dei medici sociali.....	16
Art. 49 Tesseramento dei massofisioterapisti	16
Art. 49bis Tesseramento dei preparatori fisici.....	16
TITOLO VIII.....	17
TESSERAMENTO PER ATTIVITÀ AMATORIALE.....	17
Art. 50 Norme di tesseramento.....	17
Art. 51 Limiti e modalità del tesseramento.....	17
Art. 52 Competenza.....	17
TITOLO IX.....	18
COMMISSIONE TESSERAMENTO.....	18
Art. 53 Composizione e funzionamento - TRASFERITO PARTE QUARTA - CONTENZIOSO.....	18
Art. 54 Competenze - TRASFERITO PARTE QUARTA - CONTENZIOSO.....	17
TITOLO X.....	19
GIOCATORI DI INTERESSE NAZIONALE.....	19
Art. 55 Norme generali	19
Art. 56 Convocazione.....	19
Art. 56bis Trasferimento di autorità	17
Art. 57 Doveri	19
Art. 58 Provvedimenti disciplinari - istanze di revisione.....	19
TITOLO XI.....	18
DISPOSIZIONI PER PARTECIPAZIONE ALLA GARA	19
Art. 59 Preliminari.....	19
Art. 60 Riconoscimento.....	20
Art. 61 Documenti di identità	20
Art. 62 Posizione irregolare giocatore ed allenatore	19
TITOLO XII.....	19
INCOMPATIBILITA'	20
Art. 63 Incompatibilità	20
Art. 64 Eccezioni	19
Art. 65 Sospensione del tesseramento	20
Art. 66 Sanzioni.....	21
PARTE SECONDA	22
GARE.....	22
TITOLO I.....	22
NORME GENERALI	22

Art. 67	<i>Campionati e tornei ufficiali</i>	22
Art. 68	<i>Disposizioni Organizzative Annuali</i>	22
Art. 69	<i>Omologazione delle gare e risultato di parità</i>	22
Art. 70	<i>Partecipazione</i>	22
Art. 71	<i>Compiti, diritti e doveri dei dirigenti accompagnatori</i>	23
Art. 72	<i>Obbligo della presenza del medico di servizio</i>	22
Art. 72/bis	<i>Obbligo della presenza dell'ambulanza con defibrillatore</i>	22
Art. 73	<i>Campi di gioco</i>	23
Art. 74	<i>Omologazione e variazioni dei campi di gioco</i>	24
Art. 75	<i>Efficienza del campo di gioco</i>	24
Art. 76	<i>Attrezzature del campo di gioco</i>	25
Art. 77	<i>Mancanza o irregolarità delle attrezzature indispensabili prima dell'inizio della gara</i>	25
Art. 78	<i>Irregolarità delle attrezzature indispensabili dopo l'inizio della gara</i>	25
Art. 79	<i>Irregolarità del campo di gioco</i>	25
Art. 80	<i>Impraticabilità del campo di gioco (prima e durante la gara)</i>	25
Art. 81	<i>Reclamo avverso le decisioni arbitrali sulla regolarità del campo di gioco e delle attrezzature e sulla praticabilità del campo di gioco</i>	24
Art. 82	<i>Ordine pubblico nei campi di gioco</i>	26
Art. 83	<i>Incidenti sui campi di gioco</i>	27
Art. 84	<i>Ingresso agli impianti di gioco</i>	27
Art. 85	<i>Accesso al campo di gioco</i>	27
Art. 86	<i>Dirigente addetto agli arbitri</i>	28
Art. 87	<i>Aiuto allenatore ed addetto alle statistiche</i>	28
Art. 88	<i>Percentuale sugli incassi</i>	28
Art. 89	<i>Prelievo coattivo</i>	28
Art. 90	<i>Colore e numerazione delle maglie</i>	28
Art. 91	<i>Divisa da gioco</i>	29
Art. 92	<i>Pallone di gioco ed esercizi di riscaldamento</i>	29
Art. 93	<i>Designazioni arbitrali</i>	30
Art. 94	<i>Ritardo, assenza ed impedimento degli arbitri</i>	28
Art. 95	<i>Ritardo arrivo arbitro - ABROGATO</i>	30
Art. 96	<i>Mancanza o smarrimento referto</i>	30
Art. 97	<i>Assenza ufficiali di campo</i>	30
Art. 98	<i>Interruzione della gara per difetto del cronometro e contrasti nel punteggio</i>	30
Art. 99	<i>Commissari di campo</i>	31
TITOLO II	32
CAMPIONATI	32
Art. 100	<i>Ordinamento dei campionati</i>	32
Art. 101	<i>Iscrizioni ai campionati - ex art. 102</i>	30
Art. 102	<i>Campionati a partecipazione limitata - (Del. 76 CF 18.5.99) - ex art. 101</i>	30
Art. 103	<i>Squadre aventi diritto</i>	32
Art. 104	<i>Classificazione delle riserve (Del. 77 CF 18.5.99) - ex art. 105</i>	31
Art. 105	<i>Riapertura dei termini - ex art. 106</i>	31
Art. 106	<i>Campionati a libera partecipazione - ex art. 104</i>	31
Art. 107	<i>Squadre della stessa società nello stesso campionato</i>	31
Art. 108	<i>Rinuncia alla partecipazioni</i>	32
Art. 109	<i>Gironi, calendari, orari e spostamento gare</i>	32
Art. 110	<i>Partecipazione di giocatori a gare</i>	35
Art. 111	<i>Classifica</i>	35
Art. 112	<i>Norme per le qualificazioni</i>	35
Art. 113	<i>Precedenze in classifica in caso di parità</i>	35
Art. 114	<i>Cauzione</i>	36
Art. 115	<i>Rinuncia preventiva alla disputa di una gara</i>	36
Art. 116	<i>Mancata o ritardata presentazione in campo (Del. 149 CF 26.06.99) ex art. 122</i>	34
Art. 117	<i>Riconoscimento della causa di forza maggiore - parte ex art. 122</i>	34
Art. 118	<i>Ritiro da gara - ex art. 123</i>	35
Art. 119	<i>Inferiorità numerità - ex art. 124</i>	35
Art. 120	<i>Ritiro durante il campionato</i>	35
Art. 121	<i>Ritiro dal campionato conseguente a rinuncia a gare - ex art. 120</i>	35
Art. 122	<i>Rinuncia alla prosecuzione nei campionati a più fasi - ex art. 121</i>	35
Art. 123	<i>Ritiro definitivo</i>	35
Art. 124	<i>Rimborso delle spese di viaggio - ex art. 126</i>	36

Art. 125 Indennizzi per assenza di arbitri - ex art. 127	36
Art. 126 Indennizzi per irregolarità, impraticabilità di campo - ex art. 128	36
Art. 127 Indennizzi per assenza squadra ospitante - ex art. 116	36
Art. 128 Indennizzi per assenza squadra ospitata - ex art. 117	36
Art. 129 Esclusione dalla partecipazione a gare - ex art. 118	36
Art. 130 Ripetizione di gara annullata	39
Art. 131 Incontri su campo neutro a seguito squalifica del campo	37
Art. 132 Incontri su campo neutro per la disputa di concentramenti ed eventuali spareggi previsti nelle Disposizioni Organizzative Annuali	39
TITOLO III	39
TORNEI E GARE AMICHEVOLI	39
Art. 133 Organizzazione	39
Art. 134 Autorizzazioni ed Organi competenti	39
Art. 135 Autorizzazioni e richieste	40
Art. 136 Modalità procedurali	37
Art. 137 Suddivisione	38
Art. 138 Partecipazione	38
Art. 139 Commissione esecutiva, commissari	38
Art. 140 Provvedimenti disciplinari	39
Art. 141 Ratifica del torneo	39
Art. 142 Orario dell gare, rinuncia o ritiro	39
Art. 143 Reclami Giuria d'Appello	39
Art. 143bis Provvedimenti disciplinari tornei e gare amichevoli	39
Art. 144 Inosservanza disposizioni	39
PARTE TERZA	40
DISCIPLINA	40
TITOLO I	40
NORME GENERALI	40
Art. 145 Norme di comportamento	40
Art. 146 Responsabilità oggettiva	40
Art. 147 Modalità di applicazione delle sanzioni - circostanze attenuanti e aggravanti	40
Art. 148 Recidiva e modalità di applicazione	40
Art. 149 Motivazione dei provvedimenti disciplinari	41
TITOLO II	41
DELLE SANZIONI	41
Art. 150 Ammonizione	41
Art. 151 Deplorazione	43
Art. 152 Ammenda	44
Art. 153 Squalifica	44
Art. 154 Squalifica del campo di gioco	44
Art. 155 Esclusione dall'attività internazionale	42
Art. 156 Esclusione dal campionato	44
Art. 157 Penalizzazione di punti in classifica	44
Art. 158 Inibizione allo svolgimento dell'attività	45
Art. 159 Radiazione	45
TITOLO III	45
DELLE INFRAZIONI	45
Art. 160 Infrazioni commesse dal pubblico	45
Art. 161 Invasione del campo di gioco ed aggressione	46
Art. 162 Proteste di tesserati	44
Art. 163 Comportamenti di tesserati nei confronti degli arbitri e dei tesserati della squadra avversaria iscritti a referto	47
Art. 164 Comportamenti non regolamentari	48
Art. 164bis Comportamenti non regolamentari in caso di espulsione	46
Art. 165 Comportamento dell'allenatore, dell'aiuto allenatore e dei sostituti durante le fasi di gioco	49
Art. 166 Infrazioni amministrative	49
Art. 167 Infrazioni relative alle misure di sicurezza	50
Art. 168 Infrazioni relative alle attrezzature	50
Art. 169 Somministrazione e uso di sostanze e metodi doping	51
Art. 170 Dichiarazioni a mezzo stampa	51

Art. 171 Dichiarazioni lesive.....	52
Art. 172 Violazione dei principi di lealtà e correttezza	52
Art. 173 Doppio tesseramento	52
Art. 174 Infrazioni che comportano l'esclusione dal campionato	52
Art. 175 Infrazioni che comportano la penalizzazione di punti in classifica	49
Art. 176 Atti di frode sportiva.....	52
Art. 177 Responsabilità oggettiva per atti di frode sportiva	53
Art. 178 Obbligo di denuncia degli atti di frode	53
TITOLO IV.....	53
NORME PROCEDURALI DEL GIUDICE SPORTIVO.....	53
Art. 179 La procedura in materia disciplinare di fronte al Giudice Sportivo.....	53
Art. 179bis Decisione, motivazioni, comunicazioni, assunzione e trascrizione	50
Art. 179ter Revoca delle decisioni e correzione dell'errore materiale.....	51
Art. 180 Modalità di esecuzione delle squalifiche di tesserati	54
Art. 181 Commutazione della sanzione.....	54
Art. 182 Modalità di esecuzione della squalifica del campo di gioco.....	54
Art. 183 Commutazione della sanzione.....	52
Art. 184 Modalità di esecuzione squalifiche e commutazioni Serie A1 femminile.....	55
Art. 185 Provvedimenti disciplinari adottati da società	55
TITOLO V.....	55
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI ARBITRI E DEGLI UFFICIALI DI CAMPO.....	55
Art. 186 Sanzioni irrogabili	55
Art. 187 Ammonizione.....	56
Art. 188 Deplorazione.....	56
Art. 189 Sospensione.....	56
Art. 189bis - Esclusione dalle liste, revoca della qualifica e retrocessione.....	52
Art. 190 Radiazione.....	56
Art. 191 Competenza disciplinare.....	53
Art. 192 Rimessione del procedimento	56
TITOLO VI.....	53
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI RESPONSABILI DEI CENTRI E DEGLI ISTRUTTORI MINI BASKET	53
Art. 193 Competenza Disciplinare	53
TITOLO VII.....	57
CAUSE DI ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI.....	57
Art. 194 Prescrizione.....	57
Art. 195 Amnistia	57
Art. 196 Indulto.....	57
Art. 197 Grazia.....	57
PARTE QUARTA.....	58
CONTENZIOSO.....	58
TITOLO I.....	58
NORME GENERALI	58
Art. 198 Possibilità di impugnativa.....	58
Art. 199 Legittimazione attiva.....	58
TITOLO II.....	58
DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA.....	58
Art. 200 Organi di giustizia.....	58
Art. 201 Nomina degli Organi di giustizia	58
Art. 202 Composizione e norme di funzionamento degli Organi di giustizia	56
Art. 203 Competenza territoriale degli Organi giudicanti	56
Art. 204 Competenza dei giudici sportivi degli uffici tecnici regionali e provinciali	56
Art. 205 Competenza del Giudice Sportivo Nazionale.....	56
Art. 206 Competenza della Commissione Giudicante Nazionale in materia disciplinare, quale Organo di primo grado	57
Art. 207 Competenza della Commissione Giudicante Nazionale in materia contenziosa, quale Organo di primo grado	57
Art. 208 Competenza della Commissione Giudicante Nazionale quale Organo di secondo grado.....	57
Art. 209 Competenza della Commissione Giudicante Regionale.....	57
Art. 210 Competenza della Corte Federale	57

TITOLO III	57
NORME PROCEDURALI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA COLLEGIALI	57
Art. 211 Reclami di prima istanza	57
Art. 212 Ricorsi in appello	58
Art. 213 Procedure di urgenza per gli appelli in materia disciplinare	58
Art. 214 Perentorietà dei termini.....	58
Art. 215 Tasse reclamo o ricorso	59
Art. 216 Rimessione del procedimento	59
Art. 217 Sospensione temporanea in via cautelativa.....	59
Art. 218 Decisione dei reclami o ricorsi.....	59
Art. 219 Effetti della riforma	60
TITOLO IV	60
DEI SINGOLI RECLAMI.....	60
Art. 220 Reclamo avverso il risultato di gara	60
Art. 221 Reclamo per presunte irregolarità o impraticabilità del campo di gioco.....	60
Art. 222 Reclamo per posizione irregolare	60
Art. 223 Reclamo tardivo per posizione irregolare	60
Art. 224 Sospensione dell'esecuzione.....	60
Art. 225 Reclami nei concentramenti e tornei.....	61
Art. 226 Revocazione	61
Art. 227 Astensione e ricazione.....	61
TITOLO V.....	61
NORME PROCEDURALI PER I CAMPIONATI NAZIONALI DEL SETTORE DILETTANTISTICO	61
Art. 228 Reclami avverso sanzioni disciplinari.....	61
Art. 229 Reclami avverso i risultati di gara (per posizione irregolare, incidenti campi di gioco, etc.)	62
Art. 230 Omologazione con un risultato diverso da quello conseguito sul campo o ripetizione della gara	62
Art. 231 Norme procedurali comuni ai reclami di cui ai precedenti articoli.....	63
TITOLO VI	64
LA PROCURA FEDERALE	64
Art. 232 Istituzione e compiti.....	64
Art. 233 Funzionamento	64
Art. 234 Partecipazione alle riunioni.....	64
Art. 235 Facoltà di ricorrere	64
TITOLO VII.....	64
COMMISSIONE TESSERAMENTO	64
Art. 236 Composizione e funzionamento	64
Art. 237 Competenze (Del. 391 CF 11.11.00 - Del. 6 CF 28.7.01 - Del. 147 CF 14.12.02).....	65